

336.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLDRINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	19679	BONOMI ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547);	
Disegni di legge:		SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sull'indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617);	
(<i>Approvazione in Commissione</i>) . . .	19739	MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della Comunità economica europea (CEE) nn. 159/72, 160/72, 161/72, per le strutture agricole (1991)	19680
(<i>Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa</i>)	19732	PRESIDENTE	19680, 19682, 19684, 19686 19688, 19690, 19692, 19693, 19695, 19697 19699, 19700, 19702, 19703, 19704, 19705 19706, 19707, 19710, 19711, 19713, 19718 19719, 19720, 19721, 19723, 19724, 19726
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	19679	ALESÌ	19729
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		BARDELLI	19682, 19695, 19713, 19728
Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità (3375)	19679	BONIFAZI	19689, 19690, 19706, 19707, 19723
PRESIDENTE	19679	CETRULLO	19732
DELL'ANDRO , <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	19680	CIAFFI	19686, 19687, 19723, 19730
SABBATINI , <i>Relatore</i>	19679		
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):			
Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (3244);			

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

	PAG.		PAG.
DI MARINO	19691, 19692, 19710, 19716, 19718 19719, 19720, 19722, 19723, 19726	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
GIANNINI	19685, 19686, 19703, 19704	PRESIDENTE	19744
LOBIANCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	19682, 19684 19686, 19687, 19689, 19690, 19692, 19693 19695, 19697, 19698, 19700, 19701, 19703 19704, 19705, 19706, 19707, 19708, 19710 19711, 19712, 19718, 19719, 19720, 19721 19723, 19724, 19726	PASCARIELLO	19744
LO PORTO	19712	Per un richiamo all'articolo 26 del regola- mento:	
MIRATE	19692, 19698, 19699 19701, 19702, 19720	PRESIDENTE	19739
PEGORARO	19684, 19698, 19699 19704, 19705, 19721, 19724	DE MARZIO	19739
RIGA GRAZIA	19699, 19700, 19702, 19703	MERLI	19740
RIZ	19690, 19695, 19696 19697, 19698, 19699	PAZZAGLIA	19741
SCUTARI	19696, 19697, 19705, 19706	Per la formazione dell'ordine del giorno:	
TALASSI GIORGI RENATA	19708	PRESIDENTE	19742, 19743
TASSI	19694, 19695, 19731	PAZZAGLIA	19743, 19744
VALORI	19681, 19682, 19697, 19700, 19711	Votazioni segrete mediante procedimento elet- tronico dei disegni e proposte di legge:	
VETRONE, <i>Relatore per la maggioranza</i>	19682 19684, 19686, 19687, 19689, 19691, 19692 19693, 19695, 19696, 19697, 19698, 19699 19700, 19701, 19703, 19704, 19706, 19708 19710, 19711, 19712, 19718, 19720, 19721 19722, 19723, 19724, 19726	Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente di- sposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la cri- minalità (3375);	
VINEIS	19727	Attuazione delle direttive del Consi- glio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244);	
Proposte di legge:		BORTOLANI ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e nor- me per la contrattazione del prezzo del latte alla produzione (3235);	
(Annunzio)	19679	BARDELLI ed altri: Norme per la de- terminazione del prezzo del latte alla produzione (2208)	19733
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	19732	Ordine del giorno della seduta di domani	19744
(Trasmissione dal Senato)	19679	Ritiro di un documento del sindacato ispettivo	19746

La seduta comincia alle 16.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Malfatti è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TANTALO: « Autorizzazione all'ente di sviluppo agricolo di Puglia e Lucania ad alienare terreni al comune di Ferrandina » (3433);

BECCARIA ed altri: « Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto » (3434).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

Senatore CROLLALANZA: « Classificazione in seconda categoria delle opere di sistemazione del torrente Lamasinata a difesa della città di Bari » (approvato da quella VIII Commissione permanente) (3429);

« Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali » (approvato da quella VI Commissione permanente) (3430);

Senatori ARTIOLI ed altri; Senatori MAZZOLI ed altri; Senatori BUCCINI ed altri: « Finanziamento delle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedi-

menti per le zone montane » (approvati, in un testo unificato, da quel consesso) (3431);

« Ratifica ed esecuzione dei protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale » (approvato da quel consesso) (3432).

Saranno stampati e distribuiti.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità (3375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta di venerdì 31 gennaio la Camera ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente. Il relatore, onorevole Sabbatini, ha facoltà di svolgere la relazione orale.

SABBATINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante norme contro la criminalità, è stata abrogata la disposizione del primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale, in base alla quale era devoluta alla corte d'assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; la competenza per tali delitti è attribuita dalla citata legge n. 497 al tribunale.

A seguito di tale innovazione risulta siano sorte incertezze sulla definizione del giu-

dice d'appello competente a giudicare dei gravami relativi alle sentenze di primo grado pronunziate da una corte d'assise prima dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 497.

Prendendo atto dell'emergere di tali incertezze e delle contrastanti decisioni suscettibili di determinarsi in materia — e risulta infatti se ne siano determinate — con grave pregiudizio per un corretto funzionamento della giustizia, il Governo ha ritenuto di dover provvedere a dare un'interpretazione autentica su tale punto mediante un decreto-legge contenente disposizioni transitorie in ordine al contenuto dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497. Si tratta per l'apunto del decreto-legge 10 gennaio 1975, numero 2, che oggi la Camera è chiamata a convertire in legge.

Va innanzitutto sottolineato che il ricorso allo strumento del decreto-legge è nel caso in esame pienamente giustificato per l'urgenza di definire la materia senza lasciare spazio a possibili dubbi e a contrastanti interpretazioni e decisioni in una materia così delicata e di vitale interesse per il paese, e perché non vadano annullati i positivi risultati che l'uso delle nuove procedure ha già consentito di ottenere in materia di rapidità dei processi che riguardano i reati suddetti.

All'articolo 1 del decreto-legge viene affermata la competenza della corte d'assise d'appello a decidere sull'appello proposto contro le sentenze di corte d'assise pronunziate in virtù del primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale prima che tale disposizione fosse abrogata dall'articolo 1 della legge n. 497. Sempre con lo stesso articolo viene disposto che la Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio una sentenza pronunziata da una corte d'assise d'appello che abbia deciso sull'appello proposto avverso sentenza pronunziata anteriormente alla legge n. 497, deve rinviare il giudizio ad altra corte d'assise d'appello tra le più vicine.

All'articolo 2 è stabilito che ove, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, debba nuovamente svolgersi giudizio avanti al giudice di primo grado, la corte d'assise d'appello o la Corte di cassazione rinviando gli atti al tribunale territorialmente competente.

La *ratio legis* è evidente. Con l'articolo 1 si tende giustamente a mantenere una continuità per i giudizi già incardinati avanti ad una corte d'assise, mentre con l'articolo 2 si prevede il ricorso alle nuove competenze nel caso di rinnovazione del giudizio.

All'articolo 3 del decreto-legge sono dettate alcune disposizioni per regolare gli effetti di eventuali decisioni emanate in senso non conforme alle norme contenute nei precedenti articoli; e all'articolo 4 è stabilito che, qualora sull'impugnazione avverso una sentenza pronunziata da una corte d'assise in virtù del primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale, ora abrogato, si sia pronunziata la corte d'appello, la Corte di cassazione dovrà annullare la pronuncia e rinviare il giudizio ad una corte d'appello.

Onorevoli colleghi, le disposizioni transitorie contenute nel decreto-legge appaiono, come si è visto, opportune al fine di definire in modo non equivoco problemi di competenza. Pertanto si raccomanda all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi associo alle conclusioni del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244); e delle concorrenti proposte di legge Bonomi ed altri (547), Salvatore ed altri (617), Marras ed altri (1991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Attuazione delle direttive del Consi-

glio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura; e delle concorrenti proposte di legge Bonomi ed altri, Salvatore ed altri, Marras ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 13. Si dia lettura dell'articolo 14.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorative uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'articolo 17.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione all'azienda condotta in comune sia dell'azienda di cui è titolare.

L'unità lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2.300 ore per ULU.

Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare esso dovrà contenere i seguenti elementi:

a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore dell'azienda che richiede i benefici di legge in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12:

b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o l'eventuale ampliamento della superficie aziendale, con la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto sia per affitto.

Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie

aziendale dovrà essere prodotto il contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale.

Nel caso in cui le nuove superficie aziendali siano acquistate o prese in affitto ultraquindicennale da un organismo fondiario ai sensi del successivo titolo, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che è disposto a vendere od affittare le superficie predette, di cui dovrà essere specificato ogni elemento di individuazione catastale;

c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.

La durata del piano di regola non può eccedere i sei anni.

Nei territori del Mezzogiorno e nelle zone depresse dell'Italia centrale, delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, la durata del piano può essere prolungata fino ad un massimo di 9 anni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Le regioni determineranno con propri provvedimenti l'impostazione tecnica e tutti gli altri elementi sui quali dovrà basarsi il piano di sviluppo aziendale.

14. 1. **Valori, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata.**

L'onorevole Valori ha facoltà di svolgerlo.

VALORI. L'emendamento si riferisce all'ultima parte dell'articolo 14, che prevede i requisiti necessari per la redazione e l'accettazione dei piani aziendali. L'articolo 14 è una delle norme considerate fondamentali dall'articolo 2, pur riguardando, per la parte di cui proponiamo la sostituzione, funzioni sicuramente amministrative che dovrebbero spettare indiscutibilmente alle regioni.

Appunto per cercare di conservare questa sfera di competenza regionale, che verrebbe altrimenti del tutto assorbita dallo Stato, proponiamo di affidare alle regioni il compito di fissare i requisiti atti a far stabilire la validità del piano aziendale.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo la parola: Mezzogiorno, inserire le parole: nelle zone montane.

14. 2. **de Carneri, Bardelli, Macaluso Emanuele, Marras, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Giannini, Talassi Giorgi Renata, Valori.**

BARDELLI. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo la parola: Mezzogiorno, inserire le parole: nelle zone montane.

14. 3. **Riz, Mitterdorfer.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza.* La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Valori 14. 1, perché le stesse direttive comunitarie, ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 4, dettano i criteri tecnici e gli elementi che devono essere contenuti nel piano di sviluppo.

La Commissione è altresì contraria agli identici emendamenti de Carneri 14. 2 e Riz 14. 3, perché l'elevazione del limite di sei anni per la durata del piano di sviluppo aziendale è un fatto eccezionale che si è ritenuto di applicare unicamente per il Mezzogiorno e per le zone depresse dell'Italia centrale, considerando anche che è imminente l'adozione definitiva della direttiva per le zone montane e per le altre zone sfavorite.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Concordo con il relatore per la maggioranza ed esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 14. 1, 14. 2 e 14. 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valori, mantiene il suo emendamento 14. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Onorevole Bardelli, mantiene l'emendamento de Carneri 14. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, congiuntamente all'identico emendamento Riz 14. 3.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 15 e 16, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, *Segretario,* legge:

ART. 15.

« Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle seguenti provvidenze:

concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano, ai sensi del successivo articolo 18;

garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi, secondo quanto disposto nei successivi articoli;

cessione, in proprietà o in affitto, delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo IV;

contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina.

Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili, con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e possono essere concesse per l'acquisto di bestia-

me vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

L'imprenditore che intende presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terre, o sull'ampliamento della superficie aziendale, che non ritenga acquisire o non possa ottenere in proprietà o in affitto terreni da persone che intendono avvalersi delle provvidenze per la cessazione dell'attività agricola mediante diretti rapporti, può rivolgersi all'organismo di intervento fondiario — di cui al successivo articolo 39 — per ottenere in proprietà o in affitto terreni, obbligandosi a corrispondere il prezzo di acquisto o il canone di affitto e ad adempiere ogni altra condizione di legge.

Gli enti di sviluppo agricolo assistono gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo ».

(È approvato).

ART. 16.

« Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo.

Le disposizioni contenute nell'articolo unico del regio decreto 19 marzo 1931, n. 693, si applicano anche alle spese e ad ogni altro compenso spettante ai notai a qualsiasi titolo per le operazioni di credito agrario ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Come livelli di comparabilità fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extragricoli si assumono, con riferimento alle singole province, le retribuzioni medie dei lavoratori extragricoli (al netto degli oneri sociali) determinate dall'Istituto centrale di statistica.

Tali livelli vengono modificati per gli anni successivi al 1973 sulla base delle analoghe serie delle retribuzioni medie extragricole all'uopo determinate dall'ISTAT.

Per stabilire l'obiettivo di sviluppo aziendale si moltiplicano i livelli di comparabilità sopra specificati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipen-

denti addetti ai settori extragricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo e calcolato dall'ISTAT per provincia o, in mancanza, per regione.

I dati sulle retribuzioni medie *pro capite* sopraindicati verranno comunicati dall'ISTAT al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle regioni entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.

Gli indici e i dati determinati dall'ISTAT in base a quanto previsto nei precedenti commi saranno resi noti a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la determinazione del reddito degli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi:

durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;

remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per la terra e i fabbricati ed all'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

per gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi deve tenersi conto del relativo tasso effettivo.

Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro un'ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extragricola, secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva n. 159 del 1972.

Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere, sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi, il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che saranno stabiliti in ciascuna regione.

Su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le modalità per l'individuazione delle aziende di riferimento nei differenti territori e in base a determinati ordinamenti produttivi. A tal fine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stipulerà con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) specifiche convenzioni.

I modelli avranno valore per un triennio dalla data della loro pubblicazione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, terzo alinea, sostituire la cifra: 2, con la cifra: 1.

17. 1. Pegoraro, Mirate, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

L'onorevole Pegoraro ha facoltà di svolgerlo.

PEGORARO. L'articolo 14, già votato, prevede al primo comma che « il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorative-uomo (ULU), almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività... ». L'articolo 17, ora in discussione, al primo comma così recita: « Come livelli di comparabilità fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extragricoli si assumono, con riferimento alle singole province, le retribuzioni medie dei lavoratori extragricoli... ». Ed il sesto comma dello stesso articolo 17 afferma che « per la determinazione del reddito degli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi: ... », fissando, quindi, alcuni elementi, come la durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore e la remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per la terra ed i fabbricati.

Onorevoli colleghi, riteniamo che questo sia un punto assai importante. Con l'emendamento che presentiamo, intendiamo modificare questo 2 per cento portandolo all'1 per cento. Motivo molto brevemente le ragioni che ci hanno spinto a presentare tale emendamento. Che cosa dispone, in definitiva, il sesto comma dell'articolo cui facciamo riferimento? Per poter beneficiare delle provvidenze previste, la remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda non deve scendere sotto il 2 per cento, per quanto riguarda la terra e i fabbricati. Ma la situazione della nostra agricoltura — non soltanto quella attuale, ma anche quella precedente — è tale che il terreno e i fabbricati non danno luogo ad alcun interesse, in quanto a malapena il coltivatore diretto riesce ad avere una magra

retribuzione del proprio lavoro e di quello dei familiari occupati nell'azienda. Ultimamente, con l'aumento incredibile dei valori fondiari, questa situazione si è ulteriormente aggravata: di conseguenza, riteniamo che sia assurdo condizionare il godimento dei benefici previsti dalla legge alla realizzazione di una rendita non inferiore al 2 per cento, quando è a tutti noto che il terreno, nella presente situazione, non rende praticamente nulla e l'impresa è in grado di remunerare soltanto il lavoro del coltivatore e dei suoi familiari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. In considerazione dell'attuale situazione del mercato dei capitali, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario a questo emendamento e intende mantenere, nell'articolo 17, le parole « non inferiore al 2 per cento ».

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti, Onorevole Pegoraro, mantiene il suo emendamento 17. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PEGORARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto — Commenti).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui — comprensivi degli interessi di preammortamento — contratti dall'imprenditore il cui piano di sviluppo sia stato approvato con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento ai sensi delle vigenti disposi-

zioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a lire 25 milioni per ogni unità lavorativa-uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda.

Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare il 7 per cento, elevabile al 9 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi dell'Italia centrale, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 per cento, e al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi dell'Italia centrale, delimitati a norma delle vigenti leggi.

La quota di concorso per ciascun mutuo è corrisposta direttamente agli istituti mutuanti in misura costante alla scadenza delle annualità o semestralità relative. Il concorso negli interessi è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo (maggiorato degli interessi di preammortamento) al saggio totale di interesse praticato dall'istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Conseguentemente il mutuatario corrisponderà all'istituto mutuante la differenza tra l'annualità o semestralità dovute per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il concorso nel pagamento degli interessi sarà pari alla differenza tra l'onere a carico del beneficiario, di cui al successivo comma, e il saggio d'interesse praticato dagli istituti mutuanti, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

18. 1. Gianni, Pegoraro, Mirate, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Marras, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

L'onere a carico del beneficiario non può superare il 5 per cento, e il 3 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno, della

montagna e agli altri territori depressi delimitati a norma delle leggi vigenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e alle cooperative costituite da coltivatori diretti e da lavoratori manuali della terra per la conduzione delle aziende agricole.

18. 2. Giannini, Pegoraro, Mirate, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Marras, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

L'onorevole Giannini ha facoltà di svolgerli.

GIANNINI. Abbiamo presentato questi due emendamenti - l'uno conseguenza dell'altro - nella considerazione del fatto che il credito agrario ha un'importanza determinante sia al fine dello sviluppo, sia al fine di consentire all'azienda agricola di svolgere regolarmente la propria attività economica. Si sa bene che in agricoltura la capacità di accumulazione è molto scarsa; e, per quanto poi riguarda le aziende contadine, questa capacità è quasi inesistente.

Per queste ragioni noi proponiamo che già in questa sede di applicazione delle direttive comunitarie per la politica delle strutture sia fissato un saggio percentuale d'interesse massimo a carico dei contadini, per non far correre a costoro l'alea di dovere affrontare interessi molto elevati e in ogni modo assolutamente insopportabili per la loro attività economica.

D'altra parte, il ministro dell'agricoltura, ieri, in Commissione, ha dichiarato che presenterà tra breve un disegno di legge con il quale saranno fissati nella misura massima del 6 per cento (e del 4 per cento per le zone del Mezzogiorno), i saggi d'interesse per il credito destinato ai miglioramenti fondiari.

Pertanto l'anticipazione di una normativa ispirata a tale principio fin dalla presente occasione sarebbe un atto perfettamente coerente, grazie al quale diverrebbe concretamente possibile per i contadini italiani fruire delle provvidenze creditizie comunitarie.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: 7 per cento, con le parole: 9 per cento; sostituire inoltre, sempre al secondo comma, le parole: 9 per cento, con le parole: 11 per cento.

18. 5. Ciaffi, Ascari Raccagni, Vineis.

L'onorevole Ciaffi ha facoltà di svolgerlo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

CIAFFI. Con questo emendamento noi chiediamo di innalzare il « tetto » del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per il finanziamento dei piani di sviluppo dal 7 al 9 per cento, e dal 9 all'11 per cento per le zone meridionali e per quelle depresse dell'Italia centrale.

In tal modo intendiamo garantire per questi mutui condizioni non inferiori a quelle praticate — e che si praticheranno anche in relazione ai provvedimenti preannunciati dal Governo — per il credito agrario speciale.

D'altra parte, occorre tenere anche presente che il rialzo dei saggi d'interesse è ormai giunto oltre ogni prevedibile limite. Aumentare il contributo significa dunque permettere allo Stato — ed eventualmente alle regioni — di determinare il loro concorso fino a due *plafonds* che noi proponiamo di portare rispettivamente al 9 e all'11 per cento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo la parola: Mezzogiorno, inserire le parole: per le zone montane.

18. 3. **Riz, Mitterdorfer.**

Al terzo comma, dopo la parola: Mezzogiorno, inserire le parole: alle zone montane.

18. 4. **Riz, Mitterdorfer.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18 ?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, l'emendamento Giannini 18, 1, che svincola il concorso nel pagamento degli interessi da qualsiasi limite massimo, non può essere accettato, non solo per questo motivo ma anche perché sarebbe incompatibile con il disposto dell'articolo 8, punto 2, della direttiva n. 159.

Collegato al precedente è l'altro emendamento Giannini 18, 2, che tra l'altro introdurrebbe una discriminante che potrebbe non ottenere il parere di conformità della Comunità. Anche su questo emendamento il parere della Commissione è, dunque, contrario.

L'emendamento Ciaffi 18, 5 propone un'alternativa rispetto a quanto previsto dai due emendamenti precedenti: e la maggioranza

della Commissione esprime su di esso parere favorevole.

Parere contrario, invece, sugli emendamenti Riz 18, 3 e 18, 4, con i quali si vorrebbero assimilare alle zone del Mezzogiorno tutte le zone montane, per le quali già ho chiarito che è imminente l'adozione di una specifica direttiva. D'altra parte, devo aggiungere che un concorso più generoso viene concesso al Mezzogiorno soprattutto per compensare il maggior costo del denaro che vi si registra rispetto alle zone del nord. Al sud, infatti, il denaro costa un punto e mezzo o due più che nelle altre zone d'Italia. Avverto che, del resto, già questa differenziazione configura un *novum* rispetto alla direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario agli emendamenti Giannini 18, 1 e 18, 2, e agli emendamenti Riz 18, 3 e 18, 4, per i motivi esposti dal relatore. Il Governo è però contrario anche all'emendamento Ciaffi 18, 5, perché l'aumento dei saggi d'interesse a carico dell'erario affievolisce le possibilità operative degli stanziamenti che a tale scopo sono previsti dal provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giannini, mantiene il suo emendamento 18, 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Dichiaro precluso da questa votazione l'emendamento Giannini 18, 2.

Pongo in votazione l'emendamento Ciaffi 18, 5, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché i firmatari non sono presenti, gli emendamenti Riz 18, 3 e 18, 4 s'intendono ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Il concorso di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del ministro del tesoro sentito il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento possono effettuare le operazioni di mutuo globale per investimenti fondiari e per le dotazioni aziendali previste dalla presente legge, ai fini del finanziamento del piano di sviluppo, anche in deroga ai propri statuti e alle disposizioni di legge che li riguardano.

Tali operazioni rientrano ad ogni effetto in quelle disciplinate dalle norme sul credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistiti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da garanzie reali, o, in difetto delle predette garanzie, dalla fidejussione di cui all'articolo 20 della presente legge. I mutui o parti di mutuo di durata decennale relativi agli investimenti mobiliari sono assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 1760 del 5 luglio 1928.

È consentito agli istituti di credito, a richiesta dell'imprenditore interessato, di accettare il trasferimento del privilegio legale, in caso di vendita o perimento del bene oggetto del privilegio, su altro bene mobile non soggetto a precedenti gravami o a diversi oneri.

L'imprenditore può chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'istituto di credito, allo stesso tasso globale dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere e a far tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tale caso egli corrisponderà all'istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.

L'istituto di credito è tenuto a concedere la richiesta attualizzazione del concorso non appena in possesso del provvedimento formale di concessione-liquidazione del concorso negli interessi, che avrà luogo con le modalità di

cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola: effettuate, aggiungere le parole: dagli istituti di credito delle casse rurali ed artigiane e; e, al secondo comma, sostituire le parole: Gli istituti, con le parole: Tali istituti.

19. 1. **Ciaffi, Vineis.**

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Tra gli istituti di cui ai precedenti commi è incluso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, che è autorizzato ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 13, 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

19. 2. **Ciaffi, Vineis.**

L'onorevole Ciaffi ha facoltà di svolgerli.

CIAFFI. In primo luogo dichiaro di ritirare l'emendamento 19. 1. Per quanto riguarda l'emendamento 19. 2, dirò che esso prevede l'autorizzazione agli istituti di credito delle casse rurali ed artigiane ad effettuare le operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi della legge n. 1760 del 1928. Fino ad ora si è registrata un'incomprensibile esclusione di questi istituti di credito, che sono a base cooperativa; con questo emendamento intendiamo appunto includere questi stessi istituti fra quelli abilitati, ponendoli sullo stesso piano di quelli che già operano nel settore del credito agrario di miglioramento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Ciaffi 19. 2?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole a questo emendamento. In effetti esso consentirà di porre rimedio a un'omissione che ritengo involontaria.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ciaffi 19.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del " fondo interbancario " di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fideiussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fideiussione non può in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo (comprensivo di capitale e di interesse), elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi dell'Italia centrale.

Le aliquote massime indicate al precedente comma possono essere elevate al 70 per cento nei casi in cui i piani di sviluppo siano presentati da affittuari, da mezzadri e da coloni.

Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 9 la misura della fideiussione può essere elevata fino al 90 per cento.

Per gli altri affittuari, mezzadri e coloni che non sono in grado di offrire comunque garanzie reali le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo comma del precedente articolo 19, anche in deroga ai propri statuti e alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fideiussoria di cui al primo comma del presente articolo.

Per tali operazioni gli istituti di credito possono — con autorizzazione del Ministero del tesoro — emettere obbligazioni garantite dallo Stato.

Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'eserci-

zio del credito agrario, la fideiussione rilasciata dalla sezione speciale del " fondo interbancario " di garanzia è parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La fideiussione, salvi i casi previsti dai seguenti commi, non può eccedere il 50 per cento del mutuo (comprensivo di capitale e di interesse), elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno, la montagna e gli altri territori depressi dell'Italia centrale; essa è elevata per i coltivatori diretti al 70 per cento e al 90 per cento per i coltivatori diretti del Mezzogiorno e della montagna. Qualora l'impresa diretto-coltivatrice, singola o associata, abbia già impegnato parte delle garanzie disponibili, la fideiussione richiesta è elevata sino all'importo della differenza fra le garanzie residue e il totale del mutuo.

20. 1. **Bonifazi, Giannini, Pegoraro, Mirate, Bardelli, Macaluso Emanuele, Di Marino, Esposito, Marras, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.**

Sopprimere il terzo comma.

20. 2. **Bonifazi, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Di Mariuo, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.**

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo comma del precedente articolo 14, anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fideiussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fideiussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

20. 3. **Bonifazi, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.**

L'onorevole Bonifazi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

BONIFAZI. L'articolo 20 del testo del disegno di legge è un'innovazione abbastanza importante nel sistema creditizio italiano, in quanto, ove siano approvati i piani di sviluppo aziendali e gli imprenditori non abbiano sufficienti garanzie reali da prestare agli istituti mutuanti, la differenza sarebbe coperta da fideiussione. Così com'è congegnato l'articolo 20, noi riscontriamo notevoli difficoltà per i coltivatori diretti, i mezzadri, gli affittuari e i coloni; pertanto, proponiamo con i nostri emendamenti alcune modificazioni sostanziali.

In primo luogo proponiamo che sia riconosciuta una partecipazione fideiussoria differenziata fra imprese in genere e imprese diretto-coltivatrici. Di conseguenza con lo emendamento 20. 1 eleviamo la percentuale di fideiussione per i coltivatori diretti al 70 per cento, e per quelli del Mezzogiorno al 90 per cento. Inoltre avendo ragione di ritenere che i coltivatori diretti, già gravati di altri prestiti e mutui, possano trovarsi molto spesso in difficoltà nella presentazione delle garanzie reali, proponiamo, allo scopo di consentire con assoluta certezza che anche i coltivatori diretti possano realizzare i piani di sviluppo aziendale, che la fideiussione non venga calcolata soltanto in percentuale, ma che la stessa, qualora l'impresa diretto-coltivatrice abbia già impegnato parte delle garanzie di cui dispone, sia elevata sino all'importo della differenza fra le garanzie residue e il totale del mutuo.

Con l'emendamento 20. 3 si propone di garantire ai mezzadri, affittuari e coloni la possibilità di accedere con certezza all'istituto della fideiussione. Infatti l'articolo 20, al quarto comma, stabilisce che la fideiussione per coloni, mezzadri e affittuari possa essere elevata sino al 70 per cento. Ciò presuppone l'esistenza di garanzie reali almeno del 30 per cento; ma gli affittuari, mezzadri e coloni, non essendo proprietari della terra, possono trovarsi nella condizione di non potere offrire questa percentuale di garanzia. Per questo, al fine di rendere possibile l'applicazione dei piani di sviluppo aziendale per queste categorie, noi proponiamo che la fideiussione, in mancanza di garanzie, sia offerta per il totale del mutuo; mentre, quando vi sia qualche garanzia, la fideiussione dovrebbe essere pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo. Tale essendo il significato della modificazione da noi proposta al comma quinto, ne deriva naturalmente la soppressione del terzo comma.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: Mezzogiorno, inserire le parole: per le zone montane.

20. 4.

Riz, Mitterdorfer.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, essendo stato approvato l'emendamento Ciaffi all'articolo 19, ai fini di un miglior coordinamento il Governo ritiene necessario presentare all'articolo 20 un emendamento che mi affretto a farle pervenire.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Aggiungere, al quinto comma, dopo le parole: al secondo comma, le parole: e al terzo comma.

20. 5.

Governo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Bonifazi 20. 1, anche in considerazione dell'accettazione che mi accingo ad esprimere circa un altro emendamento dello stesso firmatario a questo medesimo articolo.

Parere contrario esprimiamo anche per l'emendamento Bonifazi 20. 2, che si ricollega al precedente. Per contro, come dicevo, possiamo esprimere parere favorevole all'emendamento Bonifazi 20. 3, in quanto esso disciplina con maggiore precisione le ipotesi in cui gli affittuari, i mezzadri e i coloni non siano in grado di offrire garanzie reali, o possano offrirle soltanto parzialmente.

Parere favorevole anche all'emendamento proposto poc'anzi dal Governo, che è di mero coordinamento.

Parere contrario, invece, all'emendamento Riz 20. 4.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo insiste sul suo emendamento e si uniforma per il resto alle conclusioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonifazi, mantiene il suo emendamento 20. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONIFAZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, su richiesta dei deputati segretari, essendo incerto l'esito della votazione, si procederà a controprova mediante procedimento elettronico, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento. Avverto che da questo momento decorrono i cinque minuti di preavviso previsti dal quarto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,50, è ripresa alle 16,55.

PRESIDENTE. Pongo in votazione di controprova mediante procedimento elettronico l'emendamento Bonifazi 20. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 20. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Bonifazi, mantiene il suo emendamento 20. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONIFAZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonifazi 20. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

BONIFAZI. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFAZI. Signor Presidente, ritengo che, avendo la Camera approvato il mio emendamento 20. 3, non sia più necessario modificare — come propone l'emendamento del Governo — il quinto comma dell'articolo 20, che è ormai superato. Vi si potrebbe provvedere, semmai, in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo, signor Presidente, con quanto dichiarato dall'onorevole Bonifazi. Ritiro, pertanto, l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Presso il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, è istituita una speciale sezione per la prestazione della fideiussione di cui al precedente articolo, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.

La sezione speciale è amministrata da un comitato direttivo ed è sottoposta a controllo di un collegio sindacale.

Il comitato è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale da queste designati e nominati dal ministro dell'agricoltura e delle foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate.

Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro del tesoro. Nella stessa forma sono nominati, fra i rispettivi componenti, i presidenti del comitato e del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.

La sezione speciale del fondo di cui al primo comma del presente articolo emanerà, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La sezione speciale si articolerà in sezioni regionali, nominate dalle regioni sulla base del regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo.

21. 1. Di Marino, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

Al terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Partecipano al comitato con diritto di voto cinque rappresentanti delle regioni nominati di concerto tra le medesime.

21. 2. Di Marino, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

Al sesto comma, dopo le parole: le norme regolamentari, aggiungere le parole: per la composizione e il funzionamento delle sezioni regionali, nonché.

21. 3. Di Marino, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

L'onorevole Di Marino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DI MARINO. Con gli emendamenti 21. 1 e 21. 3 proponiamo che la sezione speciale del fondo interbancario di garanzia si articoli in sezioni regionali, sulla base di una regolamentazione che dovrà essere fissata dalla sezione speciale stessa. L'emendamento 21. 2 tende invece ad aumentare da 3 a 5 i rappresentanti delle regioni in seno al comitato direttivo.

La divisione della sezione speciale in sezioni regionali viene richiesta allo scopo di consentire un più rapido e approfondito esame delle pratiche, evitando che il lavoro della sezione centrale sia appesantito da una eccessiva burocratizzazione. Nello stesso tempo si vuole d'altra parte consentire che, nell'espletamento del lavoro, si tenga nel dovuto conto la specificità dei problemi riscontrabili in relazione alle varie situazioni del paese. È evidente, infine, che in questo modo la sezione centrale potrà svolgere un'istruttoria più rapida per le varie pratiche.

Per quanto riguarda l'emendamento 21. 2, ripeto che con esso chiediamo soltanto di aumentare da 3 a 5 il numero dei rappresentanti regionali nella sezione prevista dal primo comma dell'articolo 21. E ciò sembra a noi tanto più opportuno se solo si tiene conto che in tale sezione tre sono i rappresentanti ministeriali, tre quelli degli istituti di credito, quattro quelli sindacali e soltanto tre i rappresentanti delle regioni. Per tale motivo ci sembra giusto portare il numero di questi ultimi rappresentanti da 3 a 5.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria agli emendamenti Di Marino 21. 1 e 21. 3. In breve, le ragioni sono che un decentramento di questo fondo interbancario di garanzia si appalesa irrealizzabile, in quanto, poiché gli apporti affluiscono ad esso unitariamente, non sarebbe possibile prevedere una diversificazione negli apporti per regioni. La Commissione è contraria anche all'emendamento Di Marino 21. 2 relativo all'aumento del numero dei rappresentanti regionali, poiché ritiene che il numero attuale sia sufficiente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti per le stesse ragioni esposte dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Di Marino, mantiene i suoi emendamenti 21. 1, 21. 2 e 21. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DI MARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Marino 21. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Di Marino 21. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Di Marino 21. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fideiussioni, alla sezione speciale del fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'articolo 6.

Tutte le operazioni di credito agrario poste in essere in base alla presente legge sono soggette alle trattenute di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, trattenute che affluiscono alla sezione speciale del fondo interbancario, che interviene in sostituzione della garanzia prevista dalla legge medesima.

Affluiscono altresì alle disponibilità della sezione del fondo interbancario, per gli scopi ad essa demandati dalla presente legge, un'aliquota pari a quella prevista dalla lettera d) del nono comma dell'articolo 36 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché gli interessi maturati sulle somme comunque affluite alla gestione, che saranno versate ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla " sezione speciale del fondo interbancario di garanzia ".

La fideiussione prevista dalla presente legge non è cumulabile con gli altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni o comunque erogati da enti od istituti pubblici.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della sezione speciale, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione delle fideiussioni concesse alle cooperative e alle associazioni, anche nel caso che impegnino i singoli soci.

22. 1. **Mirate, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Pegoraro, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.**

MIRATE. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 22 ?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria, poiché ritiene inammissibile la cumulabilità dei benefici.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario per la stessa ragione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mirate, mantiene il suo emendamento 22. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MIRATE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso - in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente articolo 18 - un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di lire 28.125 per ettaro il primo anno, lire 18.650 per ettaro nel secondo anno; lire 9.375 per ettaro nel terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno comunque superare lire 2.812.500 il primo anno, lire 1.875.000 il secondo anno e lire 937.500 il terzo anno ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare lire 1.406.250 per il primo anno, lire 937.500 per il secondo anno e lire 468.750 per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

23. 1. **Scutari, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Pegoraro, Mirate, Tassari Giorgi Renata, Valori.**

L'onorevole Scutari ha facoltà di svolgerlo.

SCUTARI. L'articolo 23, dopo avere stabilito i contributi da erogare per ogni ettaro di superficie necessario alla produzione di carne, indica nell'ultimo comma anche l'importo complessivo dei detti contributi per ogni azienda. Proprio a quest'ultimo comma siamo contrari, poiché a nostro parere occorre modificare i termini di erogazione di questo contributo al fine di permettere ad un maggior numero di aziende di poterne usufruire. Ritengo che il nostro emendamento risponda appunto a questa esigenza: non sarebbe giusto infatti che le aziende diretto-coltivatrici, che contribuiscono oggi per l'80 per cento circa alla

produzione di carne nel nostro paese, non beneficino con la necessaria larghezza dei contributi di cui all'articolo 23. Questi sono i motivi per i quali abbiamo presentato l'emendamento 23. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Benché esso disattenda, in certa misura, le finalità produttivistiche che si propone la normativa al nostro esame, la maggioranza della Commissione ritiene di esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole, poiché la riduzione proposta per i limiti massimi appare equa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Scutari 23. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che, a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 6 milioni 250 mila lire e non superiore a 25 milioni di lire e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una

produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

La concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti per investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle decisioni che saranno adottate in relazione al punto 3 dell'articolo 9 della direttiva CEE 17 aprile 1972, n. 159.

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttato da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di tale superficie sia utilizzato da aziende che producano redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente articolo 14.

I contributi previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 25.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

« Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile, da accertarsi dall'autorità cui è rimessa l'approvazione del piano di sviluppo.

In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 18 è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di 20 milioni di lire per ogni unità lavorativa-uomo impiegata nella azienda, compreso l'imprenditore agricolo. Il concorso medesimo non può superare il 5 per cento, elevabile al 6 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi dell'Italia centrale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste emanerà criteri per l'individuazione delle aziende di cui al comma precedente.

25. 3. De Marzio, Valensise, Sponziello, Tassi, Lo Porto.

TASSI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Le riserve del nostro gruppo sull'intero disegno di legge sono state già espresse ampiamente. Noi riteniamo infatti che lo stravolgimento dei principi che sono alla base delle direttive comunitarie, avvenuto prima con il disegno di legge n. 2244 presentato dal Governo Andreotti-Malagodi e aggravato poi dal testo redatto dal Comitato ristretto della Commissione agricoltura, incorrerà senza dubbio nelle riserve e nelle reprimende della Comunità economica europea. Ciò avverrà perché non sono stati mantenuti quei criteri che la Comunità aveva voluto imporre allo scopo di uniformare le politiche agricole dei vari paesi e, soprattutto, allo scopo di far cessare quel sistema in base al quale la collettività e lo Stato non concentravano gli aiuti sulle sole aziende efficienti o in grado di divenire tali.

Riteniamo anche che l'aver affidato alle regioni molti di quei compiti che le direttive comunitarie conferivano agli Stati firmatari del trattato di Roma comporterà diverse difficoltà, sia di carattere procedurale, sia di carattere sostanziale. Si verificherà cioè una notevole difformità nell'applicazione dei criteri e dei principi contenuti nel disegno di legge al nostro esame. Riteniamo altresì che particolari compiti di coordinamento debbano essere affidati al Ministero dell'agricoltura, quale organo tecnico, anche se buona parte dell'attività che era di competenza di tale Ministero è stata trasferita alle regioni in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Desideriamo però sottolineare ancora una volta che l'articolo 117 della Costituzione, se considera l'agricoltura come materia di competenza primaria delle regioni, impone però che le regioni debbano esercitare tali competenze nei limiti dei principi fondamentali sta-

biliti dalle leggi dello Stato e in modo da non porsi in contrasto con l'interesse nazionale. Quindi sono proprio questi principi generali e questi interessi generali dello Stato — unitamente alla necessità di far sì che, almeno entro certi limiti, i criteri di applicazione delle direttive comunitarie siano uniformi anche per la parte lasciata all'autonomia regionale — a rendere opportuna l'introduzione nell'articolo 25 della norma proposta con il nostro emendamento.

Per questi motivi, raccomandiamo pertanto alla Camera l'approvazione del medesimo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: Mezzogiorno, inserire le parole: per le zone montane.

25. 1. **de Carneri, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori, Giannini.**

BARDELLI. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: Mezzogiorno, inserire le parole: per le zone montane.

25. 2. **Riz, Mitterdorfer.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 25?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento De Marzio 25. 3, perché, essendo i termini di riferimento per la comparabilità dei redditi da assumersi provincia per provincia, voler fare dettare direttamente dal Ministero dell'agricoltura i criteri per l'individuazione delle aziende appare incongruo. Si correrebbe il rischio di non potere più stabilire la comparabilità del reddito a livello provinciale. (*Interruzione del deputato Tassi*). Per queste ragioni la Commissione è contraria a questo emendamento.

Essa è altresì contraria agli identici emendamenti de Carneri 25. 1 e Riz 25. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario all'emendamento De Marzio 25. 3, perché con questo emendamento vengono sostanzialmente a stabilirsi regole di natura procedurale che riteniamo superflue ai fini di un'ordinata applicazione di quanto prevede l'articolo 25.

Il Governo è altresì contrario agli emendamenti de Carneri 25. 1 e Riz 25. 2, perché, oltre al fatto che con l'estensione di maggiori facilitazioni alle aziende ricadenti nei territori montani aumenterebbe l'onere finanziario, bisogna anche considerare che per gli stessi territori maggiori facilitazioni potranno scaturire dalla direttiva comunitaria sulle zone montane di prossima approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 25. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Bardelli, mantiene l'emendamento de Carneri 25. 1, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, congiuntamente all'identico emendamento Riz 25. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

« Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dovranno adottare le norme procedurali necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) determinazione degli organi cui saranno affidate le varie fasi dell'attività amministrativa, tecnica e decisoria relativa alla

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 5 della direttiva CEE n. 159, alla loro istruttoria, all'approvazione del piano di sviluppo, alla concessione delle provvidenze ed alla vigilanza sull'attuazione del piano;

b) determinazione di un termine non superiore a 90 giorni entro il quale le domande debbono essere accettate o respinte;

c) istituzione di un comitato consultivo, che potrà anche essere articolato territorialmente, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi e alle disposizioni contenute nella presente legge nonché sull'idoneità sua alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.

Del comitato dovranno far parte in prevalenza i rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate in conformità delle direttive espresse dalla presente legge e di quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Le regioni forniranno tempestivamente tutti gli elementi, le notizie e i chiarimenti che si rendessero necessari, in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere a richieste della Comunità, o che comunque siano connessi al mantenimento dei rapporti con la Comunità economica europea.

Le regioni invieranno periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dettagliate relazioni sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari che si presenteranno in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge nei rispettivi territori. Dovranno altresì fornire ogni tre mesi situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno ad esse comunicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

Le regioni provvedono autonomamente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le norme procedurali per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati, con particolare riferimento:

agli organi cui saranno affidate le varie fasi dell'attività amministrativa, tecnica e de-

cisoria relativa alla presentazione delle domande, all'approvazione dei piani, alla vigilanza sulla loro attuazione e alla concessione delle provvidenze;

alla determinazione del termine entro il quale le domande debbono essere accettate o respinte.

Le regioni forniranno tempestivamente ai ministeri competenti tutti gli elementi e le notizie necessari per corrispondere a richieste della Comunità.

26. 1. Scutari, Riga, Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Pegoraro, Mirate, Tallasi Giorgi Renata, Valori.

L'onorevole Scutari ha facoltà di svolgerlo.

SCUTARI. Diamo per illustrato questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, prima alinea, dopo la parola: regioni, inserire le parole: a statuto ordinario.

26. 2. Riz, Mitterdorfer.

Al quarto comma, dopo la parola: regioni, inserire le parole: a statuto ordinario.

26. 3. Riz, Mitterdorfer.

All'ultimo comma, dopo la parola: regioni, inserire le parole: a statuto ordinario.

26. 4. Riz, Mitterdorfer.

L'onorevole Riz ha facoltà di illustrarli.

RIZ. Li diamo per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 26 ?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario all'emendamento Scutari 26. 1, che contrasta con talune disposizioni della direttiva, e precisamente con l'articolo 7 della direttiva n. 159. Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti Riz 26. 2, 26. 3 e 26. 4, perché non è possibile sottrarre le regioni a statuto speciale all'osservanza degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale, limitandola alle sole regioni a statuto ordinario.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento Scutari 26. 1 per i motivi esposti dal relatore per la maggioranza e agli emendamenti Riz 26. 2, 26. 3 e 26. 4 perché, come ha già osservato il relatore, essi mirano a sottrarre le regioni a statuto speciale all'ottemperanza delle disposizioni previste dall'articolo 26.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Scutari, mantiene il suo emendamento 26. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SCUTARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Riz, mantiene i suoi emendamenti 26. 2, 26. 3 e 26. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 26. 2.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Riz 26. 3.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Riz 26.4.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo della Commissione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« In caso di persistente inadempimento degli organi regionali nello svolgimento delle attività amministrative di attuazione delle direttive comunitarie di cui all'articolo 1, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli esteri o del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il presidente della giunta regionale interessata, autorizza il ministro dell'agricoltura e delle foreste

a disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo, ove occorra, le opportune variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: organi regionali, con le seguenti: organi delle regioni a statuto ordinario.

27. 2. **Riz, Mitterdorfer.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. L'emendamento, signor Presidente, si illustra da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: di attuazione delle direttive comunitarie di cui all'articolo 1, con le parole: loro delegate.

27. 1. **Valori, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata.**

VALORI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 27 ?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non accetta l'emendamento Riz 27. 2, non potendosi limitare la disciplina prevista per inadempienze delle regioni alle sole regioni a statuto ordinario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 27.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Commissione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta delle regioni interessate assegnerà la quota di concorso a ciascun istituto di credito.

Le regioni, che potranno chiedere all'occorrenza eventuali variazioni nell'ambito della quota loro assegnata, faranno ogni trimestre richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del fabbisogno necessario all'impegno, liquidazione o pagamento del concorso, che avrà luogo a norma dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla base dei piani di sviluppo approvati.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al precedente comma saranno attribuite alle regioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con mandato diretto di pagamento.

Non appena provveduto alla liquidazione del concorso le regioni dovranno rimettere al Ministero la dimostrazione analitica delle somme erogate per consentire il tempestivo inoltro alla Comunità economica europea delle richieste di rimborso ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il ministro del tesoro, d'intesa con le regioni, assegnerà la quota di concorso a ciascun istituto di credito.

28. 1. **Pegoraro, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.**

L'onorevole Pegoraro ha facoltà di svolgerlo.

PEGORARO. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: regioni, inserire le parole: a statuto ordinario.

28. 4. **Riz, Mitterdorfer.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le parole: al Ministero del tesoro.

28. 2. **Mirate, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Pegoraro, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.**

Al terzo comma, sostituire le parole: dal Ministero dell'agricoltura e foreste, con le seguenti: dal Ministero del tesoro.

28. 3. **Mirate, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Pegoraro, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.**

L'onorevole Mirate ha facoltà di illustrarli.

MIRATE. Li consideriamo svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28 ?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento Pegoraro 28. 1, che tende ad affidare al Ministero del tesoro la ripartizione dei fondi, in quanto è al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che spetta la diretta responsabilità della regolare attuazione delle direttive. La Commissione è altresì contraria all'emendamento Riz 28.4, in quanto non è possibile accettare una distinzione in favore delle regioni a statuto speciale: anch'esse devono essere vincolate alle assegnazioni di concorso stabilite dallo Stato. Esprimo parere contrario agli emendamenti Mirate 28. 2 e 28.3, per le stesse considerazioni già svolte a proposito dell'emendamento Pegoraro 28. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 28, per i motivi già esposti dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pegoraro, mantiene il suo emendamento 28. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

PEGORARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 28. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Mirate, mantiene i suoi emendamenti 28. 2 e 28. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MIRATE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mirate 28. 2.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mirate 28. 3.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva CEE n. 159/72, è concesso un contributo di 280 mila lire, erogabile in quattro anni, per l'importo di 120 mila lire nel primo anno, 80 mila nel secondo, 50 mila nel terzo e 30 mila nel quarto.

Le regioni provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo previsto dal primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 30.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Alle associazioni di produttori agricoli, prevalentemente costituite da coltivatori diretti, che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire assistenza alle aziende associate e di conseguire una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di dar vita ad un'attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di un milione 560 mila lire ad un massimo di 4 milioni 680 mila lire, secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

Per ottenere il contributo, le associazioni debbono essere costituite con voto *pro capite* successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalle vigenti leggi per le cooperative agricole e per i consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, nonché dalle leggi speciali per le associazioni di produttori.

Le funzioni amministrative relative all'applicazione del presente articolo sono esercitate dalle regioni.

Per le associazioni a carattere interregionale provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni interessate ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Per le associazioni a carattere interregionale provvedono d'intesa le regioni interessate.

30. 1. **Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Tallasi Giorgi Renata, Valori.**

L'onorevole Grazia Riga ha facoltà di svolgerlo.

RIGA GRAZIA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario, signor Presidente, in quanto, trattandosi di interessi interregionali, la

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

loro regolamentazione compete allo Stato e non alle regioni.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro contrario, per gli stessi motivi esposti dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Grazia Riga, mantiene il suo emendamento 30. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIGA GRAZIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Le regioni, nell'emanazione delle norme di propria competenza nel settore delle strutture aziendali agrarie e fondiarie, devono attenersi ai principi ed ai limiti stabiliti dall'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159 del Consiglio delle Comunità europee del 17 aprile 1972 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Le regioni sono tenute, nell'emanazione delle norme di propria competenza nel settore delle strutture agrarie e fondiarie, al rispetto degli articoli 89, 92 e 93 del trattato di Roma.

31. 1. **Valori, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata.**

L'onorevole Valori ha facoltà di svolgerlo.

VALORI. L'articolo 31 fa divieto alle regioni di emanare una normativa autonoma che sia in contrasto con l'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159. Si tratta, dunque, di un articolo che, sotto il pretesto di

impedire una politica lesiva della libertà di concorrenza, vulnera gravemente i poteri autonomi delle regioni.

Noi, anziché riferirci ai limiti fissati dall'articolo 14 della direttiva di cui sopra, che sono eccedenti rispetto a quelli previsti dagli articoli 89, 92 e 93 del trattato di Roma, abbiamo posto come limite il rispetto — oltre il quale non riteniamo che si possa andare — di questi tre articoli del trattato. È un punto decisivo per il futuro legislativo delle regioni italiane. Raccomandiamo, dunque, l'emendamento in questione all'attenzione di tutti. Approvandolo, si apre per le regioni la possibilità di legiferare. In caso contrario, essa ne risulterà quasi del tutto impedita.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Già nella mia replica ebbi a far rilevare all'onorevole Valori che l'articolo 31, che ripete esattamente il contenuto dell'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159, non è lesivo della sovranità legislativa né dello Stato né delle regioni. D'altra parte, devo far presente che gli articoli 92 e 93 del trattato di Roma, cui l'onorevole Valori fa riferimento, non hanno bisogno di essere recepiti nella legge, trattandosi per l'appunto di norme di quel trattato. Sono quindi contrario all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario, per gli stessi motivi esposti dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valori, mantiene il suo emendamento 31. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, su richiesta dei deputati segretari, essendo incerto l'esito della votazione, procediamo a controprova mediante procedimento elettronico, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento.

(L'emendamento è respinto).

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Per il conseguimento delle finalità di cui al punto *b*) dell'articolo 1 della presente legge ed in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 160 del 17 aprile 1972, è istituita una indennità a favore degli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione della propria attività alle condizioni stabilite dalle successive disposizioni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le regioni possono differenziare o non applicare l'indennità di cui al precedente comma, a seconda delle zone, in relazione alla esigenza di conservare adeguati livelli di occupazione in agricoltura e in armonia con i programmi regionali di sviluppo e i piani zonali.

32. 1. Mirate, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Pegoraro, Scutari, Tallassi Gtorgi Renata, Valori.

L'onorevole Mirate ha facoltà di svolgerlo.

MIRATE. Desidero richiamare brevemente l'attenzione dell'Assemblea e, in particolare, dei colleghi della maggioranza sulla gravità delle conseguenze che verrebbero inevitabilmente a determinarsi in virtù della logica insita nell'articolo 32 nella sua attuale formulazione. Infatti, secondo l'ipotesi formulata nell'articolo 32, l'indennità di cessazione anticipata dell'attività agricola dovrebbe essere applicata indiscriminatamente in tutte le regioni del paese e, quindi, anche in quelle zone agricole dove si sono già raggiunti e talvolta superati i limiti fisiologici di conservazione degli assetti ecologici.

Riteniamo che un'ipotesi di questo tipo determinerebbe conseguenze oltremodo gravi non solo in termini di caduta del livello di produttività agricola, ma in termini di crescente dissesto ecologico e in particolare

idrogeologico: tutti fenomeni che sono connessi con lo spopolamento umano del territorio.

In secondo luogo, vogliamo far rilevare ai colleghi della maggioranza la palese incongruenza che emergerebbe tra questo testo e le linee di tendenza che si vengono affermando in alcune legislazioni regionali e nella stessa legislazione comunitaria. E cito il caso della valle d'Aosta, cito il caso di una direttiva comunitaria che prevede provvedimenti di natura esattamente opposta, introducendo un'indennità di permanenza in zone particolarmente disagiate, dove — ripeto — si sono già raggiunti limiti minimi di permanenza delle popolazioni agricole sul territorio. Se venisse approvata questa norma, si rideterminerebbe quindi una incongruenza palese: da una parte riconosceremmo l'indennità in parola, che farebbe fuggire ulteriormente la gente dalle campagne, dall'altra daremmo un'indennità per farla rimanere.

Per questi motivi più volte abbiamo sollecitato la deroga all'applicazione della direttiva n. 160; in via strettamente subordinata riteniamo che questa incongruenza possa essere evitata accogliendo l'emendamento che abbiamo presentato, con il quale si concede alle regioni il potere di differenziare, di graduare la concessione di questa indennità o, al limite, di non applicarla in quelle zone dove fosse chiara l'esigenza di conservare gli esistenti livelli di occupazione in agricoltura.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, ho già fatto presente in Commissione che fino a quando non si avrà in proposito una decisione del Consiglio delle Comunità europee non sarà possibile attuare una differenziazione o una non applicazione delle misure previste dalla direttiva n. 160. Poiché fino a questo momento nessuna decisione in proposito è intervenuta da parte del Consiglio comunitario, non è possibile accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario, per le ragioni esposte dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mirate, mantiene il suo emendamento 32. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MIRATE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 32.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

« L'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al precedente articolo può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al 65° anno di età, appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che dedichino almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro all'attività agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti.

I titolari di aziende con superficie superiore agli ettari 15, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, possono chiedere l'indennità di cui al precedente articolo dal compimento del sessantesimo anno di età e goderne fino al sessantacinquesimo, a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento, nei quali casi trovano applicazione le disposizioni del precedente comma.

L'indennità predetta può essere concessa, in ogni caso, agli imprenditori di età compresa tra i 55 e i 65 anni le cui aziende ricadono in territori classificati montani in base alle vigenti disposizioni di legge, qualunque sia la superficie relativa.

Per la concessione dell'indennità prevista dalla presente legge può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

Per il calcolo del tempo attivo si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da un'attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: e fino al 65° anno di età.

33. 1. Marras, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Mirate, Pegoraro, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

L'indennità di cui al precedente comma viene corrisposta per intero fino al 65° anno di età e per un ammontare pari alla eventuale differenza tra le pensioni di vecchiaia dei coltivatori diretti e la predetta indennità per gli anni successivi e fino a quando non sarà raggiunta la parificazione tra pensioni e indennità di cessazione dell'attività agricola.

33. 2. Marras, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Mirate, Pegoraro, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.

Sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

I titolari di aziende con superficie superiore ai 15 ettari, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, possono chiedere l'indennità di cui al precedente articolo quando si tratti di coltivatori diretti, di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi colpiti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento.

33. 3. Marras, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Mirate, Pegoraro, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.

RIGA GRAZIA. Diamo per svolti questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario a tutti e tre gli emendamenti, perché sono in stridente contrasto con le direttive comunitarie.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Grazia Riga, mantiene gli emendamenti Marras 33. 1, 33. 2 e 33. 3, di cui ella è co-firmataria, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

RIGA GRAZIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marras 33. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Marras 33. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Marras 33. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Hanno altresì titolo all'indennità per cessazione dell'attività agricola di cui al precedente articolo 32, sempreché ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 e i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonché i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici delle misure previste dalla presente legge.

L'indennità può essere concessa per ogni azienda limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Ai fini anzidetti, per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda destinata a scomparire almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda.

Sempre agli stessi fini si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare della azienda, quali parenti (nei limiti di cui all'articolo 77 del codice civile) dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorché ceduto ».

PRESIDENTE. Avverto che il seguente emendamento è precluso dall'esito della precedente votazione:

Al primo comma, sostituire le parole: e si trovino in età compresa tra i 55 e i 65 anni, con le seguenti: e abbiano compiuto i 55 anni di età.

34. 1. **Marras, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.**

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

Nel caso in cui nell'azienda agricola destinata a scomparire sia presente tanto il lavoratore agricolo dipendente a titolo permanente quanto il coadiuvante familiare a titolo permanente, l'indennità di cessazione di cui al precedente articolo 32 spetta ad entrambi.

34. 2. **Giannini, Bardelli, Macaluso Emanuele, Riga Grazia, Talassi Giorgi Renata, Esposito, Di Marino, Bonifazi, Scutari, Pegoraro, Mirate, Valori.**

L'onorevole Giannini ha facoltà di svolgerlo.

GIANNINI. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario, perché la direttiva stabilisce che non può essere data nessun'altra in-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

dennità oltre a quella che tocca al titolare dell'azienda per la cessazione dell'attività.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giannini, mantiene il suo emendamento 34. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 25, ai fini della concessione dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate al richiamato articolo 32, l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso.

L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola per il corrispondente periodo di tempo.

Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;

c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito,

nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad espropriazione od a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) il richiedente deve impegnarsi con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. L'inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente dell'indennità percepita fin dall'inizio, aumentata degli interessi legali.

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per un'estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale, anziché in proprietà, a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: non superiore al 15 per cento dell'intera superficie, *con le seguenti:* determinata dalle regioni a seconda delle zone agrarie e comunque non superiore al 15 per cento dell'intera superficie.

35. 1. **Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori, Riga Grazia.**

L'onorevole Pegoraro ha facoltà di svolgerlo.

PEGORARO. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario, in quanto l'emendamento contrasta con la lettera d) dell'articolo 3 della direttiva n. 160.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pegoraro, mantiene il suo emendamento 35. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PEGORARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo della Commissione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36, che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'articolo 34, ai fini della concessione dell'indennità prevista dall'articolo 32 sono richieste le seguenti condizioni:

a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due, ai sensi dell'articolo 34, quarto comma, presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;

c) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) del precedente articolo ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 37.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) dell'articolo 35, alla destinazione

della superficie nella quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi:

affitto per almeno 15 anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva delle Comunità europee n. 159 del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole o che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività aziendale, previo accertamento degli organi regionali;

oppure destinazione a fini di utilità pubblica, compreso il rimboschimento, in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione degli organismi fondiari di cui al successivo articolo 30, mediante vendita o affitto non inferiore a 15 anni, per essere destinata ad uno degli scopi sopra indicati.

Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per uno degli scopi predetti, gli organismi medesimi possono destinarla alla formazione o all'arrotondamento di proprietà diretto-coltivatrici ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, secondo alinea, sostituire la cifra: 15, con la seguente: 18.

37. 1. **Scutari, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Talassi Giorgi Renata, Valori, Riga Grazia.**

Al primo comma, sostituire il terzo alinea con il seguente:

oppure destinazione per il rimboschimento in relazione alle previsioni dei piani comprensoriali e dei piani zonali.

37. 2. **Scutari, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Talassi Giorgi Renata, Valori, Riga Grazia.**

L'onorevole Scutari ha facoltà di illustrarli.

SCUTARI. Li diamo per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario sia all'emendamento Scutari 37. 1, perché contrasta con gli obiettivi del programma di ristrutturazione, sia all'emendamento Scutari 37. 2, che introdurrebbe una situazione di minor favore rispetto a quella prevista dal testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Parere contrario a tutti e due gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Scutari, mantiene i suoi emendamenti 37. 1 e 37. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SCUTARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scutari 37. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Scutari 37. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del 65° anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta di parte:

900 unità di conto per gli imprenditori coniugati:

600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente ».

PRESIDENTE. Avverto che il seguente emendamento risulta precluso dalla precedente votazione:

Al primo aliena, sopprimere le parole: e fino al compimento del 65° anno di età.

38. 1. **Marras, Bardelli, Riga Grazia, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Mirate, Pegoraro, Scutari, Tassari Giorgi Renata, Valori.**

Pongo pertanto in votazione l'articolo 38 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Esercitano le funzioni di organismi fondiari, ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 11 e 28, gli enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonché la cassa per la formazione della proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Gli organismi fondiari incaricati di esercitare le funzioni di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 11 e 28 sono designati dalle regioni.

39. 1. **Bonifazi, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Tassari Giorgi Renata, Valori.**

L'onorevole Bonifazi ha facoltà di svolgerlo.

BONIFAZI. Poche parole, signor Presidente. L'articolo 30 del disegno di legge stabilisce che gli organismi fondiari, incaricati delle funzioni di acquisto e di trasferimento delle proprietà, sono gli enti di sviluppo e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Noi proponiamo che gli organismi fondiari non siano espressamente designati, ma sia data facoltà alle regioni di sceglierli secondo le proprie esigenze e le situazioni.

Questo emendamento vuole avere anche il significato di invitare il Governo e la maggioranza a riflettere sulla grave situazione esistente per quanto riguarda gli enti di sviluppo agricolo, posti in una situazione finanziaria ed istituzionale drammatica a causa della carente azione in tutti questi anni, del Governo e della maggioranza.

Per questi motivi raccomandiamo l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Purtroppo debbo dichiararmi contrario allo

emendamento, perché le direttive comunitarie fanno obbligo allo Stato membro di designare gli enti fondiari.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario, perché l'obbligo della designazione degli organismi fondiari nasce dalla disposizione contenuta al punto 3 dell'articolo 5 della direttiva comunitaria n. 160.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonifazi, mantiene il suo emendamento 39. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONIFAZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 40.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Il prezzo di cessione delle terre da parte degli organismi fondiari agli imprenditori che realizzano un piano di sviluppo agricolo non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario da parte dell'organismo fondiario avrà luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre due entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla stipula predetta.

Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della " tariffa di rendita vitalizia immediata ", adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ed approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale rendita è reversibile a favore del coniu-

ge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori d'età inabili al lavoro.

Gli organismi fondiari, in presenza di idonee condizioni, destinano immediatamente la terra all'ingrandimento delle aziende mediante cessione in proprietà o in affitto per almeno quindici anni o in enfiteusi, se acquisita a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno quindici anni, se acquisita in affitto, a imprenditori singoli o associati che abbiano presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo aziendale; ovvero a rimboschimento o a scopi non agricoli, favorendo la realizzazione di pubbliche iniziative per l'utilizzazione dei fondi medesimi a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.

L'organismo, nell'ambito delle sue disponibilità, deve soddisfare tempestivamente le richieste dell'imprenditore di cui al penultimo comma del precedente articolo 15, rilasciando dichiarazione di impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.

L'organismo può anche procedere con atti precari all'immediata messa a disposizione delle terre richieste, salva l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

I terreni che non possono essere destinati agli scopi di miglioramento strutturale verranno utilizzati nell'ambito dei piani zonali per operazioni di riordino fondiario, di accorpamento, per iniziative sperimentali dimostrative o per formazione di aziende silvo-pastorali.

Qualora i terreni suscettibili di utilizzazione agricola non possano essere immediatamente destinati agli scopi di miglioramento strutturale, gli organismi medesimi debbono adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento, a richiesta dell'organismo fondiario. Tali concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno.

In deroga a qualsiasi contraria disposizione, l'organismo fondiario ha facoltà di subaffittare, per gli scopi di cui alla presente legge, senza bisogno di consenso del proprietario, i terreni ricevuti in affitto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: Se trattasi di terreni i cui proprietari siano iscritti nei ruoli del reddito delle

persone fisiche per un imponibile non superiore a 2 milioni di lire, tale pagamento avrà luogo in un'unica soluzione al momento della stipulazione dell'atto.

40. 1. **Talassi Giorgi Renata, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Valori.**

L'onorevole Renata Talassi Giorgi ha facoltà di svolgerlo.

TALASSI GIORGI RENATA. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che il seguente emendamento è precluso a seguito delle precedenti votazioni.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Gli organismi fondiari, in presenza di idonee condizioni, destinano immediatamente la terra per la formazione di cooperative di conduzione tra coltivatori diretti e altri lavoratori manuali della terra e all'ingrandimento delle aziende, mediante cessione in proprietà o in affitto per almeno 18 anni o in enfiteusi, se acquisita a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno 18 anni, se acquisita in affitto, a imprenditori singoli o associati che abbiano presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo aziendale; ovvero a rimboschimento o a scopi di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.

40. 2. **Talassi Giorgi Renata, Bardelli, Riga Grazia, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Valori.**

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Talassi Giorgi Renata 40. 1?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza.* Sono contrario all'emendamento, poiché altererebbe le previsioni finanziarie.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo. è contrario per lo stesso motivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Renata Talassi Giorgi, mantiene il suo emendamento 40. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TALASSI GIORGI RENATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto.*)

Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo della Commissione. (*È approvato.*)

Si dia lettura dell'articolo 41, che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Per realizzare le condizioni più idonee al raggiungimento dei fini di cui al punto b) dell'articolo 1 della presente legge, è istituito altresì un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinino le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nel precedente articolo 37 ».

(*È approvato.*)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 42.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Il premio è corrisposto in un'unica soluzione, successivamente all'effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso, su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscano dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e, destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'articolo 37.

Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessazione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone d'affitto;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che, avendo il loro affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione di cui all'articolo 32, pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'articolo 37;

c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, all'indennità di cessazione dell'attività agricola, offrano i propri terreni di cui abbiano la disponibilità per gli scopi previsti dall'articolo 37;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengono titolari per ac-

quisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo III;

f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola, anche nel caso in cui non possano fruire dell'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo, e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'articolo 37; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario, il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti; in ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Il predetto premio è pari a otto annualità del canone d'affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del presente articolo; a sei annualità del canone di affitto, come sopra determinato, per gli aventi titolo indicati alla lettera c).

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui al quarto comma dell'articolo 40.

È esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di espropriazione per utilità pubblica ».

PRESIDENTE. Avverto che i seguenti emendamenti sono preclusi per effetto di precedenti votazioni:

Al secondo comma, lettera e), sostituire la cifra: 15, con la seguente: 18.

42. 1. Scutari, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Talassi Giorgi Renata, Valori.

Al secondo comma, lettera g), sostituire la cifra: 15, con la seguente: 18.

42. 2. Scutari, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Talassi Giorgi Renata, Valori, Riga Grazia.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 42 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

« I beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola prevista dalla presente legge i quali risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono, anche in mancanza dei requisiti previsti, ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti nelle assicurazioni stesse.

Gli stessi beneficiari conservano altresì il diritto:

a) all'assistenza sanitaria da parte degli istituti o casse presso i quali erano assicurati al momento della cessazione dell'attività agricola e sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo;

b) agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capofamiglia, nei limiti e modalità previsti per la categoria di appartenenza.

L'onere derivante dall'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma è assunto a completo carico dello Stato ed è rimborsato agli istituti, casse o gestioni interessate sulla base delle risultanze contabili di spesa rilevate annualmente dai rendiconti generali di gestione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.

Sono vietate eventuali diminuzioni delle prestazioni previdenziali e assistenziali con pregiudizio per i beneficiari dell'indennità; è altresì vietato ogni indebito aumento degli oneri contributivi a carico degli stessi. Sono invece automaticamente estese ai destinatari dell'indennità gli eventuali miglioramenti del-

le prestazioni suddette, in modo che il trattamento di sicurezza sociale resti uguale rispetto a coloro che non hanno cessato l'attività».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sostituire le parole: è altresì vietato ogni indebito aumento degli oneri contributivi a carico degli stessi, *con le seguenti:* i livelli degli oneri contributivi versati dai beneficiari di cui al presente articolo al momento della cessazione dell'attività agricola non possono essere aumentati.

43. 1. Di Marino, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

Al quinto comma, dopo le parole: degli stessi, *inserire le seguenti:* Gli eventuali maggiori oneri sono assunti a carico dello Stato e sono rimborsati agli istituti, casse e gestioni interessate sulla base delle risultanze contabili di spesa rilevate annualmente dai rendiconti generali di gestione.

43. 2. Di Marino, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori, Riga Grazia.

L'onorevole Di Marino ha facoltà di svolgerli.

DI MARINO. Nell'articolo 43 è previsto che i beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione conservino il diritto alla assistenza sanitaria e agli assegni familiari, e che sia per essi autorizzata la prosecuzione volontaria dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia e per la tubercolosi. Al quinto comma si dice che è vietato ogni indebito aumento degli oneri contributivi a carico dei beneficiari dell'indennità di prepensionamento. Ora, questa affermazione è quanto meno tautologica; è evidente che, se un aumento è indebito, non è dovuto, ed è evidente che è vietato imporre aumenti indebiti. Lo Stato e gli enti assistenziali non possono imporre aumenti indebiti di contributi non solo ai prepensionati, ma a tutti. Non comprendo pertanto che senso abbia questa norma.

Ritengo che l'espressione più giusta sia quella suggerita dai nostri emendamenti, che stabiliscono che con la cessazione di ogni attività lavorativa l'unica entrata sia quella proveniente dall'indennità di prepensionamento e che quindi gli eventuali maggiori oneri debbano essere assunti a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 43?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento Di Marino 43. 1, perché, in effetti, dire che non possono essere assoggettati ad indebiti aumenti coloro i quali hanno goduto dell'indennità di cessazione vuole significare che essi possono purtuttavia essere assoggettati a quegli aumenti generalizzati che la legislazione nazionale dovesse eventualmente prevedere. La Commissione è contraria anche all'emendamento Di Marino 43. 2, in quanto si tratta di materia completamente estranea alla legge di recepimento delle direttive.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Di Marino, mantiene i suoi emendamenti 43. 1 e 43. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DI MARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Di Marino 43. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Di Marino 43. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44:

D'ANIELLO, Segretario, legge:

«Le regioni provvedono all'accettazione delle domande di indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola e di premio di apporto strutturale, all'istruttoria delle medesime, all'accertamento della sussistenza delle

condizioni necessarie per la corresponsione dell'indennità e del premio predetti, ivi compresa l'istruttoria relativa alla destinazione delle terre per gli scopi previsti dall'articolo 37. Per la corresponsione delle provvidenze previste dal presente titolo, i relativi provvedimenti dovranno armonizzarsi con i programmi regionali di intervento e piani zonali ed in mancanza con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.

Le regioni possono stabilire criteri di priorità per la concessione del premio di apporto strutturale, nell'ambito dei principi fissati nella presente legge.

Qualora l'avente titolo all'indennità abbia fatto ricorso per la cessione del proprio fondo all'organismo fondiario, le certificazioni da questo rilasciate sono valide ai fini dell'espletamento delle relative incombenze istruttorie.

Le regioni, esperiti gli adempimenti di propria competenza ad esse demandati dal presente articolo, rilasciano motivato nulla-osta per il pagamento delle indennità, nel quale debbono essere compresi tutti gli elementi necessari per l'emanazione dei conseguenti atti amministrativi.

Il nulla-osta è trasmesso contemporaneamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede al pagamento, ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede al mantenimento dei rapporti finanziari con la Comunità europea.

Al termine di ciascun trimestre le regioni devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con appositi elenchi nominativi, distinti per provincia, le domande ad esse pervenute per la concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola nonché l'elenco dei nulla-osta emessi nel trimestre precedente.

Nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le regioni devono attenersi alle direttive di cui alla presente legge e a quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato ai fini dell'indirizzo e del coordinamento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Le regioni disciplinano con proprie norme i termini, le modalità, i criteri di presentazione e accettazione delle domande di indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola e del premio di apporto strutturale.

Le regioni, esperite le attività di loro competenza, trasmettono i provvedimenti emessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede al pagamento.

44. 1. **Valori, Di Marino, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata.**

Sopprimere l'ultimo comma.

44. 2. **Valori, Di Marino, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata.**

VALORI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 44 ?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento Valori 44. 1, che pregiudicherebbe una disciplina uniforme di alcune procedure indispensabili per una razionale applicazione del titolo IV di questa legge. La Commissione è contraria anche all'emendamento Valori 44. 2, non sembrando opportuno affidare alle regioni la competenza per applicare la direttiva n. 160 senza prevedere che esse debbono attenersi alle direttive di indirizzo e di coordinamento previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valori, mantiene i suoi emendamenti 44. 1 e 44. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

VALORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valori 44. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Valori 44. 2.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

Pongo in votazione l'articolo 44 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« A favore dei proprietari dei terreni affittati o concessi a mezzadria e a colonia iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a 2 milioni di lire che pongono i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri o dei coloni per le finalità della presente legge è concesso il premio di apporto strutturale di cui all'articolo 41, con una maggiorazione del 30 per cento.

La messa a disposizione dei terreni può avvenire o mediante vendita all'affittuario, al mezzadro o al colono al prezzo di cui al primo comma dell'articolo 40, o mediante stipulazione con gli stessi di un contratto di affitto per una durata non inferiore a 15 anni soggetto alle disposizioni generali in materia di affitto.

I terreni medesimi possono altresì essere ceduti in proprietà all'organismo fondiario di cui all'articolo 39 con l'obbligo per questo di rivenderli, sempre alle condizioni di cui al precedente articolo 40, o di concederli in affitto con un contratto di durata non inferiore a 15 anni senza soluzione di continuità e con il pieno rispetto delle condizioni preesistenti ».

PRESIDENTE. Avverto che il seguente emendamento deve considerarsi precluso da precedenti votazioni:

Al secondo e al terzo comma, sostituire la cifra: 15, con la cifra: 18.

45. 1. **Scutari, Valori, Di Marino, Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Talassi Giorgi Renata.**

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: del 30 per cento, con le parole: del 100 per cento.

45. 2. **De Marzio, Valensise, Tassi, Sponziello, Lo Porto.**

LO PORTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO PORTO. Siamo in tema di premio di apporto strutturale, giustamente previsto nell'attuale testo quale mezzo per realizzare le condizioni più idonee al raggiungimento dei fini di cui al punto b) dell'articolo 1 della legge. Si tratta di un premio che, per i proprietari di terreni affittati o concessi a mezzadria, viene maggiorato del 30 per cento. Vorrei ricordare che, quando si discusse la legge sull'affitto dei fondi rustici, si fece presente che certe condizioni obiettive della campagna meridionale e, in particolare, le condizioni economiche degli agricoltori siciliani, erano tali che la nuova normativa avrebbe provocato gravi danni ai piccoli proprietari meridionali. Dalla maggioranza si rispose che, in occasione del dibattito sull'applicazione delle direttive comunitarie, si sarebbe apportato un miglioramento in questa materia, al fine di portare la pace nelle campagne del sud.

Tuttavia, con la prevista maggiorazione del 30 per cento non mi pare che tale scopo sia stato conseguito. Ecco perché noi proponiamo che tale aumento venga portato al 100 per cento di quanto previsto all'articolo 42 del testo della Commissione. Infatti, lo stesso articolo 42 prevede la concessione di una maggiorazione del 25 per cento quando i terreni siano offerti in affitto. La maggiorazione del 30 per cento a favore dei piccoli proprietari, il cui reddito sia inferiore ai 2 milioni annui — che costituiscono la quasi totalità dei proprietari terrieri del meridione — non porta la pace sociale nelle campagne. Abbiamo oggi l'occasione di affrancare finalmente i piccoli proprietari meridionali dalle ingiustizie subite in seguito all'approvazione della legge sull'affitto dei fondi rustici.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento De Marzio 45. 2 ?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Lo Porto, mantiene l'emendamento De Marzio 45. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LO PORTO. Sì, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente articolo 45-bis:

A partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge i redditi derivanti dai terreni concessi in affitto non sono computati ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, purché il reddito complessivo del proprietario dei terreni medesimi, accertato nell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, non sia superiore a 2 milioni 500 mila lire.

Ai fini di cui al precedente comma, i proprietari devono presentare documentata domanda agli uffici competenti delle imposte dirette e al comune di residenza entro il mese di giugno di ciascun anno. L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario, vistata dal sindaco, dalla quale risulti la piena applicazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, o, in mancanza, da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale dovrà accertare l'avvenuta applicazione della legge medesima.

45. 01. Bardelli, Giannini, Scutari, Valori, Di Marino, Riga Grazia, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposito, Marras, Mirate, Pegoraro, Talassi Giorgi Renata.

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente articolo 45-ter:

A favore dei proprietari di terreni concessi in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, dei proprietari coltivatori diretti che cessano per qualsiasi motivo l'attività agricola e concedono il fondo in affitto e dei proprietari concedenti a qualsiasi titolo che trasformano i contratti in contratti di affitto, è concesso un contributo sociale per un periodo non superiore ad anni dieci, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo.

L'entità del contributo di cui al comma precedente è determinata dalle regioni in modo da garantire ai beneficiari un reddito non inferiore a quello che ricavano dall'affitto

del terreno sulla base delle tabelle dell'equo canone di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, tenuto conto del tasso di svalutazione della moneta nel frattempo intervenuto.

Le domande intese ad ottenere il contributo di cui ai precedenti commi devono essere presentate alle regioni, corredate dalla documentazione concernente il possesso dei requisiti richiesti e da una dichiarazione dell'affittuario che attesti la piena applicazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, vistata dal sindaco, o, in mancanza, da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale dovrà accertare l'avvenuta applicazione della legge medesima.

All'erogazione del contributo di cui al presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso una gestione speciale, che sarà alimentata mediante anticipazioni tratte da un fondo appositamente costituito presso il Ministero del tesoro.

45. 02. Bardelli, Giannini, Scutari, Valori, Di Marino, Riga Grazia, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposito, Marras, Mirate, Pegoraro, Talassi Giorgi Renata.

L'onorevole Bardelli ha facoltà di svolgerli.

BARDELLI. Gli articoli aggiuntivi 45. 01 e 45. 02 si riferiscono entrambi al tanto discusso problema dei provvedimenti sociali a favore dei piccoli proprietari concedenti. Se ne è discusso in quest'aula in precedenti occasioni, se ne è discusso lungamente in Commissione agricoltura e nel suo Comitato ristretto. Purtroppo, non si sono create le condizioni per poter dare una valida soluzione a questo problema, anche se tutti ne riconoscono la rilevanza politica e sociale. La maggioranza e il Governo, pur riconoscendo l'esistenza del problema, non hanno manifestato alcuna predisposizione a prendere in considerazione le proposte da noi avanzate. Di fronte a questo atteggiamento, e per non pregiudicare la soluzione del problema, noi ritiriamo i due articoli aggiuntivi, auspicando che il problema dei piccoli proprietari concedenti possa trovare soluzione nel momento in cui il Parlamento sarà chiamato a discutere la proposta di legge per la trasformazione dei contratti di mezzadria e di colonia in contratti d'affitto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 46.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« All'erogazione dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola prevista dal titolo IV della presente legge provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso una gestione speciale che sarà alimentata finanziariamente mediante anticipazioni tratte da un fondo di rotazione, a questo fine istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il fondo sarà alimentato dagli apporti di cui all'articolo 7 della presente legge, ed incrementato con rimborsi che saranno effettuati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sezione di orientamento, a' termini dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva n. 160 del 17 aprile 1972.

Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite in ciascun esercizio le quote dei fondi da concedere in anticipazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che saranno determinate avuto riguardo alla presumibile entità delle domande di concessione dell'indennità.

L'attribuzione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà presentare entro il 30 marzo di ciascun anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il conto analitico delle indennità pagate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per l'analisi che sarà richiesta dagli organi comunitari ai fini del rimborso delle quote a carico del FEOGA, sezione di orientamento.

Al pagamento del premio di apporto strutturale di cui agli articoli precedenti provvedono le regioni in base al nulla-osta degli organismi fondiari quando il terreno è stato ad essi ceduto in vendita o in affitto per le destinazioni previste dalla direttiva n. 160 del 17 aprile 1972 e dalla presente legge. Nelle altre ipotesi le regioni provvederanno direttamente.

Le regioni e gli organismi fondiari informano trimestralmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della loro attività in generale concernente le funzioni ad essi attribuite dal titolo IV della presente legge, ed in particolare forniscono dettagliate notizie in ordine alla destinazione delle terre acquisite per gli scopi di cui al precedente articolo 37, per consentire la più sollecita

definizione dei rapporti finanziari con gli organi comunitari ».

PRESIDENTE. Avverto che i seguenti emendamenti debbono considerarsi preclusi da precedenti votazioni:

Al primo comma, sostituire le parole: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, *con le parole:* Ministero del tesoro.

46. 1. **Pegoraro, Bardelli, Giannini, Scutari, Valori, Di Marino, Riga Grazia, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposito, Marras, Mirate, Talassi Giorgi Renata.**

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, *con le parole:* del tesoro, di concerto con i ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e della previdenza sociale.

46. 2. **Pegoraro, Bardelli, Giannini, Scutari, Valori, Di Marino, Riga Grazia, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposito, Marras, Mirate, Talassi Giorgi Renata.**

Al quinto comma, dopo le parole: ciascun anno, *aggiungere le parole:* al Ministero del tesoro e.

46. 3. **Pegoraro, Bardelli, Giannini, Scutari, Valori, Di Marino, Riga Grazia, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposito, Marras, Mirate, Talassi Giorgi Renata.**

Non essendo stati presentati altri emendamenti pongo in votazione l'articolo 46 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 47 e 48, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

ART. 47.

« Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relative all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni di affitto, è istituita una sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, che sarà alimentato con gli stanziamenti di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 incrementati dai rimborsi che affluiranno da parte degli organismi fondiari

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

relativamente alle vendite, alle concessioni in enfiteusi, agli affitti che gli stessi effettueranno in applicazione dell'articolo 40 della presente legge.

A tal fine con apposite convenzioni, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno disciplinati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organismi fondiari, con particolare riguardo alle modalità con cui dovranno essere effettuati i rimborsi sopra detti, nonché le anticipazioni a favore degli imprenditori medesimi.

I prelevamenti nell'ambito delle anticipazioni accordate saranno effettuati su richiesta degli organismi fondiari per l'importo corrispondente ad operazioni specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.

Le somme eventualmente non impiegate dalla sezione speciale sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato ».

(*È approvato*).

ART. 48.

« Le regioni istituiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quadro della loro organizzazione amministrativa, appositi servizi di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 161, del 17 aprile 1972, e all'articolo 50 della presente legge.

Nel quadro delle disposizioni da emanare con leggi regionali possono essere previste anche sezioni specializzate di informazione socio-economica nell'ambito dei servizi esistenti o da affidarsi ad enti ed istituti operanti nel settore agricolo, compresi gli enti di sviluppo ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 49.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Le regioni, oltre a svolgere direttamente le attività di cui all'articolo precedente, possono affidare i compiti di informazione socio-economica ad associazioni che si costituiscano espressamente allo scopo di creare servizi di informazione per i propri associati nel quadro e con le finalità stabiliti dal titolo I della citata direttiva n. 161.

Sono condizioni necessarie e sufficienti, per le stesse associazioni, ai fini dell'affidamento dei compiti di informazione socio-economica, le seguenti:

a) essere costituite da produttori agricoli;

b) assumere come scopo sociale le attività espressamente previste dal successivo articolo 50;

c) essere costituite per una durata non inferiore a 10 anni;

d) prevedere l'adozione di quadri di consulenti socio-economici in possesso di requisiti per lo svolgimento dell'attività assunta come scopo sociale e che, entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione, siano formati per almeno il 75 per cento da consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dagli articoli seguenti.

Le associazioni regionali in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi debbono essere riconosciute con provvedimento della regione quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di un numero di soci che la stessa regione ritenga congruo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Al riconoscimento delle associazioni alle quali partecipano produttori agricoli le cui aziende ricadano in due o più regioni provvede, con proprio decreto, il ministro dell'agricoltura e delle foreste quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di un numero di soci che lo stesso ministro ritenga congruo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Le associazioni sono rette da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti ed approvato dal ministro dell'agricoltura e delle foreste o dalla regione — a seconda che trattisi rispettivamente di associazioni interregionali o regionali — che decidono sugli eventuali ricorsi ed hanno facoltà di apportarvi modifiche.

I compiti di informazione socio-economica possono essere altresì affidati ad istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato che già operino nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie e che siano riconosciuti idonei allo svolgimento delle attività di informazione socio-economica, sempreché ne facciano richiesta entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed adeguino le proprie norme statuta-

rie e la propria organizzazione alle esigenze connesse con l'espletamento dei nuovi compiti.

Il riconoscimento dell'idoneità è demandato alla regione o al ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo che gli istituti o enti operino nell'ambito di una sola o di più regioni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Le regioni, oltre a svolgere direttamente le attività di cui all'articolo precedente, possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi delle associazioni professionali, cooperativistiche e sindacali nonché delle associazioni dei produttori agricoli, che intendano svolgere compiti di informazione socio-economica tra i loro aderenti, nonché di quelli degli istituti ed enti dalle medesime promossi o degli istituti ed enti di diritto pubblico.

Nella stipulazione delle convenzioni saranno previste forme di controllo da parte della regione, specie in ordine alla garanzia che i consulenti socio-economici, di cui le suddette associazioni ed enti si avvalgono, abbiano seguito i corsi di cui agli articoli successivi e comunque siano in possesso di adeguata preparazione.

49. 1. Di Marino, Pegoraro, Bardelli, Giannini, Scutari, Valori, Riga Grazia, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposito, Marras, Mirate, Talassi Giorgi Renata.

L'onorevole Di Marino ha facoltà di svolgerlo.

DI MARINO. Vorrei cogliere l'occasione per illustrare anche la nostra posizione sui successivi articoli relativi alla nuova materia dell'informazione socio-economica e della formazione professionale. Questa nuova parte è assai importante; purtroppo non è stata affrontata con approfondito impegno, né con la coerenza necessaria per impostare bene i problemi e per definire le misure da attuare. Innanzitutto va detto che l'investimento più redditizio, come dimostrano le più aggiornate ricerche scientifiche e l'esperienza storica, è quello che sviluppa la prima e fondamentale forza produttiva, cioè l'uomo nella sua capacità intellettuale complessiva, che comprende la capacità professionale.

In secondo luogo, uno degli ostacoli fondamentali per il rinnovamento dell'agricol-

tura italiana risiede proprio in una condizione di subalternità culturale, nel basso livello di istruzione e nell'insufficiente sviluppo di una moderna imprenditoria singola e associata; tutti fatti, questi, dovuti non solo alle strutture economiche e sociali esistenti, ma anche alla politica della formazione culturale e professionale e alla politica dell'informazione socio-economica complessivamente seguita dai gruppi dominanti. In questa direzione dovrebbe aversi un rinnovamento radicale. È invece prevalsa nella maggioranza una visione riduttiva e particolaristica, che può far perdere al paese una grande e decisiva occasione.

Non è difficile dimostrare rapidamente la fondatezza di un giudizio così severo. Quanto all'informazione socio-economica, la differenza fra il nostro paese e gli altri della Comunità è enorme. Negli altri paesi vi è un sistema generale di informazione (in relazione anche al più elevato livello di istruzione e di cultura generale) più diffuso, articolato e sviluppato di quello esistente in Italia. Vi è, inoltre, un sistema di informazione socio-economica già abbastanza avviato e sperimentato, che occorre solo potenziare e orientare in direzione degli obiettivi specifici contenuti nelle direttive comunitarie.

Negli altri paesi della Comunità esiste una struttura economica e sociale più omogenea, moderna e avanzata, sulla quale è sufficiente operare interventi di razionalizzazione, mentre in Italia si tratta di riorganizzare le strutture secondo nuovi criteri. Tutto ciò non è però possibile senza una azione di programmazione e di riforme. Di qui l'originalità della nostra tematica e l'essenzialità del compito di organismi quali le regioni che sono gli unici veramente abilitati a tradurre in concreto queste esigenze. Sarebbe quindi necessario non adattare alla meglio un vestito cucito per altri, ma trovare soluzioni idonee alla particolarità della nostra situazione nazionale. Abbiamo bisogno di un sistema pubblico di informazioni socio-economiche, che tenda a stimolare la consapevolezza e l'accumulazione dei dati necessari alla conoscenza dei reali processi in atto che condizionano l'arretratezza della nostra agricoltura. È questa l'azione che ci proponiamo di intraprendere per contrastare questi processi ed avviare un profondo rinnovamento, tale da consentire una migliore utilizzazione delle risorse, una trasformazione ed uno sviluppo in senso moderno.

Spesso i conservatori ci accusano di avere scarso spirito associativo ed un insufficiente grado di comprensione delle richieste moderne; ma proprio questa legge prevede di dare ai coltivatori e agli operatori agricoli un'assistenza ed una consulenza su una problematica essenzialmente individualistica, settoriale ed aziendalistica, non inquadrata cioè in una prospettiva più generale, né convergente con una programmazione pubblica, e quindi tale da non poter dare tutti i frutti possibili nella direzione voluta. Non credo di essere troppo pessimista, soprattutto se si tiene conto che nel disegno di legge si tende ad affidare l'informazione socio-economica non alla regione, ma ad apposite associazioni private di produttori (e quindi nemmeno alle grandi organizzazioni professionali e cooperative). Si tende ad aprire la strada alla creazione di alcuni « carrozzoni » non meglio identificabili.

Inoltre per i consulenti socio-economici che dovranno svolgere opera di informazione ed assistenza non è prevista che una preparazione di tipo generico, sganciata dalla realtà in cui dovrebbero operare. Si prevede che tali consulenti saranno reclutati in massima parte tra i laureati, privi per altro di alcuna esperienza pratica e dipendenti da associazioni settoriali private che ripeteranno in questo campo le solite tradizioni deprecabili.

Noi proponiamo invece che l'informazione socio-economica sia di esclusiva competenza delle regioni, le quali, se vorranno, potranno avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi delle organizzazioni professionali e cooperative dei produttori. Proponiamo inoltre che siano le regioni e non il Ministero ad organizzare i corsi di formazione e di perfezionamento dei consulenti socio-economici, sia direttamente sia avvalendosi delle università; che questi corsi non siano di tipo meramente accademico e nozionistica, ma legati alla tematica della programmazione e alla sperimentazione pratica; che l'attività di consulenza tenda ad inquadrare i problemi aziendali e particolari nella politica dello sviluppo zonale e a stimolare l'associazionismo, la partecipazione democratica e lo spirito di iniziativa; che ai corsi per consulenti siano ammessi anche i diplomati di scuola media, purché abbiano almeno 5 anni di esperienza pratica in organizzazioni professionali cooperative e in enti pubblici.

Ci sembra che le nostre proposte siano ispirate da considerazioni costruttive e posi-

tive largamente accettabili. Non comprendiamo perché la maggioranza le voglia respingere. Non crediamo in proposito che siano valide le argomentazioni dirette a dimostrare che ciò contrasterebbe con le direttive comunitarie, poiché invece a noi sembra che la nostra proposta sia conforme allo spirito delle direttive stesse, pur nella compatibilità con la peculiare situazione italiana.

Per quanto concerne la qualificazione professionale, il nostro dissenso è ancora più marcato e profondo. Vi è qui innanzitutto la violazione di un principio essenziale della nostra Costituzione, secondo cui la qualificazione, come parte essenziale dell'istruzione, non può che essere di competenza dello Stato. Si è cercato di aggirare questo ostacolo, riconoscendo, a parole, tale competenza alle regioni, ma poi, nei fatti, imponendo l'affidamento di questi compiti ad organizzazioni professionali. A nostro avviso non ha senso parlare di competenza delle regioni, prescrivere loro l'istituzione di servizi di qualificazione, e imporre poi, come se queste fossero soltanto parole, la soluzione dell'affidamento obbligatorio alle organizzazioni professionali. Sappiamo che in materia la maggioranza sembra orientata ad un ripensamento e ci auguriamo pertanto che questa posizione sia abbandonata. Non possiamo tuttavia accettare la tesi dell'onorevole Vetrone — il quale, nella sua ampia relazione, così poco spazio ha dato alla terza direttiva — secondo la quale si attuerebbe, in questo modo, il principio dell'autogoverno della categoria. Tale tesi non è sostenibile, a nostro avviso, perché i termini della questione non sono questi, pur se una categoria deve essere libera di organizzarsi, un sindacato deve assolvere il suo ampio compito. Nel caso in esame noi siamo su un terreno che attiene a problemi ed indirizzi di carattere generale, i quali quindi sono di competenza del potere pubblico, anche se possono essere affidati in gestione ad organizzazioni sindacali, associative o cooperative. Una tendenza che fosse corporativa e pansindacalista noi non potremmo assolutamente accettarla.

Ecco perché proponiamo che sia sancito il pieno potere in materia delle regioni, con facoltà per esse di avvalersi della collaborazione delle organizzazioni sindacali, ma con adeguati poteri di controllo e di indirizzo.

Noi vogliamo augurarci — e concludo — che la Camera sappia emendare il testo al nostro esame da queste inaccettabili deviazioni e distorsioni. Si tratta, infatti, di problemi che coinvolgono principi di rilevanza costituzio-

nale; si tratta di questioni che sono assai importanti al fine di sviluppare un sistema adeguato e moderno di informazione socio-economica e di qualificazione e formazione professionale, indispensabili al progresso della agricoltura e delle masse coltivatrici. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Di Marino 49. 1 ?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. Al fine di motivare il parere contrario della Commissione all'emendamento presentato dall'onorevole Di Marino, desidero precisare che, nell'elaborazione del testo, la Commissione si è sforzata di mantenersi il più possibile aderente allo spirito e alla lettera delle direttive comunitarie. Ecco perché è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Di Marino, mantiene il suo emendamento 49. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DI MARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 50.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

« Le attività di informazione socio-economica di cui ai precedenti articoli debbono indirizzarsi al conseguimento dei seguenti scopi:

a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

b) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;

c) porre le persone interessate a dare nuovo orientamento alle loro aziende in con-

tatto con i competenti servizi di divulgazione;

d) fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento e il proseguimento dell'attività agricola o per l'eventuale scelta di un'attività non agricola oppure per l'eventuale definitiva cessazione della loro attività professionale;

e) far conoscere agli interessi le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura, e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo e in altri settori;

f) indirizzare gli interessati ai competenti servizi per il migliore svolgimento delle procedure amministrative inerenti al soddisfacimento delle esigenze proprie e di quelle dei familiari.

L'affidamento dei servizi di informazione socio-economica alle associazioni di cui al precedente articolo può essere revocato dalla regione ove questa constati il mancato adempimento da parte delle stesse associazioni delle finalità di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sugli indirizzi della programmazione regionale e comprensoriale per lo sviluppo agricolo, nonché di quella nazionale, sulle provvidenze previste nella legislazione nazionale e regionale vigente e ogni altra informazione utile sulle possibilità di miglioramento della situazione socio-economica, stimolando la partecipazione democratica, lo spirito di iniziativa, l'organizzazione cooperativa.

50. 1. Riga Grazia, Di Marino, Pegoraro, Bardelli, Giannini, Scutari, Valori, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposito, Marras, Mirate, Talassi Giorgi Renata.

L'onorevole Di Marino ha facoltà di svolgerlo.

DI MARINO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Di Marino 50. 1 ?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Di Marino, mantiene l'emendamento Grazia Riga 50. 1, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI MARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 50 nel testo della Commissione. (*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 51.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 4 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 161 sono istituiti corsi di formazione e perfezionamento, nonché incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici, al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento delle proprie cognizioni tecniche, economiche e sociali a quanti, avendo già ricevuto un'adeguata formazione di base ed avendo già acquisito una sufficiente esperienza nel settore agricolo, intendano dedicarsi a titolo professionale a questa attività.

I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici si svolgono presso facoltà universitarie da scegliersi tra quelle di scienze agrarie, scienze economiche, giurisprudenza, scienze politiche, scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina veterinaria.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede, sentiti i Consigli superiori dell'agricoltura e della pubblica istruzione, con apposite convenzioni da stipulare con le università, ad assicurare l'istituzione e lo svolgimento dei corsi sopra indicati.

Tali convenzioni, nelle quali sarà anche precisata la durata minima dei corsi nonché l'ente a cui fa carico la spesa, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

a) essere stipulate in modo da ottenere la migliore ripartizione geografica delle sedi dei corsi in tutto il territorio nazionale e comunque in ogni regione, provvedendosi, per

quelle regioni ove non vi fossero le predette facoltà universitarie, con appositi corsi istituiti dalle più vicine facoltà;

b) assicurare l'uniformità delle materie di insegnamento; in particolare dovranno essere previsti i seguenti insegnamenti:

1) cultura generale, con particolare riguardo alle disposizioni della Costituzione e al funzionamento degli istituti della democrazia parlamentare, degli enti locali e degli organismi comunitari;

2) sviluppo economico ed agricoltura moderna;

3) economia del lavoro agricolo;

4) aspetti istituzionali del mondo rurale, con particolare riferimento all'associazionismo e all'organizzazione del mercato e della distribuzione;

5) principi e strutture dell'assistenza tecnica;

6) metodologia e tecnica dell'informazione;

7) analisi della gestione aziendale e contabilità agraria;

8) aspetti giuridici, economici, contrattuali ed assistenziali della normativa del lavoro, con particolare riferimento a quella agricola;

9) sicurezza del lavoro e medicina sociale;

10) legislazione agraria, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali;

11) provvidenze statali e regionali a favore dell'agricoltura;

12) interventi finanziari della CEE nel settore agricolo (FEOGA) e nel settore sociale (Fondo sociale);

13) nozioni di politica agricola regionale, nazionale e comunitaria.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni, stipulerà con enti pubblici e privati apposite convenzioni per assicurare ai partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento di cui al presente articolo il vitto e l'alloggio per la durata dei corsi stessi ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma con il seguente:

Le regioni provvederanno ad organizzare i corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici, eventualmente con apposite convenzioni da stipulare con le università per lo svolgimento dei suddetti corsi presso le

facoltà di scienze agrarie, di scienze politiche, di scienze economiche, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di sociologia e di medicina veterinaria.

Nei corsi dovranno essere previsti tra gli altri i seguenti insegnamenti:

1) cultura generale, con particolare riguardo alle disposizioni della Costituzione ed al ruolo e funzionamento degli istituti della democrazia parlamentare, degli enti locali, dei partiti e dei sindacati, nonché della Comunità economica europea;

2) principi di economia politica e di economia e politica agraria;

3) problemi della programmazione economica nazionale e della pianificazione regionale e zonale dello sviluppo;

4) la legislazione agraria regionale, nazionale e comunitaria;

5) metodologia e tecniche dell'informazione e dell'assistenza sociale;

6) legislazione del lavoro e medicina sociale.

Nei corsi dovranno essere previsti congrui periodi per esperienze pratiche e per lo studio diretto di ambiente agricolo.

51. 1. **Mirate, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.**

L'onorevole Di Marino ha facoltà di svolgerlo.

DI MARINO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: e sociologia.

51. 2.

Pisoni.

Poiché l'onorevole Pisoni non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 51?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione, a maggioranza, è contraria all'emendamento Mirate 51. 1 e favorevole all'emendamento Pisoni 51. 2.

POCHETTI. Premiate proprio coloro che non ci sono!

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario all'emendamento Mirate 51. 1 e anche all'emendamento Pisoni 51. 2, in considerazione del fatto che il numero delle facoltà di sociologia nel sistema universitario italiano è molto scarso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mirate, mantiene il suo emendamento 51. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MIRATE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Poiché l'onorevole Pisoni non è presente, il suo emendamento 51. 2 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

D'ANIELLO, *Segretario,* legge:

« Sono ammessi ai corsi di formazione di consulenti socio-economici i candidati che abbiano almeno i seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40;

b) possesso, per almeno l'80 per cento dei partecipanti, di diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o medicina veterinaria o scienze naturali e biologiche o di diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario, per il restante 20 per cento, potranno essere ammessi coloro che, avendo età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 45, abbiano per almeno 5 anni svolto attività di direzione in organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di interesse agricolo;

c) aver superato un colloquio psico-attitudinale, inteso ad accertare la propensione allo svolgimento dell'attività di consulenza e il grado di sensibilità ai problemi socio-economici del mondo agricolo nonché una sufficiente esperienza nel settore agricolo.

Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento sono richiesti i seguenti requisiti:

a) aver svolto per almeno tre anni attività pratica di consulente socio-economico;

b) aver superato un colloquio inteso ad accertare, sulla base dei titoli e dell'esperienza acquisita, l'attitudine dei candidati a

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

frequentare con profitto i corsi di perfezionamento di consulenti socio-economici.

Le modalità per i colloqui per l'ammissione ai corsi di formazione e a quelli di perfezionamento saranno regolate dalle convenzioni di cui al precedente articolo 51.

Gli incontri di aggiornamento sono riservati ai consulenti socio-economici in attività di servizio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) età non inferiore ad anni 20 e non superiore ad anni 50.

52. 1. Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

L'onorevole Pegoraro ha facoltà di svolgerlo.

PEGORARO. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) possesso di diploma di scuola media ed esperienza pratica di direzione in organizzazioni professionali o sindacali, in cooperative agricole, in istituzioni pubbliche di interesse agricolo, almeno per 5 anni, o possesso di laurea in scienze agrarie o forestali o veterinarie, di diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario ed esperienza pratica di direzione in organizzazioni professionali e sindacali, in aziende agricole e in cooperative per almeno 2 anni.

52. 2. Mirate, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

PEGORARO. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera b), dopo la parola: biologiche, aggiungere le parole: o in giurisprudenza o in lettere o in filosofia o in sociologia.

52. 3.

Columbu.

Al primo comma, lettera b) dopo le parole: non superiore ad anni 45, aggiungere le parole: siano in possesso di diploma di istituto magistrale o di istituto tecnico per ragioni oppure.

52. 4.

Columbu.

Poiché l'onorevole Columbu non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questi suoi emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 52 ?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario a tutti e quattro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pegoraro, mantiene il suo emendamento 52. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PEGORARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Onorevole Pegoraro, mantiene l'emendamento Mirate 52. 2, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PEGORARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione *(È respinto).*

Poiché l'onorevole Columbu non è presente, i suoi emendamenti 52. 3 e 52. 4 s'intendono ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 52 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 53 e 54, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

ART. 53.

« A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato dal-

le facoltà universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti ed orali.

L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione di consulenti socio-economici da parte delle regioni ai sensi dell'articolo 48 e da parte delle associazioni, istituti ed enti ai sensi dell'articolo 49.

A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante ».

(È approvato).

ART. 54.

« Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura italiana e del mondo rurale, le regioni dirameranno, con apposito bollettino mensile, notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extragratico, nonché sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.

Per una efficace divulgazione di tale notiziario le regioni potranno avvalersi, anche attraverso opportuni accordi e convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricoli e delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali delle categorie agricole, nonché delle trasmissioni radio-televisive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per coordinare l'attività di informazione socio-economica, diramerà bollettini trimestrali che consentano acquisizioni di tutte le necessarie notizie a livello nazionale riguardo alle attività di informazione socio-economica, curando anche il coordinamento dei bollettini regionali.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per garantire la più ampia divulgazione di tali informazioni potrà avvalersi, anche attraverso apposite convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricola, delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali di categoria, nonché delle trasmissioni radiotelevisive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrà, altresì, assicurare ampia divulgazione della politica agricola comune, sia nel settore delle strutture che in quello dei mercati e in quello sociale, anche attraverso la diffusione

dei testi dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni del Consiglio delle Comunità europee ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 55.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Per il conseguimento delle finalità previste dagli articoli 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 aprile 1972, n. 161, le regioni istituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi servizi di qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono, affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna.

La qualificazione professionale dovrà, in particolare, tendere, attraverso una formazione complementare sia tecnica che economica, a promuovere la formazione di efficienti ed aggiornati capi d'azienda e, più generalmente, a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: aggiornati capi d'azienda e, più generalmente, a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli. *con le parole:* aggiornati imprenditori, coltivatori e lavoratori agricoli dipendenti.

55. 1. Di Marino, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Tallasi Giorgi Renata, Valori.

L'onorevole Di Marino ha facoltà di svolgerlo.

DI MARINO. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 55 ?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario all'emendamento Di Marino 55. 1.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Di Marino, mantiene il suo emendamento 55. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DI MARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 55 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Le regioni affidano lo svolgimento delle attività previste nel precedente articolo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie agricole interessate, che debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite.

Tali associazioni o istituzioni devono ottenere specifico riconoscimento, con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 49, sempreché vengano accertate le seguenti condizioni:

a) idoneità delle strutture, delle attrezzature e degli ausili didattici per lo svolgimento di attività di formazione e di perfezionamento professionale;

b) disponibilità di istruttori di adeguata qualificazione, per esperienza acquisita nell'insegnamento medio-superiore o universitario. Possono essere anche utilizzate collaborazioni tecniche di particolare competenza della pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonché delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;

c) gestione amministrativo-contabile separata dalle altre attività ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le regioni svolgono direttamente le attività di cui all'articolo precedente, assicurando, in ogni caso, la partecipazione delle or-

ganizzazioni professionali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le regioni possono affidare lo svolgimento delle attività previste nel precedente articolo alle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite.

56. 2. **Ciaffi, Ascari Raccagni, Vineis.**

L'onorevole Ciaffi ha facoltà di svolgerlo.

CIAFFI. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Le regioni nell'adempimento dei compiti di cui al precedente articolo possono avvalersi della collaborazione e dei servizi delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle categorie agricole interessate, e degli istituti specializzati da esse costituite.

56. 1. **Bonifazi, Bardelli, Macaluso Emanuele, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Tassari Giorgi Renata, Valori.**

BONIFAZI. Ritiro questo emendamento, signor Presidente, e mi associo all'emendamento Ciaffi 56. 2.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Ciaffi 56. 2 ?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciaffi 56. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 56 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Ai fini della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura saranno istituiti appositi corsi che dovranno distintamente indirizzarsi alla formazione e al perfezionamento di capi d'azienda ed alla formazione ed alla qualificazione professionale di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari agricoli.

Ai corsi di formazione per capi d'azienda possono essere ammessi coloro che lavorano in agricoltura di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55. La stessa età è richiesta per l'ammissione ai corsi di formazione e di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli.

Ai corsi di perfezionamento per capi di azienda possono essere ammessi, a cicli triennali, coloro i quali abbiano frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato, per lo stesso periodo, attività di dirigente d'azienda agricola ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole da: di capi di azienda, *alla fine del comma, con le seguenti:* di imprenditori agricoli ed alla formazione e qualificazione professionale dei coltivatori e dei lavoratori dipendenti e salariati.

57. 1. Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

Al secondo comma, sostituire le parole: per capi di azienda, *con le seguenti:* di conduzione aziendale.

57. 2. Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

Al terzo comma, sostituire le parole: per capi di azienda, *con le seguenti:* di conduzione aziendale.

57. 3. Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

L'onorevole Pegoraro ha facoltà di svolgerli.

PEGORARO. Questi emendamenti sono molto chiari, signor Presidente, e ritengo non abbiano bisogno di essere illustrati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 57?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Contrario a tutti e tre gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pegoraro, mantiene i suoi emendamenti 57. 1, 57. 2 e 57. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PEGORARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pegoraro 57. 1.

(*E respinto*).

Gli emendamenti Pegoraro 57. 2 e 57. 3 sono preclusi a seguito della precedente votazione.

Pongo in votazione l'articolo 57 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 58.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« I programmi per la formazione professionale dei capi d'azienda debbono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:

analisi della gestione aziendale;
tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche della zona;
problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;
commercializzazione dei prodotti agricoli;

problemi di carattere associativo con particolare riguardo all'attività collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

cooperazione agricola ed altre forme associative in agricoltura;

provvidenze in atto sul piano regionale, nazionale e comunitario a sostegno dell'agricoltura;

problemi sociali e del lavoro in agricoltura.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

I corsi di formazione devono avere la durata di almeno dieci settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.

Per i capi d'azienda di età inferiore ai 30 anni potranno essere organizzati speciali corsi di formazione a carattere residenziale con programmi integrati, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata. La durata dei detti corsi speciali non potrà essere inferiore a 10 settimane a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico.

I corsi di perfezionamento avranno come materia di insegnamento le nozioni di base dei corsi di formazione arricchiti con la trattazione dei problemi di attualità dell'economia, della tecnica e della sociologia rurale.

I corsi medesimi avranno la durata di otto settimane con almeno 15 ore settimanali.

I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari dovranno avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione ed al razionale allevamento delle varie specie di bestiame.

Saranno trattati inoltre problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati.

I relativi corsi devono avere la durata di almeno dodici settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale verranno rilasciati attestati ufficiali da parte delle regioni ».

PRESIDENTE. Avverto che i seguenti emendamenti sono preclusi a seguito di precedenti votazioni:

Al primo comma, primo alinea, sostituire le parole: dei capi d'azienda, *con le parole:* degli imprenditori agricoli.

58. 1. Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

Al terzo comma, sostituire le parole: Per i capi d'azienda, *con le seguenti:* Per gli imprenditori e coltivatori.

58. 2. Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

Al sesto comma, sostituire le parole: dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari, *con le seguenti:* dei coltivatori e dei lavoratori dipendenti.

58. 3. Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Giannini, Marras, Mirate, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 58 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

« Alle associazioni, istituti ed enti che ai sensi della presente legge svolgono attività di informazione socio-economica possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attività approvati e controllati dalla regione.

I contributi di cui al precedente comma saranno liquidati previa rendicontazione delle spese sostenute.

Eventuali anticipi possono essere concessi sulla base di apposite richieste delle associazioni, istituti ed enti e non possono superare il 40 per cento dei contributi calcolati nei programmi preventivamente approvati.

Alle università che, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 51, svolgono le attività previste dall'articolo 2, lettera b), della direttiva del 17 aprile 1972, n. 161, del Consiglio delle Comunità europee, sono concessi contributi fino all'ammontare di un milione 500 mila lire per ogni consulente che abbia concluso i corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attività preventivamente approvati.

Dette università, beneficiarie del contributo medesimo, sono obbligate a corrispondere ai partecipanti ai corsi di formazione, oltre al materiale didattico, un'indennità di frequenza di lire 800 mila per l'intero corso, da erogarsi in rate mensili posticipate, sempre che la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90 per cento delle ore previste.

A coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi di perfezionamento sono dovuti premi di frequenza da corrispondersi a conclusione del corso nella misura di lire 200 mila.

Le università che svolgono corsi di perfezionamento con il contributo dello Stato sono

tenute ad effettuare a proprie spese gli incontri di aggiornamento in misura predeterminata nel programma, intendendosi conguagliato il relativo compenso con il contributo concesso per il perfezionamento dei consulenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di effettuare controlli sia sullo svolgimento delle attività sia sulla documentazione e sugli atti di rendicontazione delle spese ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, prima delle parole: Alle università, *inserire le parole:* Agli enti regionali e.

59. 1. **Di Marino, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.**

Al quinto comma, sostituire le parole: Delle università, *con le parole:* Gli enti regionali e le università.

59. 2. **Di Marino, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.**

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Il ministro del tesoro erogherà alle regioni i finanziamenti per la corresponsione dei contributi di cui ai commi precedenti.

59. 3. **Di Marino, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.**

L'onorevole Di Marino ha facoltà di svolgerli.

DI MARINO. Li consideriamo svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 59 ?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è contrario a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Di Marino, mantiene i suoi emendamenti

59. 1, 59. 2 e 59. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DI MARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Marino 59. 1.

(È respinto).

L'emendamento Di Marino 59. 2 è precluso a seguito della precedente votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Di Marino 59. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 59 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Per l'assunzione e l'utilizzazione, ai sensi degli articoli 48 e 49, di consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dall'articolo 53, è attribuito, per ciascun consulente, un contributo *una tantum* di lire 4 milioni 680 mila lire.

Il contributo di cui al precedente comma sarà corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio, purché risulti instaurato un rapporto di lavoro ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 61.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Per lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per capi d'azienda è concesso, per ciascun capo d'azienda che abbia frequentato con profitto i corsi stessi, un contributo *una tantum* di lire 700 mila. Per i corsi speciali residenziali per giovani capi d'azienda il contributo predetto è elevato a lire 930 mila con l'obbligo di corrispondere a fine corso un premio di frequenza di lire 200 mila per ogni capo d'azienda che abbia superato con profitto gli esami finali del corso.

Per i corsi di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli il contributo di cui al precedente comma è concesso in ragione di lire 750 mila per ciascun partecipante, con

l'obbligo di corrispondere, alla fine del corso e con esito positivo, ai singoli lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti un premio di frequenza di lire 100 mila, sempreché sia stata effettuata una presenza non inferiore al 90 per cento delle ore programmate».

PRESIDENTE. Avverto che i seguenti emendamenti risultano preclusi a seguito di precedenti votazioni:

Al primo comma, sostituire le parole: per capi d'azienda è concesso per ciascun capo d'azienda che, con le parole: per conduzione aziendale è concesso a chi.

61. 1. Di Marino, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.

Al secondo comma, sostituire le parole: coadiuvanti familiari agricoli, con le parole: coltivatori diretti.

61. 2. Di Marino, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Tallassi Giorgi Renata, Valori.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 61 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62, ultimo del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presenterà annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'agricoltura italiana in connessione con l'applicazione della riforma promossa dalla presente legge in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972.

La relazione di cui al precedente comma dovrà, tra l'altro, illustrare le linee generali di applicazione della legge nonché gli elementi che ne caratterizzano l'operatività nelle singole regioni.

A tal fine le regioni forniranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per la redazione della relazione di cui al presente articolo.

Al termine del quinto anno, con la relazione di cui al primo comma saranno formulate valutazioni complessive sull'attuazio-

ne della presente legge nonché proposte di finanziamento della legge stessa per il successivo quinquennio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo della collaborazione totale o parziale di enti o istituti specializzati, regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vineis. Ne ha facoltà.

VINEIS. Desidero sottolineare, riassuntivamente, i motivi che sorreggono la decisione del gruppo socialista di esprimere voto favorevole al disegno di legge in esame, che considera fondamentale per il rinnovamento della situazione agricola italiana, non tanto per i riflessi immediati che esso potrà avere nella condizione particolarmente delicata in cui versa questo settore, quanto perché detto disegno di legge, a nostro giudizio, offre finalmente uno sbocco europeo alla strategia di intervento. Esso non segna, insomma, soltanto un momento di adeguamento delle strutture alla situazione comunitaria (così come, giustamente, ha sottolineato il ministro), ma costituisce un necessario passo in avanti verso quel modello di agricoltura che contraddistingue ormai a livello mondiale il progresso socio-economico del settore.

Si è lamentato in questa sede, da diverse parti politiche, che l'approvazione delle direttive comunitarie avvenga con grande ritardo rispetto alle sollecitazioni provenienti dalla CEE. Anche sotto questo profilo, il gruppo socialista ha manifestato le proprie riserve, che possono essere mitigate soltanto dalla considerazione che, a fronte dell'iniziale formulazione di un disegno di legge che ne mortificava il ruolo, il trascorrere del tempo ha consentito, in un clima politico diverso, di conseguire dei risultati che in qualche modo, se non per intero, come abbiamo già detto in altre occasioni, rivaluta la funzione delle regioni nel settore agricolo.

Non è il caso di ribadire in questa sede quanto hanno già detto ottimamente i colleghi Salvatore e Strazzi, a proposito del fatto che non è per noi un motivo di esultanza trionfalistica l'approvazione delle pre-

senti direttive economiche. Noi riteniamo però che ciò rappresenti un momento importante per l'inizio del rinnovamento generale delle strutture agricole; un rinnovamento che trova i suoi momenti forse essenziali e più interessanti proprio nella collaborazione operativa che può giungere dalle strutture periferiche, decentrate, delle regioni.

È in questo spirito che ci accingiamo a votare il disegno di legge di cui abbiamo terminato la discussione. Ed è in questo spirito che vogliamo richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'opportunità che si faccia immediatamente posto al rinnovamento di altri istituti collaterali. Sappiamo, infatti, benissimo che se queste direttive comunitarie dovessero inserirsi in una struttura giuridico-economica del paese che non sia adeguatamente predisposta per il loro recepimento operativo, incontrerebbero delle situazioni di incompatibilità che potrebbero anche vanificarle.

Mi riferisco, in modo particolare, alla indubbia necessità di affrontare, una volta per tutte, e in senso democratico, il problema della regionalizzazione degli enti di sviluppo, che dovranno porsi come strutture tecniche operative al servizio della regione e della politica programmatica che a queste ultime compete e che ad esse deve restare; mi riferisco al problema del credito, che deve essere affrontato e risolto con coraggio e fiducia nell'impresa del piccolo coltivatore; mi riferisco, inoltre, al problema delle sopravvivenze di alcune storture giuridiche, rappresentate da certi tipi di contratti che devono essere superati, perché i tempi stessi li hanno ormai collocati oltre i margini della realtà.

In questo senso, vorrei, infine, rivolgermi al rappresentante del Governo per sottolineare la necessità che questa legge venga « riempita », nella sua sostanza, con adeguati e massicci finanziamenti. In mancanza di ciò, si correrebbe infatti il rischio di lasciare che le strutture dello Stato cedano alla suggestione di interventi parziali, e come tali rinnovatori di una politica superata. Quindi, l'impegno del gruppo socialista è anche e soprattutto quello di seguire, nel corso dei prossimi anni, gli stanziamenti che nei singoli bilanci verranno predisposti dal Governo, affinché l'attuazione concreta delle direttive comunitarie possa trovare il supporto adeguato e sufficiente dei necessari mezzi finanziari. Solo in questo modo il disegno di legge, che si fregia del titolo alquanto pretenzioso di « riforma dell'agricoltura » in Ita-

lia, potrà effettivamente contribuire al rinnovamento di tutta la società agricola italiana, e al suo adeguamento ai livelli europei e mondiali. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bardelli. Ne ha facoltà.

BARDELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista conferma, a conclusione di questo dibattito, il giudizio complessivamente negativo sul disegno di legge di attuazione delle direttive comunitarie che la Camera si accinge a votare. Di conseguenza, esprimerà voto contrario. Le motivazioni di questo giudizio sono state ampiamente precisate nella relazione di minoranza, nel corso della discussione sulle linee generali, nonché nella illustrazione degli emendamenti. Mi limiterò dunque a richiamarle in brevissima sintesi.

Abbiamo già rilevato che il testo sul quale la Camera è oggi chiamata a votare risulta profondamente modificato rispetto a quello originario, presentato dal Governo di centro-destra nel giugno del 1973. Le modifiche apportate sono il risultato della tenace battaglia condotta dal nostro gruppo in sede di Commissione agricoltura e di Comitato ristretto, e delle convergenze che si sono determinate con altre forze democratiche — in particolare, con i socialisti — su alcuni punti essenziali e qualificanti del provvedimento. L'attenuazione del carattere antiregionalistico, la priorità riservata alle imprese diretto-coltivatrici e alle forme associative e cooperative, il riconoscimento del diritto di iniziativa autonoma ai mezzadri ed ai coloni, le nuove e più favorevoli norme in merito all'erogazione dei mutui per i piani aziendali, sono da considerare tra le modificazioni più significative e positive. Il nostro giudizio negativo rimane tuttavia fermo, oltre che per specifiche ragioni di merito, per il fatto che il nuovo testo non annulla la logica di fondo delle direttive e, più in generale, della politica agricola comunitaria; una politica in contrasto — a nostro avviso — con gli interessi economici generali del nostro paese e, per taluni aspetti, dell'Europa nel suo complesso, perché nega l'esigenza di fatto della massima utilizzazione di tutti i fattori produttivi in agricoltura e, quindi, del massimo sviluppo della produzione e della produttività agricola.

Si impone, quindi, in tempi ravvicinati una profonda revisione della politica agricola comunitaria e di molti degli strumenti di at-

tuazione di tale politica. In tal senso, i comunisti incalzeranno il Governo in tutte le forme opportune, impegnandolo in un confronto aperto e stringente, affinché porti avanti in sede comunitaria la necessaria azione ed iniziativa.

Nel merito del provvedimento, le motivazioni del nostro giudizio si riferiscono in modo particolare al mancato riconoscimento, nella loro pienezza costituzionale, dei poteri delle regioni; all'accettazione dei limiti e dei vincoli che le direttive pongono agli interventi nazionali e regionali in agricoltura; all'insufficienza degli stanziamenti per la politica delle strutture; all'applicazione indiscriminata su tutto il territorio nazionale delle indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola e alla mancata soluzione contestuale, ripetutamente promessa e mai attuata, dei problemi relativi alla regionalizzazione degli enti di sviluppo, alla trasformazione in contratti di affitto dei contratti di mezzadria e di colonia, alla difesa degli interessi dei piccoli proprietari concedenti e alla durata minima dei contratti di affitto a coltivatori diretti.

In relazione alla soluzione di questi problemi, del resto oggettivamente connessi all'attuazione delle direttive comunitarie, prendiamo atto degli impegni enunciati ieri, sia pure in forma generica, dal ministro dell'agricoltura nella sua replica e meglio precisati, anche per quanto concerne i tempi, questa mattina, nella riunione, da noi richiesta, dell'ufficio di presidenza della Commissione agricoltura. Tali impegni attengono — lo ricordiamo — alla immediata approvazione di un progetto di legge in materia di contratti di affitto che risolva anche la questione della durata minima dei contratti stessi per i coltivatori diretti; attengono alla presentazione da parte del Governo di un disegno di legge per la completa regionalizzazione degli enti di sviluppo e ad una sua sollecita approvazione; e attengono, ancora, all'avvio dell'esame delle proposte di legge, da tempo presentate dai comunisti e dai socialisti e di tutte le altre che nell'immediato dovessero essere presentate, relative alla trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria e di colonia.

Una seria politica strutturale — lo abbiamo dimostrato — non è possibile senza sciogliere questi nodi, che condizionano pesantemente anche la stessa attuazione delle direttive comunitarie. Da ciò la nostra insistente richiesta di affrontare contestualmente al re-

cepimento delle direttive i problemi sopra richiamati, richiesta in merito alla quale — ripeto — i governi e le maggioranze di centro-sinistra si sono ripetutamente impegnati nel passato senza più far seguire fatti concreti agli impegni proclamati.

Onorevoli colleghi, signor ministro, il disegno di legge che la Camera si accinge a votare passerà all'esame del Senato. I comunisti si batteranno nel paese e nel Parlamento perché sia mantenuto l'impegno della contestualità tra la definitiva approvazione del disegno di legge e la soluzione dei problemi prima ricordati, inerenti alla durata minima dei contratti di affitto a coltivatori diretti, alla regionalizzazione degli enti di sviluppo, che devono diventare strumenti tecnico-operativi di attuazione della politica agraria delle regioni e alla trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria e di colonia, secondo linee che consentano di portare a soluzione anche il problema dei piccoli proprietari concedenti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alesi. Ne ha facoltà.

ALESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare presenta, a nostro avviso, due elementi fondamentalmente negativi. Il primo di questi elementi è che esso — al contrario di quanto poc'anzi affermava il collega del gruppo comunista, che ne faceva motivo di apprezzamento — risulta modificato rispetto all'originario testo presentato nel 1973 dall'allora ministro Natali. Il secondo elemento negativo è che questo provvedimento arriva notevolmente in ritardo rispetto ai tempi previsti in sede comunitaria, quando l'Italia ottenne un significativo successo in tema di strutture agricole.

Noi temiamo che questi due elementi negativi possano vanificare almeno in parte gli effetti delle direttive comunitarie; e temiamo soprattutto che le autorità di Bruxelles possano rivedere, di fronte a questo nuovo testo, il parere favorevole di conformità alle norme comunitarie a suo tempo espresso sulla prima stesura del disegno di legge Natali.

Nonostante ciò — e richiamandoci anche a quanto io stesso ebbi occasione di dire sia in Commissione sia in quest'aula — noi liberali daremo ugualmente voto favorevole a questo provvedimento. Un voto che però non attenua le perplessità e le preoccupazioni che

abbiamo ripetutamente espresso; ma che piuttosto vuole costituire un atto di buona volontà e di concreta collaborazione per non frapporre altro tempo al trasferimento nella nostra legislazione delle direttive comunitarie sulle strutture; e anche — come ha detto ieri nella sua replica l'onorevole ministro — per non mettere in difficoltà la nostra delegazione a Bruxelles.

Nonostante le modifiche apportate al testo originario (modifiche che non possiamo condividere), e nonostante il tempo perduto, noi liberali riteniamo infatti che in ogni caso l'introdurre nella nostra legislazione queste direttive comunitarie sulle strutture rappresenti un benefico evento; un evento che si traduce in un utile avvicinamento dell'Italia agricola all'Europa, un avvicinamento essenzialmente politico e quindi profondamente consono con quello che è il nostro spirito europeistico.

Con questi intendimenti e con l'augurio (da noi già a suo tempo formulato e ribadito ieri dal ministro in sede di replica) di un successivo e graduale adattamento del testo legislativo nel corso della sua applicazione, il gruppo liberale darà voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciaffi. Ne ha facoltà.

CIAFFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, desidero esprimere la soddisfazione del gruppo della democrazia cristiana per il provvedimento che ci accingiamo a votare.

Già il disegno di legge Natali aveva saputo cogliere il senso delle direttive comunitarie e tradurlo in un testo sottoposto al nostro esame a coronamento di una grande battaglia europea in favore dell'agricoltura italiana. Una battaglia che infine trovò la solidarietà dei *partners* comunitari per una politica delle strutture che sovvenisse la nostra agricoltura con e al di sopra della stessa politica dei prezzi.

Sulla base di quell'originario provvedimento governativo, abbiamo lungamente lavorato per adeguare il suo contenuto agli eventi succedutisi nel tempo. Da questo lavoro è scaturito un testo che, in piena aderenza alla realtà agricola del nostro paese, realizza ed esalta una politica per l'impresa agricola considerata nella sua interezza, evi-

tando la tentazione del settorialismo e del frazionamento.

In fondo è questa la scelta di qualità che caratterizza il provvedimento che stiamo per approvare. Forse una maggiore disponibilità di mezzi finanziari avrebbe dato più iniziativa al disegno di legge. Per altro, il provvedimento è aperto ad ulteriori apporti finanziari non solo dello Stato, ma anche delle regioni. Sottolineo il riferimento alle regioni perché il progressivo rafforzamento della loro posizione è uno degli eventi più significativi concretizzatisi nel corso dell'*iter* del disegno di legge. Alla luce di questo nuovo evento il disegno di legge rispetta infatti quella competenza primaria delle regioni, che rimane infatti in relazione al potere decisionale loro attribuito, sia pure nell'ambito degli impegni comunitari e dei principi fissati dal disegno di legge di recepimento.

Abbiamo voluto dare una risposta concreta, in questo disegno di legge, anche al problema della piccola proprietà che, a seguito di alcune leggi, è sembrata essere la parte più debole in rapporti contrattuali come l'affitto. Ma anche questi aiuti alla piccola proprietà non sono fini a se stessi, ma in funzione della ristrutturazione, dell'accorpamento e dell'affermazione dell'impresa agricola. La stessa qualificazione professionale, fino ad ora scissa dal contesto economico imprenditoriale della nostra agricoltura, ha trovato un momento di penetrazione e di funzionalità all'impresa, che darà senso concreto alla stessa istruzione professionale, permettendo così che l'agricoltura si giovi di tecnici qualificati e di imprenditori riqualificati. Questa connessione tra momento sociale, momento tecnico e momento imprenditoriale è secondo noi la scelta che va sottolineata in questo disegno di legge.

È con estrema soddisfazione che notiamo che la scelta europea per la nostra agricoltura è stata raccolta da diverse parti politiche, che si apprestano a dare il voto favorevole al provvedimento. Ed è con estrema meraviglia che prendiamo atto invece del voto contrario del gruppo comunista, che, secondo noi, non è riuscito a liberarsi di alcune pregiudiziali che dovevano a nostro avviso cedere il passo alla scelta di fondo che si fa nel provvedimento e che apre una nuova via alla nostra agricoltura: la via di un'agricoltura moderna ed imprenditoriale.

Non ci resta, concludendo, che auspicare una rapida approvazione di questo provvedi-

mento anche da parte del Senato, nella certezza che con ciò avremo assicurato all'agricoltura italiana un quadro di riferimento quanto mai utile anche per l'approvazione di altri provvedimenti diretti a superare i vecchi contratti, come quelli per l'adeguamento e la regionalizzazione degli enti di sviluppo. Riconfermiamo pertanto il voto favorevole della democrazia cristiana. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, purtroppo le sollecitazioni che, dall'estate del 1972, abbiamo rivolto al Governo perché presentasse un disegno di legge di adeguamento del nostro ordinamento alle direttive comunitarie, soltanto oggi e parzialmente — e malamente, come vedremo — hanno sortito qualche effetto. Il ritardo con cui l'Italia si accinge a recepire nel proprio ordinamento i principi delle direttive comunitarie per la ristrutturazione dell'agricoltura è la prima grave colpa della classe dirigente e del Parlamento stesso. Ma valga il vero e la cronologia dei fatti. Già dal 1968 era noto il *memorandum* che interessava appunto le questioni dell'agricoltura nell'ambito comunitario. È del marzo del 1971 la risoluzione del Consiglio dei ministri della agricoltura ed è del giugno dello stesso anno la proposta delle direttive, di quelle direttive che vennero emanate nel marzo e divennero esecutive per gli Stati membri nell'aprile del 1972.

Dicevo poc'anzi, e l'ho già ricordato nel corso della discussione sulle linee generali, come il nostro gruppo sia stato il più sensibile nel richiamare le responsabilità del Parlamento e del Governo per l'adeguamento del nostro ordinamento alle direttive comunitarie.

Ho già ricordato, ed intendo ricordare ancora, la memorabile interrogazione dello onorevole Romeo, presentata il 26 ottobre 1972, il cui, nel documentare le perdite che l'agricoltura italiana subiva per il mancato adeguamento del nostro ordinamento alle direttive comunitarie, si sollecitava un pronto intervento del Governo il quale avrebbe dovuto, secondo la nostra richiesta, intervenire addirittura con decreto-legge (e mai decreto-legge avrebbe potuto essere sa-

crostanto come in quella occasione) poiché si trattava di assicurare all'agricoltura italiana quegli interventi e quegli incentivi che, altrimenti, sarebbero stati perduti, come di fatto è poi accaduto. Sono tre anni che inutilmente parliamo dell'adeguamento alle direttive comunitarie, e la nostra agricoltura langue sempre più negletta. Nonostante le nostre sollecitazioni, il Governo cosiddetto di centro-destra, che in realtà era, per la politica che perseguì, una reincarnazione quanto meno mal dissimulata della politica di centro-sinistra, soltanto il giorno delle sue dimissioni, il 12 giugno 1973, presentò il disegno di legge n. 2244 che è oggi al nostro esame.

Il lungo *iter* in Commissione, per le aspre diatribe che dividevano i gruppi della ricostituita maggioranza di centro-sinistra, bloccò ancora questo disegno di legge per oltre un anno e mezzo, sicché il testo definitivo veniva approvato dalla Commissione agricoltura solo all'inizio del 1975. Per altro, il nuovo testo è talmente difforme rispetto ai principi e alle direttive comunitarie che il nostro gruppo, che ha già motivato le sue perplessità in sede di discussione sulle linee generali (dal momento che nemmeno i nostri emendamenti più qualificanti sono stati accolti) non può votare a favore di questo disegno di legge. Noi ci asterremo, in quanto riteniamo che un dato positivo esista. Tale dato è rilevabile dal fatto che finalmente siamo arrivati al recepimento nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie. Tuttavia, la circostanza che si sia voluto eccessivamente « regionalizzare » tale provvedimento, il fatto che alle regioni siano state attribuite facoltà maggiori di quelle loro concesse dalla Costituzione all'articolo 117; il fatto che non si sia voluto tenere conto del concetto di efficienza delle aziende, unico fine posto dalle direttive comunitarie per la ristrutturazione delle aziende stesse; il fatto che, per l'indennità di cessazione dall'attività agricola, non si sia voluto tener conto di quella che è la realtà della nostra agricoltura, concedendo indiscriminatamente la possibilità di abbandono delle terre, e non consentendo di poter continuare la conduzione di aziende non a tempo pieno; il fatto che si siano stabiliti requisiti particolarmente rigorosi (sia per il tempo dedicato all'attività agricola, sia per il reddito da essa percepito) per definire la nozione di imprenditore agricolo, tutto ciò renderà

ancora più grave la situazione della nostra agricoltura.

Era questa l'occasione buona per rivedere la situazione degli affitti agrari, che ha recato tanto danno alla nostra agricoltura.

Il contratto di affitto, dopo la famigerata legge De Marzi-Cipolla, è completamente scomparso dalle nostre campagne, mentre dalla Comunità economica europea esso viene indicato come l'unico strumento idoneo al raggiungimento del cosiddetto accorpamento delle aziende, per far sì che le aziende possano essere strumenti moderni e recare vantaggio economico e produttivo a tutti. Non si è voluto modificare e migliorare la disciplina dell'affitto mentre, da parte della sinistra, si è considerata addirittura la possibilità di accelerare la cancellazione definitiva della mezzadria con la sua trasformazione in controllo di affitto, in quell'affitto ormai ridotto, come ho detto poc'anzi, in condizioni così contrarie agli interessi della nostra agricoltura e della nostra economia.

Inoltre, l'acquisizione dei principi contenuti nella seconda e nella terza direttiva non è stata operata secondo i criteri previsti dalle direttive stesse. Con l'approvazione, e quindi successivamente con l'applicazione di questa legge, l'agricoltura italiana verrà ad assumere distanze ancora maggiori dai paesi *partners*, e costituirà uno strumento di maggiore distacco della nostra realtà agricola da quella integrata nella Comunità economica europea.

Tutti questi motivi dovrebbero condurre senz'altro il nostro gruppo a votare contro questo disegno di legge. Tuttavia, il dato positivo costituito dal fatto che per la prima volta la nostra agricoltura viene adeguata, anche se in modo imperfetto, alle direttive comunitarie, e quindi il fatto politico della integrazione della nostra agricoltura nella realtà agricola europea, ci induce ad un atteggiamento di astensione. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Avverto che, esaurite le dichiarazioni di voto, si procederà alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2244; dell'altro disegno di legge n. 3375 oggi esaminato ed infine delle proposte di legge nn. 3235 e 2208, di cui al punto 3) dell'ordine del giorno.

Poiché tali votazioni saranno effettuate mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti di cui all'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge:

alla III Commissione (Esteri):

« Proroga dei lavori della Conferenza nazionale dell'emigrazione » (3423) (*con parere della V Commissione*).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge per il quale la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), cui era già stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

Senatori ZUGNO ed altri: « Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la garanzia del Fondo interbancario » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2844).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cetrullo. Ne ha facoltà.

CETRULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo socialdemocratico dichiarano di votare a favore del disegno di legge in esame. Noi pensiamo che la presenza dell'Italia nell'Europa agricola segni un passo importante per la

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

nostra agricoltura, la quale ha bisogno di tecniche avanzate.

Esprimiamo un voto favorevole con l'augurio che questa legge aiuti e favorisca la impresa agricola italiana e la nostra agricoltura in generale. Forse sarebbe stato possibile migliorare alcuni punti del disegno di legge; e di tali modifiche il mio gruppo si farà promotore nell'altro ramo del Parlamento. Ci dichiariamo comunque soddisfatti del fatto che le direttive comunitarie vengano recepite nell'ordinamento italiano. *(Applausi dei deputati del gruppo del PSDI).*

PRESIDENTE. Suspendo la seduta fino alle 19,15.

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19,15.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIFREDI**

**Votazione segreta
di progetti di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3375, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità » (3375):

Presenti e votanti	389
Maggioranza	195
Voti favorevoli	378
Voti contrari	11

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Alesi
Accreman	Alfano
Achilli	Aliverti
Aiardi	Allegri
Aldrovandi	Allera

Allocca	Borromeo D'Adda
Aloi	Bortolani
Alpino	Bortot
Altissimo	Botta
Amadeo	Bottari
Andreoni	Bozzi
Angelini	Brandi
Armani	Brini
Armato	Bucciarelli Ducci
Arnaud	Buffone
Artali	Busetto
Ascari Raccagni	Buttafuoco
Assante	Buzzi
Astolfi Maruzza	Caiati
Azzaro	Caiazza
Baccalini	Calvetti
Baghino	Canestrari
Balasso	Capponi Bentivegna
Baldassari	Carla
Baldassi	Capra
Ballarin	Cariglia
Bandiera	Caroli
Barba	Carrà
Barbi	Carri
Barca	Carta
Bardelli	Caruso
Bardotti	Casapieri Quagliotti
Bargellini	Carmen
Bartolini	Cassanmagnago
Bastianelli	Cerretti Maria Luisa
Battino-Vittorelli	Castelli
Beccaria	Cataldo
Belci	Catanzariti
Bellisario	Cattaneo Petrini
Bellotti	Giannina
Belluscio	Ceccherini
Bemporad	Ceravolo
Bensi	Cerra
Berloffa	Cerri
Bernardi	Cesaroni
Bernini	Cetrullo
Bertè	Chiarante
Biagioni	Ciacci
Biamonte	Ciaffi
Bianchi Alfredo	Ciai Trivelli Anna
Bianchi Fortunato	Maria
Bianco	Cirillo
Biasini	Cittadini
Bisignani	Ciuffini
Boffardi Ines	Coccia
Bogi	Cocco Maria
Boldrin	Codacci-Pisanelli
Boldrini	Colombo Vittorino
Bologna	Concas
Bonalumi	Conte
Bonifazi	Corà
Borghesi	Corghi
Borra	Corti

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

Cottone	Galloni	Marocco	Prearo
Cristofori	Gambolato	Marras	Principe
Cuminetti	Garbi	Martelli	Pucci
Cusumano	Gargani	Martini Maria Eletta	Pumilia
D'Alema	Gargano	Maschiella	Quilleri
D'Alessio	Gasco	Masullo	Radi
Dal Sasso	Gastone	Matta	Raffaelli
Damico	Gava	Mattarelli	Raicich
D'Angelo	Gerolimetto	Matteini	Rampa
D'Aniello	Giannantoni	Mazzotta	Rauci
de' Cocci	Giannini	Menicacci	Rausa
Degan	Giglia	Menichino	Reale Giuseppe
Del Duca	Giomo	Merli	Rende
De Leonardis	Giordano	Miceli Salvatore	Restivo
Della Briotta	Giovanardi	Miceli Vincenzo	Riccio Stefano
Dell'Andro	Giovannini	Micheli Pietro	Riela
Del Pennino	Girardin	Mignani	Riga Grazia
De Maria	Giudiceandrea	Milani	Riz
De Marzio	Gramegna	Miotti Carli Amalia	Rosati
de Meo	Grilli	Misasi	Russo Carlo
de Michieli Vitturi	Guadalupi	Molè	Sabbatini
De Sabbata	Guarra	Monti Maurizio	Salizzoni
de Vidovich	Guerrini	Monti Renato	Salvatore
Di Giannantonio	Guglielmino	Morini	Salvatori
Di Gioia	Ianniello	Moro Dino	Salvi
Di Giulio	Iperico	Musotto	Sandomenico
Di Leo	Isgrò	Natali	Sangalli
Di Marino	Jacazzi	Natta	Santagati
Di Puccio	Korach	Niccolai Cesarino	Santuz
Donelli	La Bella	Niccoli	Sanza
Dulbecco	La Loggia	Nicolazzi	Sartor
Elkan	La Malfa Giorgio	Noberasco	Sboarina
Erminero	Lamanna	Orlando	Sbriziolo De Felice
Esposito	La Marca	Orsini	Eirene
Evangelisti	Lapenta	Padula	Scalfaro
Fabbri	Lattanzio	Palumbo	Schiavon
Faenzi	Lauricella	Papa	Scipioni
Fagone	Lavagnoli	Pascariello	Scutari
Federici	Lettieri	Pazzaglia	Sedati
Felici	Ligori	Peggio	Serrentino
Felisetti	Lindner	Pegoraro	Servadei
Ferioli	Lizzero	Pellegatta Maria	Sgarbi Bompani
Ferrari	Lo Bello	Pellicani Michele	Luciana
Ferretti	Lobianco	Pellizzari	Simonacci
Ferri Mario	Lodi Adriana	Pennacchini	Sinesio
Ferri Mauro	Lo Porto	Perantuono	Sisto
Fibbi Giulietta	Lospinoso Severini	Pezzati	Skerk
Finelli	Lucchesi	Picchioni	Spagnoli
Pioret	Luraschi	Piccinelli	Speranza
Fioriello	Maggioni	Piccoli	Spinelli
Flamignì	Magnani Noya Maria	Pirolò	Stefanelli
Fortuna	Mammi	Pisicchio	Stella
Foscarini	Mancinelli	Pistillo	Talassi Giorgi Renata
Fracchia	Mancini Vincenzo	Pochetti	Tamini
Franchi	Mancuso	Poli	Tanassi
Frasca	Mantella	Pompei	Tani
Fusaro	Marino	Postal	Tarabini
Ga'asso	Mariotti	Prandini	Tassi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

Tedeschi	Vagli Rosalia
Terraroli	Valensise
Tesi	Valori
Tesini	Vania
Tocco	Vecchiarelli
Todros	Venegoni
Tortorella Aldo	Venturini
Tortorella Giuseppe	Venturoli
Tozzi Condivi	Vetere
Trantino	Vetrano
Traversa	Vetrone
Tripodi Girolamo	Vincelli
Triva	Vincenzi
Trombadori	Vitali
Truzzi	Zanibelli
Turchi	Zolla
Urso Giacinto	Zoppetti
Urso Salvatore	Zoppi
Vaghi	Zurlo

Sono in missione:

Amadei	Malfatti
Andreotti	Mitterdorfer
Bersani	Pedini
Carenini	Russo Ferdinando
Granelli	Storchi

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2244.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » (2244):

Presenti	387
Votanti	363
Astenuti	24
Maggioranza	182
Voti favorevoli	216
Voti contrari	147

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Aldrovandi
Accreman	Alesi
Achilli	Aliverti
Aiardi	Allegri

Allera	Bortot
Allocca	Botta
Alpino	Bottari
Altissimo	Bozzi
Amadeo	Brandi
Amodio	Brini
Andreoni	Bucciarelli Ducci
Angelini	Buffone
Armani	Busetto
Armato	Buzzi
Arnaud	Caiati
Artali	Caiazza
Ascari Raccagni	Calvetti
Assante	Canestrari
Astolfi Maruzza	Capponi Bentivegna
Azzaro	Carla
Baccalini	Capra
Balasso	Cariglia
Baldassari	Cárolì
Baldassi	Carrà
Ballarin	Carri
Bandiera	Carta
Barba	Caruso
Barbi	Casapieri Quagliotti
Barca	Carmen
Bardelli	Cassanmagnago
Bardotti	Cerretti Maria Luisa
Bargellini	Castelli
Bartolini	Cataldo
Bastianelli	Catanzariti
Battino-Vittorelli	Cattaneo Petrini
Beccaria	Giannina
Belci	Ceccherini
Bellisario	Ceravolo
Bellotti	Cerra
Belluscio	Cerri
Bemporad	Cesaroni
Bensi	Cetrullo
Berloffa	Chiarante
Bernardi	Ciacci
Bernini	Ciaffi
Bertè	Ciai Trivelli Anna
Biagioni	Maria
Biamonte	Cirillo
Bianchi Alfredo	Cittadini
Bianchi Fortunato	Ciuffini
Biasini	Coccia
Bisignani	Cocco Maria
Boffardi Ines	Codacci-Pisanelli
Bogi	Colombo Vittorino
Boldrin	Concas
Boldrini	Conte
Bologna	Corà
Bonalumi	Corghi
Bonifazi	Corti
Borghì	Cottone
Borra	Cristofori
Bortolani	Cuminetti

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

Cusumano	Giannini	Micheli Pietro	Riz
D'Alema	Giglia	Mignani	Rosati
D'Alessio	Giomo	Milani	Russo Carlo
Damico	Giordano	Miotti Carli Amalia	Sabbatini
D'Angelo	Giovanardi	Misasi	Salizzoni
D'Aniello	Giovannini	Molè	Salvatore
de' Cocci	Girardin	Monti Maurizio	Salvatori
Degan	Giudiceandrea	Monti Renato	Salvi
Del Duca	Gramegna	Morini	Sandomenico
De Leonardis	Guadalupi	Moro Dino	Sangalli
Della Briotta	Guerrini	Musotto	Santuz
Dell'Andro	Guglielmino	Natali	Sanza
Del Pennino	Ianniello	Natta	Sartor
De Maria	Iperico	Niccolai Cesarino	Sboarina
de Meo	Isgro	Niccoli	Sbriziolo De Felice
De Sabbata	Jacazzi	Nicolazzi	Eirene
Di Giannantonio	Korach	Noberasco	Scalfaro
Di Gioia	La Bella	Orlando	Schiavon
Di Giulio	La Loggia	Orsini	Scipioni
Di Leo	La Malfa Giorgio	Padula	Scutari
Di Marino	Lamanna	Pascariello	Sedati
Di Puccio	La Marca	Pedini	Serrentino
Donelli	Lapenta	Peggio	Servadei
Dulbecco	Lattanzio	Pegoraro	Sgarbi Bompani
Elkan	Lauricella	Pellegatta Maria	Luciana
Erminero	Lavagnoli	Pellicani Michele	Simonacci
Esposito	Lettieri	Pellizzari	Sinesio
Fabbri	Ligori	Pennacchini	Sisto
Faenzi	Lindner	Perantuono	Skerk
Fagone	Lizzero	Pezzati	Speranza
Federici	Lo Bello	Picchioni	Spinelli
Felici	Lobianco	Piccinelli	Stefanelli
Felisetti	Lodi Adriana	Piccoli	Stella
Ferioli	Lospinoso Severini	Piccone	Talassi Giorgi Renata
Ferrari	Lucchesi	Pisicchio	Tamini
Ferretti	Luraschi	Pistillo	Tanassi
Ferri Mario	Maggioni	Pochetti	Tani
Ferri Mauro	Magnani Noya Maria	Poli	Tarabini
Fibbi Giulietta	Mammi	Pompei	Tedeschi
Finelli	Mancinelli	Postal	Terraroli
Fioret	Mancini Vincenzo	Prandini	Tesi
Fioriello	Mancuso	Prearo	Tesini
Flamigni	Mantella	Principe	Tocco
Fortuna	Mariotti	Pucci	Todros
Foscarini	Marocco	Pumilia	Tortorella Aldo
Fracchia	Marras	Quilleri	Tozzi Condivi
Frasca	Martelli	Radi	Traversa
Fusaro	Martini Maria Eletta	Raffaelli	Tripodi Girolamo
Galloni	Maschiella	Raicich	Triva
Gambolato	Masullo	Rampa	Trombadori
Garbi	Matta	Raucci	Truzzi
Gargani	Mattarelli	Rausa	Urso Giacinto
Gargano	Matteini	Reale Giuseppe	Urso Salvatore
Gaspari	Mazzotta	Rende	Vaghi
Gastone	Menichino	Restivo	Vagli Rosalia
Gava	Merli	Riccio Stefano	Valori
Gerolimetto	Miceli Vincenzo	Riela	Vania
Giannantoni	Miceli Salvatore	Riga Grazia	Vecchiarelli

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

Venegoni	Vincenzi
Venturini	Vitali
Venturoli	Zanibelli
Vetere	Zolla
Vetrano	Zoppetti
Vetrone	Zoppi
Vincelli	Zurlo

Si sono astenuti:

Alfano	Guarra
Aloi	Lo Porto
Baghino	Marino
Borromeo D'Adda	Palumbo
Buttafuoco	Pazzaglia
Dal Sasso	Pirolò
De Marzio	Santagati
de Michieli Vitturi	Tassi
de Vidovich	Tortorella Giuseppe
Franchi	Trantino
Galasso	Turchi
Grilli	Valensise

Sono in missione:

Amadei	Malfatti
Andreotti	Mitterdorfer
Bersani	Russo Ferdinando
Carenini	Storchi
Granelli	

PRESIDENTE. Dichiaro pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 547, 617 e 1991.

Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico sulle proposte di legge n. 3235 e 2208.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

BORTOLANI ed altri: « Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la contrattazione del prezzo del latte alla produzione » (3235); BARDELLI ed altri: « Norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione » (2208):

Presenti e votanti	393
Maggioranza	197
Voti favorevoli	367
Voti contrari	26

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bianchi Fortunato
Accreman	Bianco
Achilli	Biasini
Aiardi	Bisignani
Aldrovandi	Boffardi Ines
Alesi	Bogi
Alfano	Boldrin
Aliverti	Boldrini
Allegrì	Bologna
Allera	Bonalumi
Allocca	Bonifazi
Aloi	Borghi
Alpino	Borra
Altissimo	Borromeo D'Adda
Amadeo	Bortolani
Amodio	Bortot
Andreoni	Botta
Angelini	Bottari
Armani	Bozzi
Armato	Brandi
Arnaud	Brini
Artali	Bucciarelli Ducci
Ascari Raccagni	Buffone
Assante	Busetto
Astolfi Maruzza	Buttafuoco
Azzaro	Buzzi
Baccalini	Caiati
Baghino	Caiazza
Balasso	Calvetti
Baldassari	Canestrari
Baldassi	Capponi Bentivegna
Ballarin	Carla
Bandiera	Capra
Barba	Cariglia
Barbi	Caroli
Barca	Carrà
Bardelli	Carri
Bardotti	Carta
Bargellini	Caruso
Bartolini	Casapieri Quagliotti
Bastianelli	Carmen
Battino-Vittorelli	Cassanmagnago
Beccaria	Cerretti Maria Luisa
Belci	Castelli
Bellisario	Cataldo
Bellotti	Catanzariti
Belluscio	Catella
Bemporad	Cattaneo Petrini
Bensi	Giannina
Berloffa	Ceccherini
Bernardi	Ceravolo
Bernini	Cerra
Bertè	Cerri
Biagioni	Cesaroni
Biamonte	Cetrullo
Bianchi Alfredo	Chiarante

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

Ciacci	Ferrari	Lo Bello	Pellegatta Maria
Ciaffi	Ferretti	Lobianco	Pellicani Michele
Ciai Trivelli Anna Maria	Ferri Mario	Lodi Adriana	Pellizzari
Cirillo	Ferri Mauro	Lo Porto	Pennacchini
Cittadini	Fibbi Giulietta	Lospinoso Severini	Perantuono
Ciuffini	Finelli	Lucchesi	Pezzati
Coccia	Fioret	Luraschi	Picchioni
Cocco Maria	Fioriello	Maggioni	Piccinelli
Codacci-Pisanelli	Flamigni	Magnani Noya Maria	Piccoli
Colombo Vittorino	Fortuna	Mammi	Piccone
Concas	Foscarini	Mancinelli	Pirolò
Conte	Fracchia	Mancini Vincenzo	Pisicchio
Corà	Franchi	Mancuso	Pistillo
Corghi	Frasca	Mantella	Pochetti
Corti	Fusaro	Marino	Poli
Cottone	Galasso	Mariotti	Pompei
Cristofori	Galloni	Marocco	Postal
Cuminetti	Gambolato	Marras	Prandini
Cusumano	Garbi	Martelli	Prearo
D'Alema	Gargani	Martini Maria Eletta	Principe
D'Alessio	Gargano	Maschiella	Pucci
Dal Sasso	Gasco	Masullo	Pumilia
Damico	Gastone	Matta	Quillero
D'Angelo	Gava	Mattarelli	Radi
D'Aniello	Gerolimetto	Matteini	Raffaelli
de' Cocci	Giannantoni	Mazzotta	Raicich
Degan	Giannini	Menicacci	Rampa
Del Duca	Giglia	Menichino	Rauci
De Leonardis	Giomo	Merli	Rausa
Della Briotta	Giordano	Miceli Salvatore	Reale Giuseppe
Dell'Andro	Giovanardi	Miceli Vincenzo	Rende
Del Pennino	Giovannini	Micheli Pietro	Restivo
De Maria	Girardin	Mignani	Riccio Stefano
De Marzio	Giudiceandrea	Milani	Riela
de Meo	Gramegna	Miotti Carli Amalia	Riga Grazia
de Michieli Vitturi	Grilli	Misasi	Riz
De Sabbata	Guadalupi	Molè	Rosati
de Vidovich	Guarra	Monti Maurizio	Russo Carlo
Di Giannantonio	Guerrini	Monti Renato	Sabbatini
Di Gioia	Guglielmino	Morini	Salizzoni
Di Giulio	Ianniello	Moro Dino	Salvatore
Di Leo	Iperico	Musotto	Salvatori
Di Marino	Isgrò	Natali	Salvi
Di Puccio	Jacazzi	Natta	Sandomenico
Donelli	Korach	Niccolai Cesarino	Sangalli
Dulbecco	La Bella	Niccoli	Santagati
Elkan	La Loggia	Nicolazzi	Santuz
Erminero	La Malfa Giorgio	Noberasco	Sanza
Esposito	Lamanna	Orlando	Sartor
Evangelisti	La Marca	Orsini	Sboarina
Fabbri	Lapenta	Padula	Shriziolo De Felice
Faenzi	Lattanzio	Palumbo	Eirene
Fagone	Lauricella	Papa	Scalfaro
Federici	Lavagnoli	Pascariello	Schiavon
Felici	Lettieri	Pazzaglia	Scipioni
Felisetti	Ligori	Pedini	Scutari
Ferioli	Lindner	Peggio	Sedati
	Lizzero	Pegoraro	Serrentino

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

Servadei	Traversa
Sgarbi Bompani	Tripodi Girolamo
Luciana	Triva
Simonacci	Trembadori
Sinesio	Truzzi
Sisto	Turchi
Skerk	Urso Giacinto
Spagnoli	Urso Salvatore
Speranza	Vaghi
Spinelli	Vagli Rosalia
Stefanelli	Valensise
Stella	Valori
Talassi Giorgi Renata	Vania
Tamini	Vecchiarelli
Tanassi	Venegoni
Tani	Venturini
Tarabini	Venturoli
Tassi	Vetere
Tedeschi	Vetrano
Terraroli	Vetrone
Tesi	Vincelli
Tesini	Vincenzi
Tocco	Vitali
Todros	Zanibelli
Tortorella Aldo	Zolla
Tortorella Giuseppe	Zoppetti
Tozzi Condivi	Zoppi
Trantino	Zurlo

Sono in missione:

Amadei	Malfatti
Andreotti	Mitterdorfer
Bersani	Russo Ferdinando
Carenini	Storchi
Granelli	

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla III Commissione (Affari esteri):

« Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana per la organizzazione internazionale (SIOI) per il triennio 1974-76 » (Modificato dalla III Commissione del Senato) (2836-B);

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (2682); CIRILLO ed altri: « Provvedimenti per il completamento della

ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (Urgenza) (498); VETRONE: « Interventi per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (2225) in un testo unificato e con il titolo: « Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (2682-498-2225).

**Per un richiamo all'articolo 26
del regolamento.**

DE MARZIO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Signor Presidente, in riferimento a quanto stabilito dall'articolo 26 del regolamento, io chiedo che la Presidenza della Camera attui la normativa in esso contenuta. Tale articolo recita: « Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno ». Per intendere il significato esatto della parola: « giorni », mi richiamerò all'articolo 28, il quale recita: « I termini indicati nel regolamento si intendono computati secondo il calendario comune ». Di conseguenza, quando il regolamento parla di « giorni », essi debbono intendersi quali giornate solari.

L'articolo 26, dopo l'approvazione del regolamento oggi in vigore, fu costantemente applicato, fino alla fine del 1971. È chiaro del resto che la mancata osservanza di una norma regolamentare per un certo periodo di tempo non può essere invocata per legittimare il protrarsi di tale prassi per l'avvenire, perché, in tal caso, si attuerebbe una sostanziale modifica del regolamento, in contrasto con quanto prescrive l'articolo 16. Tale articolo — lo ricordo — prescrive infatti che le modificazioni e le aggiunte al regolamento devono essere proposte dalla Giunta e debbono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

Vorrei brevemente illustrare le conseguenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 26. In base ad esso, ogni 24 ore, si deve pervenire alla conclusione di una seduta e della fissazione dell'ordine del giorno e dell'ora delle sedute dei due giorni successivi. È chiaro che ciò non potrebbe verificarsi nel caso in cui una seduta si protraesse oltre le 24 ore. Se, insomma, scopo della norma in esame è quello di far obbligo al Presidente dell'Assemblea di proporre, alla fine di ciascuna seduta, l'ordine del giorno delle sedute dei due giorni successivi, occorre creare la condizione affinché il Presidente possa esercitare tale potere; occorre cioè che la seduta si concluda.

Per comprendere la logica dell'articolo 26, bisogna infine collegarsi al precedente articolo 23, all'articolo cioè che così recita: « La Camera organizza normalmente i propri lavori secondo il metodo della programmazione ». Questo articolo stabilisce anche, signor Presidente, che il programma trimestrale dei lavori dell'Assemblea deve essere approvato ad unanimità dalla Conferenza dei capigruppo e afferma altresì che nel caso in cui manchi tale accordo, si applica l'articolo 26. Allora, se manca la programmazione dei lavori e non si applica l'articolo 26, a cosa si arriva? Si arriva ad eludere lo spirito dell'articolo 26. Perché voi, pur mancando il programma dei lavori, fissate un ordine del giorno per sedute oltre il termine di 48 ore. Si ha in tal modo una programmazione dei lavori fissata dall'Assemblea (e questo è in contrasto con quanto stabilisce la norma) e fissata oltre tutto a maggioranza (e anche questo è in contrasto con il dettato regolamentare che fa riferimento all'unanimità).

A questo riguardo vorrei ricordare che, in occasione della discussione in Assemblea delle norme regolamentari in questione, gli onorevoli Pintor, Caprara, Milani, Natoli e Bronzuto, membri di un gruppo politico non rappresentato nella Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, presentarono un emendamento — il cui spirito è pertanto ben comprensibile — che, al terzo punto, così recitava: « L'Assemblea, sentiti i proponenti, discute e adotta all'unanimità il programma mensile dei propri lavori che diviene impegnativo anche per le Commissioni ». Ebbene, la Giunta unanimemente si dichiarò contraria. Il relatore, onorevole Rognoni, dichiarò che la Giunta esprimeva parere contrario a quell'emendamento, sottolineando come fosse impossibile affidare all'Assemblea il compito della stesura del programma trimestrale e condizionare questa determinazione all'una-

nimità. Infine vi è una chiara indicazione, fornita dall'onorevole Andreotti nel suo intervento. L'onorevole Andreotti, alludendo appunto alla norma cui io mi sono riferito, alla norma recata dall'articolo 26 che obbliga sera per sera a predisporre l'ordine del giorno per le sedute delle 48 ore successive, affermò: « Vorrei concludere, signor Presidente, dicendo questo: quando noi parliamo di maggioranza, che cosa intendiamo? Un Parlamento, è certo, vive e democraticamente vive quando ha una sua chiara ed operante maggioranza » (io sottolineo le parole « quando ha una sua chiara ed operante maggioranza ») « Se noi abbiamo una maggioranza che è qui e che sta qui veramente e non solo in modo fisico — certo, anche in modo fisico, perché è una necessità di carattere materiale — allora noi, di sera in sera, non abbiamo timore di nessuna sorpresa e possiamo veramente far valere i diritti e i doveri di questa maggioranza ». Ora io non credo che la maggioranza, nella quale non vi è più l'onorevole Andreotti a presiedere il gruppo della democrazia cristiana, abbia paura, di discutere qui, in aula, sera per sera, sull'ordine dei lavori. Ed è per questo, in conclusione, che preghe- rei la Presidenza di attuare la norma in questione come è stata attuata fino alla fine del 1971.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, ho compreso il suo richiamo al regolamento, che investe indubbiamente una materia assai interessante.

Avverto che, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, sul richiamo testé sollevato dall'onorevole De Marzio possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore per non più di quindici minuti ciascuno.

MERLI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega De Marzio nel richiamarsi all'articolo 26 ne ha dato, al termine della esposizione giuridica, una interpretazione politica riportandolo all'ostruzionismo che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale va da tempo conducendo contro la conversione in legge del decreto della RAI-TV. Egli stesso, poi, nella esposizione giuridica, ha ricordato che, di fatto, dal dicembre 1971 — se non erro — questo articolo è desueto per-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

ché non ha trovato pratica applicazione nella prassi di questa Camera.

Non voglio negare la realtà e la evidenza dell'articolo 26 e non voglio fare una questione sul senso letterale o sullo spirito che anima questa norma. Mi limito a ricordare che esso si collegava ad un concetto di programmazione e a un calendario di lavori della Camera che soltanto rare volte hanno trovato applicazione. Quindi, questa desuetudine, questa mancata applicazione dell'articolo 26, trova evidentemente una sua ragione; e tutti sappiamo quale peso abbia la prassi in una materia importante e delicata come quella regolamentare.

Noi manteniamo fede a questo articolo, anzi auspichiamo che sia possibile una regolamentazione ed una previsione dei lavori della Camera nei limiti in esso indicati; tale auspicio, del resto, è stato espresso anche dallo stesso onorevole De Marzio, quando ha ricordato l'argomento della non perfetta coincidenza tra il concetto di seduta e quello di giorno solare.

L'innovazione contenuta nel nuovo regolamento rispetto al precedente consisteva proprio nel fatto che, mentre nell'articolo 46 il concetto di seduta era ben differenziato da quello di giorno di lavoro, nell'articolo 26 del nuovo regolamento questa coincidenza tra i due concetti è stata voluta anche perché è seguita da una ulteriore precisazione all'articolo 28. Di fatto, però, non si è riusciti a colmare lo sfasamento tra questi due concetti.

Ora, evidentemente, non possiamo sapere, in assenza di programmi generali, se la seduta di domani si protrarrà oltre il termine, e cioè la fine della giornata, e così non saremo in condizioni di applicare l'articolo 26, così come è avvenuto dal dicembre 1971 fino ad oggi.

I colleghi del MSI-destra nazionale sanno benissimo che il regolamento ha offerto e consente tutti i modi possibili per estrinsecare una opposizione e fare una battaglia ostruzionistica; ma sarebbe pericoloso che si iniziasse a valersi di tutti gli appigli per determinare prassi interpretative diverse per l'applicazione degli articoli del regolamento. (*Commenti a destra*). Proprio per il rispetto sostanziale della norma, che noi non vogliamo disconoscere, riteniamo che ci si debba attenere all'interpretazione che ne è stata pacificamente data sino ad oggi. Anche in questo caso vale il proverbio inglese secondo cui « per paura del peggio, è meglio non cambiare la bambinaia »; in questo caso, la paura del peggio, cioè di un ostruzionismo che vo-

glia andare oltre ogni limite consiglia di mantenere l'interpretazione sostanziale dell'articolo che questa Camera ha seguito fino ad oggi. (*Applausi al centro*).

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se noi avessimo chiesto di dare al regolamento una interpretazione, si sarebbe potuto discutere sulla interpretazione da dare, in presenza di una norma che invece non consente che una soluzione. Ma noi abbiamo chiesto l'applicazione del regolamento. Evidentemente, per non applicarlo, ci si arrampica — mi si consenta — su argomenti che non hanno assolutamente validità e non possono che contrastare con il significato letterale e logico della norma della quale chiediamo l'applicazione.

Si è anzitutto fatto richiamo al concetto della programmazione, il quale, come avrà occasione di dire tra poco, è del tutto estraneo all'articolo 26 del quale chiediamo l'applicazione, perché l'articolo 26 si applica proprio allorché la programmazione non sia avvenuta o non vi sia accordo sul calendario dei lavori. Ne darò subito la dimostrazione. Si è fatto anche richiamo, per invocare una disapplicazione della norma, ad una abrogazione per desuetudine, nonostante che, come i colleghi mi insegnano e come mi insegna meglio di tutti il Presidente che è maestro di diritto, le norme di rilevanza costituzionale non possono essere abrogate per desuetudine. E qui siamo di fronte ad una norma di rilevanza costituzionale. Non vi è, quindi, altra strada che quella della modifica della norma, se non la si vuole applicare.

Si è fatto poi un richiamo, che mi sembra assolutamente fuori luogo per quanto concerne l'applicazione del regolamento, all'ipotesi dell'ostruzionismo. Certo, la norma noi la richiamiamo alla vigilia di una battaglia che sappiamo — se si dovrà verificare — ostruzionistica. Ma l'ostruzionismo non comporta ignorare il regolamento o impedire che venga applicato regolarmente. Fare un richiamo del genere che ho detto, chiedere la non applicazione di una norma, significa voler violare il regolamento, significa muoversi con lo spirito di chi il regolamento non vuole rispettare.

Signor Presidente, in realtà io credo che, trattandosi di applicazione di una norma, non si possa che chiedere a lei di applicarla:

lei che ci ha sempre dato dimostrazione di serenità di giudizio e di capacità di regolamentare i lavori nel modo dovuto. Né certamente, in questo caso, può attribuirsi al nostro richiamo al regolamento un significato diverso da quello che ha, cioè di una applicazione di una norma regolamentare anziché di richiamo vero e proprio.

Le ipotesi di applicazione dell'articolo 26 sono esattamente tre. La prima è quella prevista nel quinto comma dell'articolo 23, il quale esplicitamente stabilisce che in caso di dissenso che impedisca la formazione del programma, la Camera si regola nei modi indicati dal primo comma dell'articolo 26. La seconda ipotesi è quella del dissenso sul calendario, anche quando vi sia stata l'unanimità, e quindi l'accordo, sulla programmazione. E la ipotesi prevista dall'articolo 24, secondo comma, il quale esplicitamente rimanda alle modalità previste dall'articolo 26. La terza ipotesi è quella nella quale ci troviamo oggi, signor Presidente: il caso in cui non vi è stata programmazione, non vi è stato accordo sul calendario e potrebbe esserci la opposizione di un componente di questa Assemblea sul calendario che si dovrebbe andare elaborando. E il dissenso — affinché il regolamento venga correttamente applicato — deve poter essere esercitato non soltanto sul calendario della giornata successiva, ma su quello delle due giornate successive. Il non consentire una opposizione sul calendario della seconda giornata, significa violare il regolamento. Se la Camera dovesse dare — per ipotesi che io mi auguro non si verifichi — una interpretazione diversa, violerebbe il diritto dei singoli parlamentari ad opporsi sulla formazione del calendario.

Non mi pare che si possa fare riferimento alla non coincidenza del concetto di giornata con quello di seduta, come ha fatto l'onorevole Merli. Leggo, onorevoli colleghi, le parole testuali dell'articolo 26, che l'onorevole De Marzio ha citato in modo pregevole e con una logica che non consente assolutamente tesi in contrasto. Detto articolo parla dell'ora e delle sedute dei due giorni successivi di lavoro. Non credo che esista un giorno di lavoro che non coincida con la giornata solare. E non si può parlare di un giorno di lavoro successivo, se non si è chiusa la seduta nella giornata precedente. Non vi possono, quindi, essere argomenti contrari alle tesi da noi sostenute.

Credo che nella coscienza di ognuno dei componenti di questa Assemblea, tale inter-

pretazione non si presti a dubbi. Si tratta, quindi, signor Presidente, di dare ad essa attuazione puntuale e precisa. E noi crediamo che ella vorrà farlo, sulla base delle considerazioni che ci siamo permessi modestamente, ma con adesione precisa al disposto dell'articolo 26 del regolamento, di avanzare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la questione sollevata dalla richiesta dell'onorevole De Marzio ha indubbiamente molto rilievo. Ringrazio i colleghi dell'una e dell'altra parte che, nel discutere la questione, lo hanno fatto con quella sobrietà e con quella serietà che la materia richiede. Sarei stimolato molto, dagli inviti dell'onorevole Pazzaglia, a parlare in veste di professore e di competente, ma non lo faccio perché in questa sede debbo fungere esclusivamente da Presidente della Camera; pertanto, non contraddico alcuno degli argomenti, anche se nel mio intimo avrei, forse, qualche cosa da obiettare. Ritengo, comunque, che di fronte all'importanza e alla delicatezza della questione mancherei al mio dovere — e al dovere di Presidente della Camera — se non sentissi il parere al riguardo della Giunta per il regolamento, organo che, per sua natura, deve essere sentito su tutte le questioni di natura regolamentare, di natura interpretativa e di natura applicativa. Ebbene, ho già disposto che la Giunta per il regolamento sia convocata domattina alle ore 11. Certamente, nella seduta di domattina il quesito verrà risolto. Prego, pertanto, l'onorevole De Marzio di ritirare per quest'oggi la sua proposta, sulla quale eventualmente si deciderà domani, quando saranno resi noti i risultati della consultazione con la Giunta per il regolamento.

DE MARZIO. Senz'altro.

PRESIDENTE. Mi pare molto importante che si possa arrivare a questo risultato, anche per evitare che un voto dell'Assemblea — per motivi che voi chiamereste sopraffattori — impedisca l'applicazione di una norma regolamentare.

Per la formazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Informo che la Camera terrà seduta domani alle ore 17, con il seguente ordine del giorno: 1) discussione del disegno di legge di conversione del decreto-

legge recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, e dei progetti di legge concorrenti; 2) discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 658 del 14 dicembre 1974; 3) seguito della discussione del disegno di legge sull'INPS; eccetera.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare sulla formazione dell'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, mantenendo ferma ogni posizione da noi assunta nei giorni precedenti, mi permetto di oppormi all'iscrizione all'ordine del giorno della seduta di domani del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge per la riforma della RAI-TV, richiamandomi all'articolo 82, secondo comma, e all'articolo 79, quinto comma, del regolamento.

Il secondo comma dell'articolo 82 del regolamento recita testualmente: « Salvo diverso accordo di tutti i gruppi » — che, nella fattispecie, non vi è stato — « ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti » — quindi, vi è la necessità di una deliberazione precedente — « a norma del quinto comma dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali ». Ma questo non basterebbe, onorevole Presidente; perché vi è l'articolo 79, che al quinto comma così recita: « La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve o autorizzi la relazione orale ».

Signor Presidente, prescindendo dalle eventuali relazioni di minoranza, è evidente che la Camera ha la necessità di conoscere la relazione della maggioranza. Noi, non solo in base al secondo comma dell'articolo 82, ma anche per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 79, ci siamo preoccupati nella giornata di oggi, pensando di dovere intervenire nella discussione di domani, di procurarci la relazione della maggioranza affinché ci fosse consentito di valutare le posizioni assunte in relazione al cosiddetto decreto-*bis*. A tutt'ora la relazione della maggioranza non è stata distribuita: non è stata né stampata

né distribuita. Mancano 5 minuti alle ore 20 del giorno 5 febbraio, e dunque non è possibile iniziare la discussione alle 17 di domani, non essendo stata messa a nostra disposizione la relazione 24 ore prima.

Allora, signor Presidente, nel fare opposizione alla sua proposta e riferendomi all'articolo 26, che consente di fare questa opposizione, mi permetto di chiedere che domani, giovedì, alle ore 17, proprio per rispettare il regolamento, si dia inizio all'esame del disegno di legge di conversione in legge di un altro decreto-legge di prossima scadenza: il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, che, essendo già iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno, è in condizione di essere esaminato dall'Assemblea, essendo anche stata distribuita la relazione.

Questo, per quanto riguarda la seduta di domani. E poiché riteniamo che debba essere fissato anche l'ordine del giorno della seduta di venerdì, chiediamo che per la seduta di venerdì sia posto all'ordine del giorno lo svolgimento di interrogazioni. Tuttavia, avendo l'onorevole De Marzio fatto già presente che attende di conoscere, domani, la decisione della Giunta per il regolamento, ci limitiamo a chiedere che per lo meno si decida sull'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì, nei termini che ho poc'anzi spiegato.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, le rispondo rapidamente in merito ai due argomenti.

Ella ha invocato innanzitutto l'articolo 82 del regolamento, affermando che non vi è quel tal diverso accordo di tutti i gruppi di cui all'articolo 82 medesimo. Io debbo informarla che la Presidenza della Camera ha avuto comunicazione dalla presidenza della Commissione che in quella sede era stata raggiunta un'intesa nel senso di concludere l'esame del provvedimento in questione entro martedì 4, lasciando libero il mercoledì 5 per la stampa delle relazioni, in modo da iniziare la discussione in aula il successivo giovedì.

Questa è la comunicazione che ha avuto la Presidenza della Camera. (*Interruzione del deputato De Marzio*). La Commissione ha dichiarato che vi è stato l'accordo di tutti i gruppi e la Presidenza della Camera non può contestare quanto ha affermato il presidente della Commissione. (*Commenti a destra*).

Per quanto si riferisce, onorevole Pazzaglia, al suo appello all'articolo 79, n. 5, desidero anzitutto rileggerle il disposto di cui al punto in questione, che così recita: « La re-

lazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve o autorizzi la relazione orale ».

Ciò premesso, informo la Camera che la relazione della maggioranza è stata presentata ieri sera e sarà pronta in bozza, a disposizione dei colleghi che la desiderino, alle ore 22 di questa sera. La relazione di minoranza è stata invece presentata solo alle ore 16 di oggi e quindi è piuttosto difficile che possa essere già stata stampata.

PAZZAGLIA. Non è la relazione di minoranza che noi chiediamo.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Pazzaglia ritiene che sia sufficiente disporre della relazione alle ore 22, non vi sono problemi; diversamente, dovrò interpellare l'Assemblea perché voglia determinare un termine più breve, oppure autorizzare la relazione orale.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, se possiamo avere la garanzia — dobbiamo infatti prepararci per la discussione — che entro le ore 22 di quest'oggi la relazione sarà disponibile, possiamo anche accettare una soluzione diversa. Questa garanzia è però necessaria.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, il Segretario generale mi dice che per le ore 22 si sarà in grado di consegnare una bozza della relazione.

PAZZAGLIA. Non insisto, signor Presidente. Sta bene, signor Presidente. Non insisto allora sulla mia richiesta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

PASCARIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCARIELLO. La prego, signor Presidente, di sollecitare il ministro della pub-

blica istruzione perché risponda alla interrogazione a risposta scritta n. 4-12224 concernente gravi irregolarità nella gestione dell'università di Lecce, più volte denunciate anche dalla stampa nazionale.

Dal momento in cui è stata presentata l'interrogazione a oggi si sono per altro verificati nell'università salentina nuovi allarmanti episodi di prevaricazioni, di prepotenze, d'arbitrio e di inammissibile autoritarismo da parte del rettore e commissario governativo Codacci-Pisanelli.

Gli studenti sono in stato di agitazione e l'ateneo è stato ieri occupato. Sui fatti gravissimi che riguardano l'amministrazione dell'ateneo e l'opera universitaria la magistratura sta indagando, ha ordinato il sequestro di documenti, ha acquisito elementi che configurano il reato di peculato nei confronti del rettore al quale è stata già inviata una comunicazione giudiziaria.

Sono tutte ragioni, queste, che giustificano a sufficienza, mi pare, la necessità di una risposta urgente. Pertanto la prego, signor Presidente, di rendersi interprete di questa esigenza presso il ministro.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il ministro competente.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 6 febbraio 1975, alle 17:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1975, n. 3, concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (3396);

del disegno di legge:

Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi (2961);

e delle proposte di legge:

GALLUZZI ed altri: Riforma della radiotelevisione e istituzione di un ente nazionale italiano radiotelevisivo (1884);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO: Norme per una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (2127);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Riforma della radiotelevisione italiana (2164);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Nuova disciplina del servizio radiotelevisivo (2332);

DAMICO ed altri: Disciplina transitoria del monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo (*urgenza*) (2487);

QUILLERI e MALAGODI: Autorizzazione all'installazione di ripetitori per la ricezione e la trasmissione dei programmi trasmessi da stazioni televisive estere (*urgenza*) (2494);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (2646);

VINEIS ed altri: Libertà di installazione di impianti di ripetizione dei programmi televisivi stranieri (3043);

FRACANZANI ed altri: Disciplina dell'installazione e dell'esercizio di impianti televisivi via cavo a carattere locale (3172);

FRACANZANI ed altri: Riforma del servizio radiotelevisivo (3173);

— *Relatori*: Bubbico, Manca, Matteotti, Marzotto Caotorta, Bogi e Merli, *per la maggioranza*; Quilleri; Franchi; Baghino, *di minoranza*.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247 (3346);

— *Relatore*: Padula.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789);

BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCETTI ed altri (2342); POCETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANELI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta Ianniello n. 4-12264 del 28 gennaio 1975.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della sanità e del tesoro e al Ministro per le Regioni.* — Per conoscere se, tenuto conto della gravissima situazione in cui si dibattono i pubblici ospedali per l'assoluta insufficienza degli stanziamenti loro assegnati dallo Stato per il tramite delle Regioni, non sia opportuno — a fronte delle spese incompressibili che devono essere pagate mensilmente dagli enti ospedalieri (cura e mantenimento degli ammalati, personale, assicurazioni sociali, imposte, ecc.) — consentire, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, l'utilizzazione temporanea a titolo di anticipazione delle disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti dai proventi ambulatoriali e dai ricoveri dei paganti in proprio. (5-00941)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COLUCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quale provvedimento intende adottare in ordine alla richiesta avanzata dal comune di Garbagnate (Milano) di apertura di un ufficio postale nella frazione di Santa Maria Rossa.

Tale località, a seguito del continuo flusso migratorio, ha ormai raggiunto una popolazione di circa novemila abitanti e la mancanza dell'ufficio postale costringe i residenti (soprattutto i pensionati) ad un lungo cammino per raggiungere l'ufficio postale sito nel centro di Garbagnate dove, il più delle volte, e particolarmente nei periodi di pagamento delle pensioni, si formano lunghe code di persone che d'inverno sono indotte a svernanti attese all'aperto sulla pubblica piazza, in quanto il locale dell'ufficio postelegrafonico è insufficiente.

L'interrogante chiede di conoscere quali ostacoli ancora si frappongano all'apertura dell'invocato ufficio postale dal momento che la direzione provinciale di Milano delle poste e telegrafi, incaricata dal Ministero di accer-

tare la fondatezza della richiesta, ha trasmesso a questi il relativo fascicolo accompagnandolo con il proprio avviso favorevole.

(4-12391)

OLIVI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se abbia accertato essere rispondente a verità che il mercato nazionale dello zucchero potrà essere rifornito all'attuale livello (1,5 milioni di quintali al mese) solo fino al mese di marzo 1975;

se, in ipotesi affermativa, abbia adottato gli urgenti provvedimenti necessari per assicurare dall'importazione l'approvvigionamento necessario al consumo senza lievitazioni di prezzi;

se e come intenda far partecipare alle imminenti gare comunitarie di importazione, l'AIMA od altri operatori pubblici o privati in modo che l'Italia non ne venga esclusa con l'aggiudicazione delle quantità del prodotto messe in gara ad ai paesi comunitari, come già avvenuto di recente per 2 milioni di quintali, e con la conseguente perdita delle sovvenzioni che la CEE mette a disposizione per colmare la differenza dei maggiori prezzi dei paesi terzi esportatori. (4-12392)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) quanti giovani minori sono senza lavoro in Italia;

2) se è informato che molti giovani non riescono a trovare un impiego o cominciare l'apprendistato alla fine degli studi e che un numero sempre crescente di diplomati e di laureati non trova occupazione;

3) il rapporto fra il numero dei giovani disoccupati di sesso maschile e femminile;

4) quali iniziative intenda intraprendere per favorire lo sviluppo dell'istruzione professionale rispetto all'istruzione fornita da scuole che non consentono sbocchi di lavoro nella presente e futura situazione italiana e per concedere aiuti individuali per facilitare la ricerca di un lavoro o il cambiamento di professione;

5) quali passi abbia compiuto per ottenere dalla Comunità economica europea l'applicabilità dell'articolo 4 del fondo sociale alle situazioni prospettate. (4-12393)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se è a conoscenza della situazione esistente presso

l'ufficio scolastico provinciale di Sondrio, dove a causa della mancanza di personale gli stipendi a favore del personale dipendente vengono liquidati in ritardo.

Risulta all'interrogante che il 65 per cento degli insegnanti elementari della provincia di Sondrio hanno ricevuto gli stipendi con un ritardo di 15 giorni, mentre il restante 35 per cento lo attendeva ancora alla data del 15 gennaio 1975.

L'interrogante chiede se, di fronte al dis-servizio, che si aggrava in mese in mese, non si ritenga di trovare una soluzione assegnando il personale necessario. (4-12394)

CALDORO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che presso la Direzione generale per l'emigrazione del Ministero per gli affari esteri è in corso un piano di finanziamento, che comporterebbe la spesa di diverse decine di milioni, a favore delle missioni cattoliche italiane operanti in Svizzera, prevalentemente nei Cantoni di Berna, Zurigo e San Gallo;

2) se, in caso affermativo, non sia da considerare inopportuno ed illegittimo un cospicuo finanziamento a favore delle predette missioni cattoliche, che gestiscono scuole materne ed elementari in cui non viene insegnata la locale lingua straniera, in contrasto con quanto espressamente disposto dal Ministero per gli affari esteri ed in aperta violazione delle norme di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, che detta l'orientamento della politica scolastica italiana all'estero, ispirato al principio dell'integrazione degli alunni italiani nell'ordinamento scolastico locale;

3) se ciò malgrado, per l'esercizio 1972, siano stati erogati alle predette missioni finanziamenti per circa 100.000.000 (cento milioni) a carico del cap. 3158 del bilancio, oltre a notevoli contributi, gravanti su altri capitoli, di cui si chiede di conoscere l'ammontare complessivo;

4) se è a conoscenza che il console italiano in Berna, eserciti una intensa ed indebita pressione verso i genitori degli alunni italiani, tutti lavoratori emigrati, affinché iscrivano i loro figli alle predette scuole delle missioni, la cui retta di frequenza risulta molto elevata e desta vivo malcontento presso gli ambienti dell'emigrazione, nonché malcelato disappunto presso le Autorità svizzere. In caso affermativo, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare;

5) se ritiene positivo l'esito della Commissione *ad hoc* italo-svizzera per i problemi della scuola, tenuta a Ginevra nel giugno 1974, con particolare riguardo alla posizione elvetica favorevole al finanziamento dei corsi di lingua e cultura italiana, analogamente a quanto già avviene nella Germania Federale, a condizione che da parte delle Autorità italiane non si continui a sostenere e difendere contraddittoriamente gli interessi delle scuole private, ed in particolare missioni cattoliche, in contrasto con le esigenze dei nostri connazionali emigrati in Svizzera. In caso affermativo, si chiede di conoscere le ragioni che impediscono l'accoglimento delle proposte elvetiche, favorevoli ai nostri interessi, e se ritiene opportuno rinunciare all'anzidetto finanziamento — destinato ad alleviare il carico di spesa relativo alle istituzioni scolastiche italiane — per il dichiarato intento di agevolare le scuole gestite dai privati e prevalentemente dalle summenzionate missioni cattoliche, che operano per scopi settoriali in contrasto con le finalità socio-pedagogiche di cui alla citata legge 3 marzo 1971, n. 153.

Infine l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno impartire urgenti disposizioni alla Rappresentanza diplomatica di Berna ed alle Autorità consolari in Svizzera affinché i fondi previsti nell'esercizio 1974, e destinati alle scuole private operanti in Svizzera, a titolo di contributo, siano devolute, invece, al potenziamento dei corsi di lingua e di cultura, gestiti direttamente dalle Autorità consolari e scolastiche italiane, che incontrano largo favore presso i nostri lavoratori emigrati e vengono ufficialmente riconosciuti dalle stesse Autorità elvetiche. (4-12395)

SERVADEI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza che i notevoli tagli apportati dalla SIP-Telefoni nei programmi di lavori straordinari stanno determinando una situazione assai critica per le imprese ed i lavoratori tradizionalmente addetti agli appalti.

In particolare, l'interrogante rileva come diverse aziende romagnole, a corto di lavoro (e non sempre pagate per i lavori eseguiti nei termini pattuiti), stanno minacciando la sospensione ed il licenziamento di centinaia di dipendenti, pure in presenza di moltissime richieste inevase di allacciamenti telefonici, richieste che si trascinano penosamente da diverso tempo, la cui soddisfazione non sol-

tanto verrebbe incontro ad esigenze individuali e collettive del tutto giustificate, ma darebbe lavoro alle imprese appaltatrici ed ai relativi dipendenti, senza pesare sul bilancio SIP, dal momento che i costi di allacciamento gravano sostanzialmente sugli utenti.

(4-12396)

SERVADEI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che molti uffici distrettuali delle imposte dirette hanno effettuato a persone giuridiche pubbliche (ospedali, case di riposo, ECA, ecc.) pesanti accertamenti ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria « B » (capitale e lavoro) e dell'imposta sulle società, per le seguenti voci: avanzi di gestione, plus-valenze di alienazioni immobiliari, costi e spese pluriennali (costruzioni, acquisto attrezzature, rate mutui, ecc.) ciò che ha ulteriormente ed inopportuno appesantito la già difficile vita economica di tali Enti.

In relazione agli accertamenti in questione, le cessate commissioni amministrative distrettuali, provinciali e centrali per le imposte dirette, ebbero a pronunciarsi ripetutamente in maniera difforme, come pure la magistratura ordinaria nei primi due gradi. La Suprema Corte di Cassazione, invece, nell'unico caso sottopostole ha sentenziato in data 5 marzo 1974 che le istituzioni citate non sono assolutamente tassabili.

Tutto ciò premesso, l'interrogante ritiene necessario che per parte del Ministro interrogato si definisca in maniera chiara ed urgente la situazione, considerando in primo luogo la finalità assistenziale pubblica degli Enti citati, le loro notevoli difficoltà finanziarie, ed il fatto che ogni aggravio gestionale, lungi dal costituire una entrata erariale si tradurrebbe — stante la forma di finanziamento delle istituzioni — in una inutile e dispendiosa partita di giro a carico della collettività.

(4-12397)

BERNARDI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per segnalare lo stato di gravissima difficoltà in cui versano le industrie casearie della provincia di Latina, per effetto della mancata liquidazione da parte dei competenti uffici finanziari dei rimborsi IVA relativi all'anno 1973, il cui importo globale ammonta ad oltre 350 milioni.

Stimando di pari importo i crediti maturati per l'anno 1974, sale a più di 700

milioni l'esposizione complessiva delle industrie del settore, che subiscono le conseguenze negative del divario attualmente esistente tra l'aliquota IVA che scontano gli acquisti di materie prime (6 per cento) e quella applicata sulle vendite derivanti del latte (3 per cento), nel quadro di una attività di trasformazione a basso valore aggiunto.

Nel sottolineare che il mancato rimborso dipende esclusivamente dalla inadeguatezza dei fondi accreditati all'ufficio IVA di Latina, atteso che le imprese hanno tempestivamente provveduto a corredare le domande di rimborso delle prescritte polizze fidejussorie, l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti si intenda adottare per una sollecita liquidazione dei rimborsi in sofferenza.

In particolare se non ritengano di dover promuovere l'assegnazione con urgenza di nuovi fondi, tenendo anche conto che quelli sinora stanziati coprono appena la metà dei fabbisogni dichiarati dai competenti uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, e di dover adottare sollecite misure atte ad evitare che le imprese, oltre al danno del mancato rimborso dell'imposta, debbano sopportare — senza alcun beneficio — anche il costo improduttivo della polizza fidejussoria, prescritta dall'articolo 38, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per ottenere il rimborso nel termine di tre mesi dalla richiesta.

(4-12398)

LIGORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non ravvisino una chiara incompatibilità con i propri compiti istituzionali, che sono quelli di gestione delle aziende minerarie e metallurgiche, nell'acquisto effettuato da parte dell'EGAM (Ente gestione aziende minerarie) di un terzo del capitale della società privata di navigazione « Villain e Fassio » di Genova;

se non ritengano tale acquisto in netto contrasto con la politica di un'altra azienda del gruppo IRI, la FINMARE, la quale di recente è stata oggetto di particolare attenzione da parte del Parlamento con l'approvazione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, con la quale si è stabilito un ulteriore finanziamento statale in suo favore allo scopo di risanare la pesante gestione delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

adattandole al trasporto di merci per il rifornimento industriale;

per conoscere, infine, trattandosi di un Ente di Stato sottoposto alla vigilanza della autorità politica, con quali capitali l'EGAM abbia proceduto a tale acquisto, da chi sia stato autorizzato e perché mai il Parlamento ne sia rimasto all'oscuro. (4-12399)

MASCIADRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per le regioni.* — Per conoscere il motivo della creazione di un istituto di economia montana (INEMO), finanziato con contributo governativo, al quale partecipano funzionari dello Stato e membri nominati dal Ministero.

Il motivo dichiarato dallo statuto dell'ente è quello di « favorire attraverso l'assistenza scientifica, tecnica e giuridica lo sviluppo e l'autonomia delle comunità montane di tutto il territorio nazionale », ma pare all'interrogante che le regioni non abbiano necessità di questa interferenza. Si desidera conoscere i nomi dei funzionari dello Stato e di quelli nominati dal Ministero facenti parte dell'istituto ed infine a quanto corrisponde il contributo concesso. (4-12400)

MASCIADRI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per chiedere se risponde al vero che tra l'ENI e la società editrice del *Globo* sia esistito un rapporto di collaborazione per quanto concerne la pubblicità redazionale per una somma di circa 800 milioni. L'interrogante desidera conoscere se e dove questa somma è stata contabilizzata. (4-12401)

SERVADEI — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza, in relazione anche a recenti arresti di funzionari dirigenti importanti uffici doganali, che da diverso tempo alcuni operatori economici si muovono per importare in Italia vagoni o autotreni di burro da paesi europei, dichiarando che si tratta di grassi o di altre voci doganali consimili.

Per conoscere, inoltre, quanta di questa merce è stata scoperta e bloccata in questo ultimo anno, e quali particolari direttive sono state espresse dalla Direzione generale delle dogane per stroncare questo illecito traffico, per il quale vi sono stati anche appositi interventi della CEE. (4-12402)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che in occasione di agitazioni sindacali di dipendenti statali della provincia di Bologna e di altre località emiliano-romagnole, i dirigenti l'ufficio imposte dirette di Bologna e del compartimento doganale con la stessa sede, ricorrono a metodi intimidatori e scorretti per limitare la portata delle manifestazioni. Si tratta, ad esempio, delle indagini personali e preventive per sapere chi sono gli aderenti alle manifestazioni, la richiesta della firma su di un apposito registro per i partecipanti alle assemblee sindacali regolarmente autorizzate e, in qualche occasione, la trattenuta dello stipendio per brevi scioperi in diffimità dalla circolare ministeriale del 19 settembre 1974.

Tale stato di cose è stato ampiamente documentato anche di recente da precise prese di posizione delle organizzazioni sindacali di categoria, ed è inconcepibile per un paese democratico. (4-12403)

ALMIRANTE, GARADONNA E ROMUALDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi rilevanti che hanno suggerito di trasferire a Tivoli gli uffici catastali dislocati a Subiaco, potenziale centro propulsore dello sviluppo della valle dell'Aniene.

La cittadina di Subiaco già soffre della generale, grave condizione di sottosviluppo dell'intero comprensorio, che non gode di alcun provvedimento di incentivazione, nonostante che il reddito medio bassissimo, lo stato di disagio sociale e la laboriosità della popolazione meritassero equi interventi, da troppi anni negletti. Il trasferimento degli uffici ha provocato dolorosa sorpresa e viene interpretato, non ingiustificatamente, come premessa ad un ulteriore deterioramento dell'economia ed indizio del definitivo rifiuto del Governo di accordare anche a Subiaco ed agli altri centri della valle dell'Aniene i vantaggi di cui altre zone — talora più floride — già godono.

Pertanto gli interroganti sottolineano l'opportunità che gli uffici catastali vengano reinsediati a Subiaco, per dimostrare alla popolazione, almeno con un gesto prevalentemente simbolico, ma destinato ad essere apprezzato, che il Governo non ignora i suoi problemi. (4-12404)

GIRARDIN. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere le ragioni per le quali gli Istituti di credito

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

abilitati al credito agrario non perfezionano le operazioni in favore delle cooperative agricole che sono state ammesse ai benefici previsti dalla legge, causando grave danno per l'attività produttiva in un momento in cui è necessario finanziare sia gli investimenti sia la gestione dell'attività agricola.

L'interrogante chiede ai Ministri interessati di intervenire con urgenza per regolarizzare una situazione ritenuta abnorme in riferimento ai più volte espressi indirizzi governativi in materia. (4-12405)

ORSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso:

che il bacino idroelettrico del Ghirlo situato leggermente a valle dell'abitato di Cencenighe in provincia di Belluno, è attualmente quasi del tutto pieno di detriti e materiali alluvionali, che nel corso degli anni sono stati trasportati e lì depositati dai torrenti Biois e Cordevole;

che la situazione, già precaria, è peggiorata in seguito ai noti eventi dell'autunno 1966, in quanto la grande massa d'acqua ha depositato a monte del bacino, lungo i due torrenti che attraversano l'abitato di Cencenighe, l'ingente quantità di materiale alluvionale che trasportava, causando un anormale innalzamento dell'alveo dei torrenti stessi;

che ciò è stato e potrà essere causa dell'allagamento del paese in occasione di piene anche modeste;

che da tempo sono stati promessi interventi da parte dell'ENEL di cui era stata indicata la spesa in circa 500 milioni per la sistemazione del bacino e difese a valle;

che viceversa a distanza di 8 anni dalla alluvione non è stato nemmeno provveduto al semplice dragaggio del bacino —

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per garantire l'abitato di Cencenighe dall'incombente minaccia di allagamenti. (4-12406)

ORSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso:

che con telegrammi in data 21 luglio 1972 la Comunità montana dell'Alpago, in provincia di Belluno, fu autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad eseguire ripristini di somma urgenza di opere pubbliche in alcuni comprensori di bonifica;

che tali lavori urgenti furono regolarmente eseguiti e le contabilità inoltrate per la liquidazione mentre contemporaneamente veniva presentata perizia per il completamento delle opere iniziate;

che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pur ripetutamente sollecitato, non solo non ha finanziato il completamento delle opere periziate, ma non ha nemmeno liquidato i lavori autorizzati in via di somma urgenza, affermando che il Ministero del tesoro non ha ancora reso disponibili gli stanziamenti sul fondo di solidarietà (legge n. 364) per l'anno 1972 —

come possa verificarsi simile carenza a distanza di tre esercizi finanziari e quali provvedimenti urgenti si intendono adottare affinché lo Stato mantenga fede agli impegni assunti. (4-12407)

ORSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che negli anni 1956-1957 veniva costruita in località Pontesei a valle dell'abitato di Forno di Zoldo in provincia di Belluno una diga di sbarramento sul torrente Maè a scopo di sfruttamento idroelettrico;

che nel marzo del 1959 dal versante sinistro del bacino si staccava una ingente frana che dimezzava il lago artificiale con conseguente diminuzione della capacità;

che nel novembre del 1966 i noti eventi alluvionali particolarmente tragici per la provincia di Belluno, danneggiavano gravemente la valle zoldana e specialmente l'abitato di Forno di Zoldo;

che in tale circostanza non solo si ebbe l'inghiainamento dell'intero abitato a monte, ma lo stesso bacino fu investito da una massa ingentissima di materiale che, con il successivo deflusso di detriti, riduceva la capacità del bacino medesimo a meno di un quinto di quella originaria;

che il comune di Forno di Zoldo, pur costantemente sorretto da parlamentari e dall'autorità prefettizia, invano sollecita dalla epoca dell'alluvione, attraverso ogni forma lecita, gli interventi necessari ad evitare che l'inesorabile e sempre più celere fenomeno di inghiainamento — determinato dalla presenza del bacino nelle attuali condizioni — abbia a letteralmente soffocare l'abitato di Forno di Zoldo, cioè il cuore della Valle Zoldana, determinando in tal modo la morte dell'intera vallata:

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

che la gravità e l'urgenza della situazione fu rilevata fin dalla riunione del 24 maggio 1967 nella quale l'ingegner Gnisci, dell'ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici, affermava essere necessario provvedere prima dell'inverno, mentre l'ingegner Rebandi per l'ENEL, presente anche con l'ingegner Sisti, dichiarava di concordare sulla necessità di urgentemente predisporre la risoluzione del problema;

che solo nell'estate del 1969 a quasi tre anni dall'alluvione, l'ENEL presentava alcune soluzioni di larga massima del problema, che, peraltro, solamente nel dicembre del 1971 ottenevano il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che il 4 ottobre 1972 - a tre anni dalla presentazione degli elaborati ENEL - veniva firmata la ministeriale n. 1000 con la quale l'ENEL stesso era invitato ad eseguire le opere resesi necessarie in dipendenza della concessa derivazione;

che il 4 gennaio 1973 l'ENEL ricorreva al tribunale superiore delle acque eccependo che la presenza del serbatoio di Pontesei non aveva avuto influenza sui fenomeni di inghiaiamento;

che conseguentemente alla data odierna (5 febbraio 1975) dopo oltre otto anni dallo evento calamitoso che ha posto un centro abitato in permanente stato di pericolo e ne ha iniziato un processo di inesorabile seppellimento, si è ritornati al punto di partenza e cioè alla ricerca di un interlocutore responsabile;

che non è assolutamente accettabile che una intera popolazione continui a essere irrisa nei suoi sacrosanti diritti alla vita attraverso pretesti e bizantinismi che, se pure possono avere un qualche valore per l'attribuzione degli oneri di spesa, non debbono assolutamente essere accettati quali argomenti per rimandare l'esecuzione dei lavori indispensabili -

quali urgenti provvedimenti intenda il Governo adottare onde por fine ad una situazione scandalosa oltre che insostenibile.

(4-12408)

DELLA BRIOTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per chiedere se ritenga giusto che i proprietari dei panfili da diporto possano acquistare la nafta al prezzo agevolato di lire 57 al litro, mentre quella che serve per gli autobus costi 135 lire.

L'interrogante chiede inoltre quali iniziative abbia intrapreso il Governo italiano per giungere a un accordo in sede comunitaria per eliminare queste agevolazioni ingiustificate, nel caso si ritenga che un provvedimento unilaterale da parte italiana possa provocare distorsioni di concorrenza nel settore turistico. (4-12409)

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti ed immediate istruzioni intendano impartire per evitare che le quote di pensione relative agli anni 1973 e precedenti, liquidate dall'INPS e per colpa dell'INPS solo dopo il 1° gennaio 1974, siano assoggettate alla ritenuta di acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, benché in precedenza fossero escluse dalla tassazione per esenzione o perché inferiori alla quota esente.

La tardiva liquidazione ha già arrecato ai pensionati il grave ed irreparabile danno della svalutazione, al quale si verrebbe oggi ad aggiungere la beffa di un prelievo fiscale al quale non sarebbero stati assoggettati se avessero percepito le quote di pensione loro spettanti al momento della maturazione del relativo diritto.

Da tener conto che il ritardo è imputabile solo ed esclusivamente alle difficoltà ed alle insufficienze dell'organo erogatore (nel caso specifico l'INPS), nei confronti del quale i pensionati non avevano alcun potere di imporre il pagamento tempestivo ed immediato di quanto dovuto.

Si rileva, inoltre, che con l'interpretazione data con la circolare n. 10/1889 del 10 dicembre 1974 del Ministero delle finanze, si sanziona una palese discriminazione che privilegia coloro che hanno ottenuto il pagamento delle spettanze tempestivamente, creando una disparità di trattamento che viola uno dei principi fondamentali della Carta costituzionale, sull'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Sul piano pratico e sostanziale, infine, l'interpretazione data, se applicata, trasformerebbe la norma fiscale in un atto punitivo ingiusto verso il contribuente innocente. (4-12410)

BRANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente disporre, con motivato

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

decreto, la sospensione cautelare dall'impiego del professore Luigi Saccà — provveditore agli studi di Avellino — testè condannato dal tribunale di Pistoia a mesi nove di reclusione e a un anno dall'interdizione dai pubblici uffici per falso ideologico — in considerazione che la sentenza ha suscitato enorme scalpore nella cittadinanza ed il funzionario non può espletare con serenità il lavoro nell'ambiente che ha commentato negativamente l'evento capitatogli. (4-12411)

BIAMONTE E DI MARINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Per conoscere quali urgenti iniziative vorranno prendere, ciascuno per la parte di competenza, allo scopo di garantire la « spiaggia libera » ai cittadini di Vietri sul Mare, Maiori, Minori, Amalfi, Positano (Salerno).

Qualche consiglio comunale della costiera amalfitana ha argomentato e rappresentato a chi di competenza le reali difficoltà in cui vengono a trovarsi moltissimi cittadini i quali per bagnarsi a mare debbono percorrere — se la spiaggia libera non verrà creata — decine di chilometri prima di poter trovare pochi metri di arenile lasciati liberi.

Tutte le spiagge, difatti, sono date in concessione a privati i quali vanno oltre la stessa concessione recintando zone non concesse.

E ciò naturalmente anche a danno dell'igiene e della salute pubblica.

Si cita a tal riguardo il comportamento dei gestori delle spiagge di Minori e Maiori. Nonostante l'intervento dell'ufficiale sanitario e del delegato di spiaggia gli arenili non sono stati lasciati liberi, neanche nella parte abusivamente occupata, nel corso dell'inverno per una radicale pulizia.

Il comune di Vietri sul Mare con delibera di giunta n. 22 ha chiesto la revoca di tutte le concessioni del pubblico arenile affidato alla gestione dei privati facendosi carico di allestire adeguate spiagge capaci di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti e garantendo la necessaria manutenzione igienico sanitaria rispondendo così alle attese dei 4.000 cittadini che con una sottoscrizione pubblica — consegnata alla Capitaneria di porto di Salerno — hanno sollecitato tale provvedimento.

Altra larga rappresentanza di cittadini di Maiori, Minori e Amalfi ha chiesto — come i cittadini di Vietri sul Mare — che

gli arenili, almeno in parte, siano sottratti alla speculazione dei privati e gestiti direttamente dai comuni o da cooperative pronte già ad assumersi ogni carico.

Alla luce di questa realtà gli interroganti vogliono sapere in che modo sarà affrontato e subito il grave problema e se la soluzione rispetterà la volontà dei cittadini e dei comuni ovvero l'esigenza della speculazione privata. (4-12412)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che la signora Autorino Anna nata il 4 novembre 1922 a Salerno dove risiede alla via Guadalupo n. 7 non ha alcun mezzo di sussistenza né derivante da lavoro né da altri beni — quando verrà definita la pratica di pensione spettante alla stessa per effetto della morte del marito Serretiello Gaetano nato il 7 gennaio 1920, già dipendente degli ospedali riuniti di Salerno.

La relativa richiesta comprendente anche la documentazione per ottenere i benefici combattentistici — legge n. 336 — è stata inviata al CPDEL (posizione n. 2736603) in data 1° dicembre 1973. (4-12413)

BIAMONTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere quando sarà finalmente liquidato il premio di fine servizio spettante alla signora Autorino Anna nata il 4 novembre 1922 vedova dell'ex dipendente degli Ospedali Riuniti di Salerno (collocato in quiescenza per effetto della legge n. 336) Serretiello Gaetano nato il 7 gennaio 1920.

L'INADEL, tanto per cambiare, dal 1° dicembre 1973 non ha evaso la richiesta della povera donna le cui necessità sono innumerevoli. (4-12414)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica per pensione privilegiata ordinaria intestata al signor Monaco Luigi, posizione n. 714995.

Il predetto abita in Arena Bianca (Salerno) in via Santa Maria di Loreto. (4-12415)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà definita la pratica per pensione di guerra intestata al signor Lamberti Armando nato il 16 dicembre 1922

residente al Prolungamento Gelsi 8/13 di Nocera Inferiore (Salerno).

Il predetto (posizione n. 56676/RR) gode della pensione di 6ª categoria ed è stato proposto per la 5ª categoria a vita a seguito di visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Napoli. (4-12416)

ALTISSIMO, ALPINO E GEROLIMETTO.

— *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) se corrisponda a verità la notizia dell'acquisto da parte del gruppo EGAM di un terzo della società di navigazione Fassio;

2) in caso affermativo, a quale logica economica si ispiri una tale operazione da parte di un ente che dovrebbe per legge, operare nel settore minerario e metallurgico e proprio nel momento in cui è stato annunciato un ampio programma di ristrutturazione del settore naviero da parte di un altro ente di Stato specificatamente ad esso preposto;

3) infine se di tale operazione erano a conoscenza gli organi ministeriali e in tal caso come si giustifica tale operazione con i declamati principi di controllo della spesa pubblica e di più severa e attenta gestione dei grandi enti di Stato enunciati nel programma del Governo. (4-12417)

PAPA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*

— Per conoscere — in relazione allo sciopero a tempo indeterminato proclamato dagli ufficiali ed aiutanti giudiziari — quali le determinazioni del Ministero in riferimento alle richieste avanzate:

a) per l'aggiornamento delle tariffe rimborso spese, ferme al 1966;

b) per l'esonero da imposte di tale indennità;

c) per l'adeguamento delle pensioni;

d) per la ristrutturazione delle funzioni da assegnarsi agli ufficiali giudiziari; agli aiutanti ed agli amanuensi.

Per conoscere inoltre se non ritenga di ricevere i rappresentanti delle categorie interessate per una valutazione delle compatibilità tra le determinazioni del Ministero e le richieste dei sindacati. (4-12418)

BIAGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in base a quali requisiti è stato iscritto all'Albo nazionale dei costruttori il signor Soucup Antonio di Cagliari per appalti fino a lire 200.000.000.

Il Soucup è iscritto alla Camera di Commercio di Cagliari nell'Albo agenti e rappresentanti (ruolo effettivo n. 50 del 12 giugno 1968).

Il Soucup pur non gestendo alcuna attività industriale relativa a produzione di mobili ed attrezzature per uffici, ospedali, laboratori chimici e scuole, è risultato già aggiudicatario di diversi appalti del genere (ospedali di Isili ed Oristano, ecc., ecc.). (4-12419)

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro e al Ministro per le regioni.* — Per conoscere:

premesso che con la regionalizzazione degli ospedali le Officine ortopediche Rizzoli — che efficacemente collaborano con gli enti ospedalieri di tutte le regioni (ad esempio a Genova) — sono state del tutto ignorate;

posto che l'Istituto ortopedico Rizzoli, come ospedale, è compreso nel piano dell'assistenza ospedaliera;

poiché si sono diffuse fra il personale gravi perplessità sulla definitiva appartenenza (statale o regionale);

quali provvedimenti intendano assumere circa la collocazione giuridica e di dipendenza del personale e quale funzione esso dovrà espletare nell'ambito di questo ramo importante della sanità.

L'interrogante mentre si rende interprete delle umane preoccupazioni del personale, sollecita quanto meno un esame in ordine alle giuste aspettative. (4-12420)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, atteso che a favore del clero sono stati estesi i benefici economici decorrenti dal 1° luglio 1973 in ordine a quanto stabilito dalla legge 25 luglio 1974, n. 343, quali provvedimenti intenda porre in essere per trovare una sollecita applicazione. (4-12421)

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere:

premesso che vi è in atto una revisione dello stato giuridico e del trattamento economico dei militari del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza e dei Carabinieri;

tenuto conto del continuo aumento di dette forze di polizia che deluse per le precarie condizioni morali ed economiche in cui sono tenute se ne allontanano prima dello scadere della ferma o della rafferma:

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

in considerazione che si determinerebbe una pregiudizievole situazione deficitaria negli organici;

se non si ravvisi la necessità di rivalutare congruamente quei premi di rafferma, il cui ammontare (Lire 3.000 per la prima rafferma e Lire 5.000 per la seconda) alla epoca della loro istituzione — trattasi di diversi lustri — assurgeva invero a ruolo incentivante, mentre oggigiorno è del tutto trascurabile.

L'interrogante ritiene superfluo sottolineare che l'adozione di siffatto provvedimento corrisponderebbe soprattutto all'interesse dell'Amministrazione evitando la vanificazione dell'onere sostenuto per la preparazione professionale di tanti giovani. (4-12422)

FRASCA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che, la notte del 3 febbraio 1975, sette pericolosi detenuti sono evasi dal carcere di Palmi ed, in caso positivo, se non ritengano che essi abbiano potuto godere di complicità sia all'interno sia all'esterno del reclusorio; e per sapere, altresì, quali provvedimenti sono in atto per riassicurare alla giustizia i predetti individui.

Si fa presente che la loro pericolosità (alcuni di essi erano condannati a pene varianti fra l'ergastolo ed i ventotto anni di reclusione; « è gente che non ha nulla da perdere » ha dichiarato il questore di Reggio Calabria) ha gettato nel panico le popolazioni della zona là dove, per altro, il crimine ha raggiunto indici veramente impressionanti a causa della presenza di talune cosche mafiose che, oltre ad esercitare violenza contro chiunque non si assoggetti alle loro regole, danno luogo a « regolamenti di conti » che si trasformano in vere e proprie faide alcune delle quali, come è noto, durano ormai da anni.

Si fa, altresì, presente che, dopo l'accaduto, forte è l'indignazione dei cittadini di Palmi e di tutta la « Piana » nei confronti dei pubblici poteri per il fatto che il nuovo carcere di Palmi, la cui costruzione è iniziata sin dal 1962 e la cui progettazione risale addirittura al 1933, non sia stato ancora ultimato ora per carenza di finanziamenti ora per difficoltà burocratiche di vario tipo e si auspica, quindi, che almeno dopo questa circostanza, l'onorevole Ministro di grazia e giustizia voglia fare quant'è nei suoi poteri perché la suddetta opera venga sollecitamente ultimata. (4-12423)

VINCENZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza del gravissimo disagio in cui si trova la città di Mantova per la chiusura totale del Palazzo ducale disposta dalla Sovrintendenza alle gallerie di Mantova fin dal 1° dicembre scorso motivando il provvedimento con la carenza di personale e la necessità di concedere alle poche unità in servizio (12) le ferie e i turni di riposo.

Tale decisione, aspramente criticata dalla stampa locale rende sempre più difficile il rilancio turistico del capoluogo e di altri centri della provincia, come Sabbioneta e San Benedetto Po.

Appare peraltro non del tutto chiaro e giustificabile il provvedimento, se si considera che, nell'ultimo triennio, nessuna variazione di rilievo è intervenuta nella consistenza numerica del personale di custodia e che la Regione e gli enti locali mantovani hanno offerto la loro collaborazione per consentire l'apertura del Palazzo ducale, almeno alla domenica, dalle 9 alle 13, per tutto il periodo invernale. (4-12424)

VINCENZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che il compartimento ANAS di Venezia dovrebbe procedere alla esecuzione dei lavori di riparazione dell'impalcatura e di manutenzione delle strutture meccaniche del ponte sul Po tra Ostiglia e Revere sulla strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero per una spesa presunta di 300 milioni.

L'esecuzione di detti lavori, che richiederà la totale sospensione del traffico veicolare per un periodo di tre mesi, comporterà gravissime conseguenze, anche di natura economica, per la vasta zona interessata e per altro, secondo l'opinione dei tecnici, non risolverebbe affatto il grosso problema della insufficiente larghezza dell'attuale ponte e della pericolosa tortuosità del tracciato della strada statale 12 nel tratto Poggio Rusco-Ostiglia, che è uno dei più tormentati dell'intera arteria.

Stando così le cose, l'interrogante chiede se non sia il caso di affrontare il problema nella sua organicità, in una visione più ampia che consideri la costruzione di un nuovo manufatto insieme alla rettifica del tratto della Brennero fra Poggio Rusco e Ostiglia. (4-12425)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

PEZZATI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per sostituire lavoratori assenti, per i quali sussisteva il diritto alla conservazione del posto, si è avvalsa dell'opera di lavoratori assunti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Poiché sembrerebbe che, in taluni casi, il termine del contratto sia stato prorogato per più di due volte, chiede se non sia opportuno intervenire nei confronti del citato istituto onde fare applicare l'articolo 2 della legge in parola, che prevede nella fattispecie la trasformazione del rapporto da tempo determinato in quello a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. (4-12426)

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e come si possano applicare le direttive della direzione generale tasse e imposte dirette la quale, nel chiarire e interpretare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sulla disciplina dell'imposta di registro e nella specie sul trattamento tributario dei contratti di locazione, ha statuito che nell'imponibile dei contratti medesimi, oltre al canone, siano incluse le somme che il conduttore si impegna a versare a titolo di rimborso, quali spese condominiali, portierato, riscaldamento e simili.

In base a tali direttive accade che gli uffici richiedano, all'atto della presentazione dei contratti tenuti alla registrazione, la precisazione, per computarle nell'imponibile, delle spese di cui sopra, la cui misura non è predeterminata e tanto meno forfettaria, ma viene conteggiata a consuntivo, sui rendiconti presentati normalmente a fine esercizio.

Poiché i rimborsi, specie in ordine al riscaldamento, non sono prevedibili neppure in via approssimativa, si ravvisa l'opportunità di rinviarli eventualmente a una tassazione suppletiva, o più semplicemente di esentarli, considerando che si tratta di voci generalmente già soggette, in sede di pagamento originario, ad altri tributi. (4-12427)

ALPINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se risponde al vero la notizia secondo la quale, rilevandosi una eccedenza di produzione di 2.000.000 di quintali di arance, questa sarebbe ancora una volta votata alla distruzione

perpetrando un ennesimo insulto alla crisi in atto nel paese e alla nota carenza di risorse alimentari nel mondo.

Si chiede anzitutto di sapere per quale incuria o disorganizzazione non sia stata promossa e attivata la distribuzione gratuita di quelle eccedenze, secondo le norme della CEE, a organismi di assistenza e beneficenza, ospedali, scuole, asili e simili, e comunque non sia stata almeno agevolata la trasformazione in succhi, di cui il mercato italiano è assurdamente debitore con l'estero.

Si chiede infine di sapere per quali recondite difficoltà l'Italia, che per ragioni geografiche e naturali e anche per le sia pur limitate facilitazioni vigenti dovrebbe essere la grande se non esclusiva fornitrice di agrumi dell'area CEE, si aggiudica una quota di importazione semplicemente risibile, rispetto alla propria produzione e al consumo di quell'area. (4-12428)

PALUMBO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli non abbiano ancora consentito la liquidazione della pensione di guerra spettante a Garofalo Mariano, nato a Capaccio (Salerno) il 25 dicembre 1895 ed ivi residente, in virtù della sentenza della Corte dei conti n. 86586 in data 22 gennaio 1973, pur essendo stato il provvedimento concessivo trasmesso al comitato di liquidazione con elenco 42109 fin dall'11 ottobre 1974. (4-12429)

QUILLERI E SERRENTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se rispondono a verità le notizie riguardanti la riduzione dell'organico delle truppe alpine e l'abolizione del reclutamento per zone.

A parere degli interroganti dette intenzioni costituirebbero un grosso errore, non solo sul piano militare, ma anche e soprattutto sul piano morale e civile. Andrebbe disperso in questo caso un immenso patrimonio di tradizioni e di fulgidi episodi di amor patrio, che è auspicabile sia trasmesso alle future generazioni. (4-12430)

POLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare il Governo per risolvere la crisi che ha colpito il settore tessile e dell'abbigliamento in provincia di Lucca.

Come è noto recentemente è stato chiuso il maglificio *My Stiles* con la conseguenza che oltre novanta dipendenti sono stati licenziati. (4-12431)

DE MICHIELI VITTURI, FRANCHI E DAL SASSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della petizione predisposta dalla popolazione del comune di Forno di Zoldo (Belluno) con la quale si chiede che le elezioni amministrative previste per il prossimo mese di giugno siano posticipate al tardo autunno del 1975 e ciò al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti gli emigranti stagionali che costituiscono una parte cospicua della popolazione; per sapere se sia a sua conoscenza che effettivamente il 50 per cento degli elettori di Forno di Zoldo si trovano all'estero dal mese di marzo alla metà di novembre e che pare iniqua a tutti gli elettori del Comune la loro esclusione permanente dall'esercizio del diritto di voto; per conoscere infine se non ritenga che sia necessario accogliere le istanze così civilmente presentate e disporre il rinvio delle elezioni così come prospettato nella richiesta. (4-12432)

DE MICHIELI VITTURI, FRANCHI E DAL SASSO. — *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che in tutto il Cadore ed in particolare nella Valle di Zoldo esiste una forte emigrazione stagionale; che si tratta di emigrazione qualificata che a prezzo di sacrifici immensi (anche venti ore di lavoro al giorno per un periodo di almeno dieci mesi) fornisce un notevolissimo contributo di prestigio ed economico con rilevanti rimesse che vengono investite nella provincia di Belluno in particolare e nelle province venete in generale in attività edilizie ed in attività agricole;

per sapere se sia a loro conoscenza che notevoli appezzamenti di terreno destinati ad attività agricole di proprietà di emigranti stagionali dello Zoldano sono stati espropriati in comuni della provincia di Treviso (Conegliano, Susegana, Vittorio Veneto) per la costruzione di impianti sportivi e di altro genere, dietro pagamento di lire 200 per metro quadrato e ciò in assenza dei proprietari;

per sapere se abbiano valutato che si tratta di un atto persecutorio inqualificabile rivolto contro chi non ha potuto difendere i propri diritti e che vede sfumare i frutti di

un duro lavoro e di una vita parsimoniosa inimitabile;

per sapere se, essendo i citati emigranti al limite della sopportazione umana e forse ormai costretti a dirottare altrove i frutti del loro sacrificio, i Ministri interessati non ritengano di dover intervenire nella questione con la presente interrogazione sollevata e come intendono farlo. (4-12433)

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che è in atto una costante richiesta di installazioni telefoniche da parte dei cittadini la soddisfazione della quale avviene solo dopo molti mesi di attesa da parte dei richiedenti e considerato che detti lavori sono dati in appalto dalla SIP alle ditte FACE-Standard, CILET, eccetera, e tenuto conto anche che in relazione ai programmi 1974 sono già pronte le opere murarie riguardanti la installazione di nuove centrali che, per la zona di Pisa, dovrebbero sorgere a Uliveto, San Giovanni Secondo, Calcinaia, Coltano, Pomarance, Barbaricina, eccetera — le ragioni per cui, nonostante quelle richieste e quegli impegni, la SIP, malgrado siamo già al mese di febbraio, non ha ancora presentati i programmi per il 1975; sembra avere bloccato i lavori di montaggio delle nuove centrali; ha fermato il lavoro per la installazione della teleselezione europea mettendo così in pericolo la stabilità di lavoro dei dipendenti delle ditte suddette le quali, in conseguenza di quelle decisioni, hanno annullato gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali che prevedevano la assunzione di oltre mille nuovi installatori;

per sapere quali sono gli impegni e i programmi di lavoro della SIP per il 1975 e quali provvedimenti intendono prendere per dare ai richiedenti l'installazione del telefono e ai lavoratori stabilità di lavoro. (4-12434)

POLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali decisioni intende prendere il Governo affinché venga data tempestiva e completa attuazione al nolo accordo che fu a suo tempo stipulato per risolvere la crisi del calzificio Ambrosiana operante in provincia di Lucca.

Le preoccupazioni dell'interrogante derivano dal fatto che qualora non si prenda-

no adeguati provvedimenti sarà piuttosto improbabile che entro il prossimo mese di marzo possano essere assunte tutte le unità lavorative (160) precisate nell'accordo al quale si fa riferimento, dato che fino ad oggi sono stati riammessi in servizio soltanto una quarantina di dipendenti.

(4-12435)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere quali interventi urgenti intendono effettuare per evitare la definitiva cessazione dell'attività produttiva del cotonificio " F. Fossati " di Sondrio e della Manifattura dell'Adda di Berbenno (Sondrio), che occupano circa 2.000 dipendenti, attualmente tutti sospesi, e che costituiscono la base principale dell'economia della città e della provincia.

« La proprietà delle predette industrie ha beneficiato negli anni scorsi di ingenti finanziamenti pubblici a condizioni di favore da parte dell'IMI e di altri enti pubblici, la cui razionale utilizzazione avrebbe dovuto consentire l'attuazione di un organico programma di ammodernamento degli impianti e di potenziamento produttivo, evitando il determinarsi di una situazione di crisi lacerante, che non può essere spiegata solo alla luce delle più generali difficoltà che investono la economia italiana. Emergono in tutta la vicenda gravissime responsabilità da parte della proprietà e carenze preoccupanti da parte degli organismi pubblici che hanno concesso i finanziamenti e che dovevano esercitare il più severo controllo sulla loro utilizzazione.

« Ciò premesso, gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere:

l'ammontare dei finanziamenti pubblici concessi nel passato alla società Fossati e le condizioni poste alla stessa per la loro utilizzazione;

come sono stati utilizzati tali finanziamenti e quali controlli sono stati esercitati dagli organi pubblici competenti per assicurare che venissero utilizzati ai fini per i quali erano stati concessi.

« Chiedono, infine, di sapere se il Governo intende avviare immediatamente le procedure necessarie perché le aziende della società Fos-

sati siano rilevate dalle partecipazioni statali allo scopo di garantire la continuità della produzione e della occupazione, salvaguardando in tal modo l'economia della città e della provincia di Sondrio, già duramente colpita nel recente passato.

(3-03122)

« CORGHI, BARDELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali, per conoscere il loro giudizio sull'acquisizione del 33,3 per cento delle azioni Villain and Fassio da parte dell'EGAM attraverso la propria società Vetrocoke;

per conoscere se è vera la notizia di un diritto di opzione che l'EGAM si è riservato per assumere il controllo di maggioranza della società genovese;

se ritengono compatibile questo atto di un ente di gestione che fa parte del sistema delle partecipazioni statali con le decisioni del Parlamento e del Governo in materia di ristrutturazione della flotta Finmare alla quale l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1974 affida il compito, tra gli altri, di provvedere al " rifornimento delle industrie di base ";

se ritengono compatibile questo atto con lo spirito della legge sopradetta che mira alla migliore utilizzazione dei servizi e delle risorse, e con l'ordine del giorno sul coordinamento delle attività di trasporto marittimo delle varie società a partecipazione statale, approvato dal Senato e dalla Camera accolto dal Ministro della marina mercantile nel corso della discussione della legge 24 dicembre 1974;

quali ragioni hanno indotto all'acquisizione delle partecipazioni indicate;

quali autorizzazioni l'EGAM ha avuto per il suo atto;

quali interventi intendano fare per ricondurre il comportamento dell'EGAM all'interno della legge sulla " ristrutturazione dei servizi di preminente interesse nazionale " e all'interno delle direttive del Parlamento e del Governo.

(3-03123) « MARIOTTI, FERRI MARIO, STRAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se è a conoscenza dell'avvenuta occupazione da parte delle maestranze dello stabilimento di Foggia della Lanerossi che fa

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

seguito alle agitazioni degli ultimi mesi in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro e della messa in cassa integrazione dei lavoratori.

« Gli interroganti chiedono, in seguito alla ulteriore riduzione a due giorni della cassa integrazione, quali provvedimenti urgenti il Governo intende adottare per fare uscire lo stabilimento di Foggia della Lanerossi dallo stato di grave crisi a fronte della preoccupante e crescente disoccupazione nella città e nella provincia di Foggia.

(3-03124) « SALVATORI, DE MEO, DE LEONARDIS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per avere urgenti e dettagliate notizie della grave ed intollerabile aggressione effettuata la notte tra il 2 e il 3 febbraio 1975 a Roma contro studenti democratici appartenenti al movimento di Comunione e liberazione i quali, in preparazione delle elezioni universitarie, stavano affiggendo nel viale dell'università manifesti di presentazione della lista " Cristiani per una università democratica e pluralistica ": vile aggressione, che ha provocato il grave ferimento di due studenti di Comunione e liberazione, uno dei quali si trova in pericolo di vita.

« Gli interroganti chiedono di conoscere:

a) che cosa il Governo intenda fare perché sia stroncata quella violenza fascista che si scatena sistematicamente contro Comunione e liberazione proprio perché trattasi di un movimento il quale si propone di attuare la vita della comunità cristiana nelle varie situazioni (scuole, università, quartieri, città, fabbriche ed altri luoghi di lavoro e di vita civile) ed è pertanto teso alla costruzione di una democrazia nella quale possano trovare riconoscimento ed espressione le varie esperienze culturali, sociali e politiche volte alla liberazione dell'uomo;

b) quali iniziative urgenti il Governo intenda prendere al fine che — sia in ordine alle ormai imminenti elezioni scolastiche sia in ordine alla vita quotidiana della scuola — la democrazia non venga più umiliata da rigurgiti squadristici i quali tendono ad impedire che realtà autenticamente popolari ed antifasciste, delle più diverse estrazioni, possano liberamente esprimersi.

(3-03125)

« BERTÈ, SANGALLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se gli è stato segnalato quanto pubblicato dal *Manifesto* (prima pagina ultimo capoverso a destra), in data 4 febbraio 1975, relativamente ad una manifestazione svoltasi a Roma al teatro Brancaccio, nel corso della quale, come riferisce il suddetto giornale, si sarebbero spente ad un certo punto tutte le luci in sala ed a lume di candela sarebbe comparso sul palcoscenico un soldato in uniforme, che, col braccio teso nel saluto comunista, avrebbe portato il saluto di un fantomatico e misterioso « coordinamento militari ».

« Il sopradetto soldato avrebbe gridato al microfono, stando ad altre testimonianze, frasi di guerra civile e di incitamento alla lotta armata fra il tripudio della folla eccitata.

« Riapertesi le luci in sala, il soldato si sarebbe eclissato mentre alcuni forsennati gridavano che l'esercito sarebbe ormai in buona parte in mano ai compagni comunisti e che si sarebbe prossimi a passare alla fase della violenza e della lotta armata per l'istaurazione del comunismo in Italia.

« Si chiede pertanto al Ministro se ha disposto accertamenti su questa manifestazione svoltasi al Brancaccio il 2 febbraio 1975, se ha appurato l'identità del militare in uniforme comparso sul palcoscenico e soprattutto se ha disposto accertamenti su questo fantomatico « coordinamento militari », che, a giudizio di molti sarebbe una propria e vera organizzazione clandestina all'interno delle forze armate, per lo scatenamento della guerra civile e per spingere i militari alla insurrezione armata contro le Repubblica.

« L'interrogante infine chiede, se sul grave episodio e soprattutto su questo « coordinamento militari », il Governo intenda avvisare la magistratura civile e militare, perché si mobiliti giustamente a difesa dello Stato e per il perseguimento di quanti, in dispregio della loro uniforme e del giuramento di fedeltà alla Repubblica, facciano parte di organizzazioni rivoluzionarie, che incitano alla guerra civile.

(3-03126)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se e quanto siano fondate le notizie di stampa secondo le quali, dopo il rientrato preannuncio della messa a cassa integrazione di 55.000 dipendenti dell'Italsider, si dovrebbe comunque

prevedere e programmare la riduzione di almeno 1.000.000 di tonnellate nella produzione degli stabilimenti di Taranto, Bagnoli, Piombino, Genova e altri minori, per effetto di un forte calo della domanda di prodotti siderurgici, calo che per quanto riguarda il settore automobilistico ha carattere strutturale e quindi permanente.

« Si chiede, in una simile prospettiva, se il Governo non ravvisa l'occasione e la necessità, anche in rapporto alla crisi generale dell'economia e all'estrema difficoltà di reperire capitali da investire in iniziative realmente economiche e redditizie, di sottoporre a ponderato salutare riesame il costosissimo e irrazionale progetto del V Centro siderurgico di Gioia Tauro, al fine di valutarne meglio l'opportunità nel quadro previsionale del settore, le dimensioni e, sperabilmente, il trasferimento da una zona nella quale rappresenterebbe, come ammonito da fin troppe fonti competenti, un fattore di rovinoso deterioramento dell'ambiente naturale e di un avanzato comprensorio di produzioni agricole, creato da ingenti investimenti pubblici e privati.

(3-03127)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per le regioni, per sapere:

1) se corrisponda al vero la notizia, fornita alla stampa dal direttore di *Riforma Amministrativa*, secondo cui un commesso della Regione siciliana è stato liquidato, pur presentando un'anzianità di servizio assai lontana dal massimo, con una pensione di annue lire 8.147.048, fruendo dei noti ingentissimi privilegi rispetto al personale statale, nell'ambito del quale a un siffatto trattamento potrebbe arrivare solo un dirigente generale;

2) se, nel creare le regioni speciali (prima di quelle ordinarie) con la scusa di rendere loro possibile una più autonoma ed efficiente politica di sviluppo proprio, con la cessione di risorse dimostrate esuberanti rispetto alla capacità di spenderle con appena decorosa efficacia, si sia inteso incentivare una esasperata giungla retributiva e pensionistica in campo pubblico;

3) se, considerata l'impossibilità del settore pubblico, specie nell'attuale grave dissesto della finanza e nella drammatica crisi dell'economia, di adeguare anche solo in parte a simili livelli i trattamenti del personale statale in genere, non si ritiene di inter-

venire, per recidere punte assurdamente eccessive, che provocano motivato risentimento nella massa degli esclusi.

(3-03128)

« ALPINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per sapere se risponde a verità che l'EGAM avrebbe intenzione di acquistare, o abbia già acquistato, un terzo della "Villain e Fassio", società di navigazione interessata anche nel campo della editoria.

« Nel caso che ciò sia vero, se l'EGAM ha avuto l'assenso del Ministero delle partecipazioni statali e se sono stati almeno sentiti i Ministeri della marina mercantile, del bilancio e programmazione economica, oltre che del tesoro.

« Sembra infatti agli interroganti inaudito che nel momento in cui la Finmare è seriamente impegnata alla ristrutturazione della flotta di PIN, un altro ente di Stato come l'EGAM, avente compiti e funzioni ben delineati e diversi, si interessi di un settore nel quale non ha alcuna competenza e che dovrebbe essere affidato alla Finmare.

« Il fatto è poi tanto più grave se si tiene presente che ancora recentemente il Parlamento ha invitato il Governo a coordinare, attraverso la sua finanziaria che ha compiti specifici in materia, tutti i trasporti marittimi fra le società a partecipazioni statali (Finsider ed ENI).

« L'intervento in questa fase dell'EGAM non agevola certo il delicato e graduale passaggio, in fase di realizzazione, dell'attività delle società Italia, Lloyd Triestino ed Adriatica dal trasporto in prevalenza di passeggeri a quello merci di massa, con particolare riferimento a quelle destinate alle nostre industrie di base.

(3-03129)

« MACCHIAVELLI, SPINELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno per sapere quali impegni e quali provvedimenti intendano prendere per sventare varie e molteplici manovre, che si sono venute manifestando in questi ultimi giorni e che sono culminate negli incidenti del giorno 5 febbraio 1975, con l'obiettivo evidente di creare un clima di provocazione e di rissa volto e finalizzato allo scopo di colpire la mobilitazione democratica e antifascista che si è verificata in questa vigilia elettorale nell'università degli studi di Roma, e di creare

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

una situazione tale da giustificare una richiesta di rinvio o di annullamento della scadenza delle votazioni dei delegati studenteschi.

« Gli interroganti chiedono pertanto ai rappresentanti del Governo una netta dichiarazione di volontà politica e un impegno esplicito che non saranno consentite provocazioni o manovre di rinvio, che le votazioni si terranno nei giorni stabiliti e che sarà garantito un clima democratico nell'università di Roma.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere quali direttive e quali valutazioni hanno indotto polizia e carabinieri ad intervenire con grande dispiegamento di forze il giorno 5 febbraio 1975 all'università e soprattutto quali sono le ragioni che hanno portato ad un crescendo di operazioni di polizia che hanno cercato di coinvolgere dapprima l'intera città universitaria, dove pure nella mattinata si erano svolte in pieno ordine assemblee in varie facoltà, e poi ancora la Casa dello studente, con un'operazione di estrema durezza e senza discriminare gli interventi, e infine lo stesso quartiere di San Lorenzo.

« Gli interroganti non possono non rilevare che grave responsabilità ricadrebbe su un Governo che si rivelasse incerto ed esitante nella salvaguardia della democrazia.

(3-03130) « GIANNANTONI, CAPPONI BENTIVIGNA CARLA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, FIORIELLO, POCHETTI, TROMBADORI, VETERE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare a sostegno dell'occupazione e della stessa economia della provincia di Sondrio di fronte alla crisi e alla chiusura del cotonificio " Fossati ".

(3-03134) « FERRI MARIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord per conoscere se — indipendentemente dalle provvidenze sollecitate con l'interpellanza al Governo (2-00569), alla quale, peraltro, non è stata ancora data risposta — per venire incontro agli operatori grave-

mente danneggiati dal ciclone abbattutosi sul Salernitano nella notte fra il 30 e 31 dicembre 1974 ed agli operai addetti alle diverse attività economiche, nella sfera delle rispettive competenze non ritengano di disporre:

a) l'acceleramento delle procedure per la concessione dei mutui agevolati, anche agricoli, dei contributi a fondo perduto della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle imprese che hanno già pratiche in corso;

b) l'acceleramento dei rimborsi IGE, IVA, dei premi di esportazione e della corresponsione delle integrazioni sul prezzo dell'olio di ulivo e del grano;

c) l'acceleramento delle liquidazioni arretrate dovute alle ditte fornitrici da parte delle maggiori imprese a partecipazione statale o a prevalente capitale pubblico;

d) la concessione delle provvidenze della cassa integrazione ai sensi della legge n. 464 (ex 1115) a favore degli operai sospesi per i necessari lavori di ripristino dei beni distrutti o danneggiati.

« E ciò al fine di procurare alle imprese, che, peraltro, ne hanno diritto, parte dei capitali occorrenti al ripristino dei beni aziendali distrutti o gravemente danneggiati.

(3-03132) « PALUMBO, COVELLI, GUARRA ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, delle finanze e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza:

che la riduzione delle entrate agli Enti locali conseguente all'entrata in vigore delle leggi di " Riforma tributaria " ha prodotto effetti paralizzanti e primo fra tutti l'aumento eccezionale dei disavanzi del bilancio con obbligo di assumere onerosi mutui a pareggio;

che in contrasto con questa necessità la Cassa depositi e prestiti a seguito dell'attacco portato dal sistema bancario a risparmio postale, dispone di meno fondi rispetto agli anni precedenti, talché non ha concesso ancora alcun mutuo ad integrazione dei disavanzi di bilancio 1974 e il Ministro del tesoro si appresterebbe a dare direttive per ridurre molto al di sotto del 50 per cento l'importo dei mutui per il 1974;

che altri istituti di credito autorizzati per decreto non concedono i mutui per la differenza.

« Per sapere se non ritengono necessario ed urgente adottare idonee misure per:

1) vincolare la Cassa depositi e prestiti a concedere ad integrazione dei bilanci 1974 e 1975 il 100 per cento per i disavanzi d'importo non superiore a 1.500 milioni ed il 50 per cento per la parte eccedente tale importo; ed in ogni caso in misura non inferiore all'anno 1973, azionando se occorre l'articolo 67 del testo unico della legge sulla Cassa depositi e prestiti (regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453) che consente a questa di ottenere anticipazioni anche dal tesoro dello Stato, ed emettendo tutte le cartelle di credito comunale e provinciale necessarie a coprire l'intero fabbisogno;

2) vincolare, mediante riparto, gli istituti di credito autorizzati a coprire la differenza dei mutui fino alla concorrenza del 100 per cento dei disavanzi ammessi.

(2-00583) « RAFFAELLI, CESARONI, VESPIGNANI, GIOVANNINI, LA MARCA, NICCOLAI CESARINO, TERRAROLI, PASCA-RIELLO, BUZZONI, PELLICANI GIOVANNI, CIRILLO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che il comune di Ardea versa da tempo in una situazione di crisi e più specificatamente:

dal mese di luglio del 1974 non viene più riunito il Consiglio comunale;

la Giunta, ancorché riunita dal sindaco in carica, non adotta deliberazioni in quanto disertata dagli altri componenti;

il bilancio di previsione non è stato predisposto e presentato talché la regione Lazio

ha dovuto nominare un Commissario al bilancio;

è scaduta la convenzione, al 31 dicembre 1974, con l'Istituto di credito che gestisce la Tesoreria comunale ed in mancanza in una delibera di rinnovo il comune si trova nella impossibilità di effettuare operazioni di tesoreria;

venticinque dipendenti assunti con contratto trimestrale, vigili urbani, autisti, netturbini, bidelli, eccetera, sono stati gettati sul lastrico in quanto, per effetto delle mancate riunioni di Giunta e del consiglio, non si è provveduto ad approvare le deliberazioni di rinnovo dei contratti;

il personale di ruolo è costretto a scioperare per il mancato riconoscimento dei propri diritti;

nel territorio comunale prospera il fenomeno dell'abusivismo edilizio (oltre 700 costruzioni abusive);

si edifica in contrasto con la legge urbanistica senza il rispetto delle distanze prescritte dalle strade provinciali e comunali;

la rete fognante, la rete idrica, l'illuminazione pubblica e la viabilità comunale presentano notevoli disfunzioni e carenze;

si sospetta l'inquinamento delle falde freatiche ed è stato accertato quello dei pozzi artesiani dal competente ufficio provinciale d'igiene —

se non ritengano opportuno sollecitare le autorità statuali e regionali affinché, nelle rispettive sfere di competenza, intervengano tempestivamente e con i provvedimenti del caso per sanare la grave ed innazionabile situazione del comune di Ardea.

(2-00584) « CARADONNA, FRANCHI, MARCHIO ».